SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 aprile 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero dell'interno

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 aprile 2021.

Riparto delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previste in misura pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che «nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti»;

Considerato, che il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti comuni è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021;

Tenuto conto che, sono pervenute le certificazioni della spesa dell'anno 2020 relativa a ventuno comuni delle isole minori su un totale di trentaquattro comuni aventi le caratteristiche di isole minori;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 marzo 2021;

Ritenuto di dover provvedere al riparto delle risorse disponibili del fondo dell'art. 1, comma 753, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari ad euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 753 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - legge di bilancio 2021

Le risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 753 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - legge di bilancio 2021, previste in misura pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sono ripartite sulla base degli importi di cui all'allegato A, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati.

Art. 2.

L'allegato A costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze: FRANCO

ALLEGATO *A*

LEGGE 30 dicembre 2020, N. 178 - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2021 - FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 753
"approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti"

COMUNI/SPESE	**SPESE ACQUISTO E APPROVVIGIONAMENTO ACQUA CERTIFICATE**		**FONDO DI € 4.500.000 - comma 753 ANNO 2021**	**FONDO DI € 4.500.000 - comma 753 ANNO 2022**	**FONDO DI € 4.500.000 - comma 753 ANNO 2023**
CASAMICCIOLA TERME	225.180,09	3,23%	145.356,46	145.356,46	145.356,46
LACCO AMENO	186.710,15	2,68%	120.523,65	120.523,65	120.523,65
BARANO D'ISCHIA	225.180,09	3,23%	145.356,46	145.356,46	145.356,46
SERRARA FONTANA	83.385,12	1,20%	53.826,10	53.826,10	53.826,10
LAMPEDUSA E LINOSA	687.120,13	9,86%	443.544,32	443.544,32	443.544,32
PANTELLERIA	985.741,50	14,14%	636.308,01	636.308,01	636.308,01
USTICA	266.919,69	3,83%	172.299,87	172.299,87	172.299,87
MALFA	74.208,08	1,06%	47.902,21	47.902,21	47.902,21
LENI	29.966,26	0,43%	19.343,58	19.343,58	19.343,58
PORTO AZZURRO	1.108.177,80	15,90%	715.342,12	715.342,12	715.342,12
CARLOFORTE	39.338,10	0,56%	25.393,22	25.393,22	25.393,22
SANT'ANTIOCO	131.679,56	1,89%	85.000,74	85.000,74	85.000,74
MARCIANA MARINA	45.890,61	0,66%	29.622,94	29.622,94	29.622,94
LIPARI	1.904.348,35	27,32%	1.229.279,80	1.229.279,80	1.229.279,80
CAPRAIA ISOLA	205.784,79	2,95%	132.836,56	132.836,56	132.836,56
FAVIGNANA	594.848,00	8,53%	383.981,55	383.981,55	383.981,55
PROCIDA	176.731,64	2,54%	114.082,40	114.082,40	114.082,40
TOTALE	**6.971.209,96**	100,00%	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**

21A02501

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 febbraio 2021.

Definizione della nuova classe di laurea in «Scienza dei materiali» e delle nuove classi di laurea magistrale in «Scienza dei materiali» e in «Data science». (Decreto n. 146).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, i particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020 e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7;

Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000, concernenti la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e il successivo decreto ministeriale 18 marzo 2005;
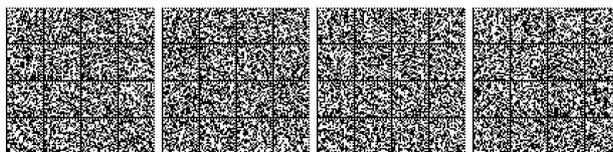
Visti i distinti decreti ministeriali 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali universitarie;

Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'istruzione superiore dei paesi dell'area europea;

Preso atto, in particolare, di quanto il comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9), relativo all'anagrafe degli studenti e al diploma *supplement*, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante* anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6) «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2019 (prot. n. 989) «Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati», come integrato dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (prot. n. 435);

Ritenuto di definire le nuove classi di laurea in «Scienza dei materiali», e di laurea magistrale in «Scienze dei materiali» e in «Data *science*», in quanto contenenti un'offerta formativa innovativa;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nella seduta del 5 dicembre 2018;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nella seduta del 13 marzo 2019;

Acquisiti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente in data 22 settembre e 30 settembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi del corso di laurea in «Scienza dei materiali» e dei corsi di laurea magistrale in «Scienze dei materiali» e in «Data *Science*» di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Le università, nell'osservanza dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dall'art. 17, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, possono procedere all'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi di laurea e laurea magistrale allegate al presente decreto. Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe di laurea qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno quaranta crediti e di laurea magistrale qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno trenta crediti.

3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e del presente decreto.

4. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dai relativi decreti attuativi.

Art. 2.

1. Le università individuano, nei propri regolamenti didattici di ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interdipartimentali e interateneo per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al presente decreto.

Art. 3.

1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili indicati nell'allegato 1 al presente decreto e, per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità rispetto agli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea e di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale rispettivamente più di venti o di dodici esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera *d)*, e dell'art. 12, comma 2, lettera *d)*, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Ai fini del conteggio, rispettivamente, dei venti o dodici esami o verifiche di profitto vanno considerate le attività formative:

a) base;

b) caratterizzanti;

c) affini o integrative;

d) autonomamente scelte dallo studente.
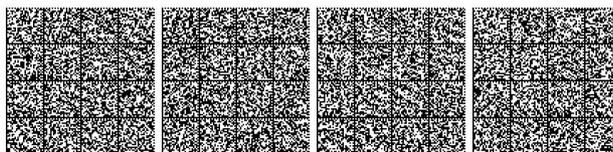
Art. 4.

1. Per ogni corso di laurea e di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare in conformità all'allegato 1 e al numero minimo di crediti ivi previsto.

2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero intero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi negli ambiti disciplinari indicati negli allegati.

3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Gli ordinamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere *a)* e *b)*, un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a dodici e a diciotto per i corsi di laurea, e pari a otto e a dodici per i corsi di laurea magistrale.

5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.

7. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano, eventualmente, gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'Istat.

8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea magistrale a un altro ovvero da un'università a un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

9. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato.

Art. 5.

1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea e di laurea magistrale corrisponde a venticinque ore di impegno medio per studente.

2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Gli studenti che maturano tutti i crediti necessari per la laurea e la laurea magistrale secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti didattici, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, possono conseguire il relativo titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Art. 6.

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli di laurea in «Scienza dei materiali» e di laurea magistrale in «Scienze dei materiali» o «Data *science*», con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe, assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9) e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 7.

1. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto, le eventuali modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili relativa alle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale contenute nell'allegato 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Ministro: MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 965

ALLEGATO *1*

L- Sc. Mat.	Scienze dei materiali
LM Sc. Mat.	Scienze dei materiali
LM Data	Data *science*

LSc.Mat. - Scienza dei materiali

Obiettivi formativi qualificanti

a) Obiettivi culturali della classe

I corsi della classe hanno come obiettivo quello di formare esperti nella scienza dei materiali, con una preparazione interdisciplinare e bilanciata che permetta loro di proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale e/o di inserirsi nel mondo del lavoro.

In particolare, i laureati nei corsi della classe devono:

conoscere gli aspetti teorico-applicativi della matematica, dell'informatica, della fisica e della chimica degli stati condensati, ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere problemi di scienza dei materiali che tipicamente richiedono un approccio interdisciplinare;

avere padronanza del metodo scientifico di indagine e delle principali tecniche e strumentazioni di laboratorio;

possedere conoscenze e competenze utili alla comprensione delle proprietà dei materiali partendo dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono;

essere capaci di gestire in sicurezza sistemi, processi, ed esperimenti di media complessità;

avere familiarità con la cultura d'impresa e dell'etica professionale.

b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe

I percorsi formativi dei corsi di laurea della classe comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di:

conoscenze di base della matematica, in particolare dell'algebra lineare, della geometria, del calcolo differenziale e integrale, e dell'informatica;

conoscenze di base della fisica classica, della fisica teorica, della fisica quantistica e delle loro basi matematiche;

conoscenze di base della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica fisica, della chimica organica e della chimica analitica;

conoscenze fondamentali di chimica e di fisica della materia, e in particolare di chimica fisica, chimica dello stato solido, chimica organica, fisica degli stati condensati;

conoscenze fondamentali di tecniche e metodi di caratterizzazione della struttura della materia;

conoscenze fondamentali delle correlazioni tra struttura e proprietà dei materiali, dei loro processi di produzione e trasformazione e delle loro applicazioni tecnologiche;

capacità di operare in sicurezza in laboratorio, di misurare le principali proprietà dei materiali, di elaborare ed analizzare i dati sperimentali;

una preparazione con forti caratteristiche di interdisciplinarietà fra le discipline chimiche e quelle fisiche e che consenta l'approfondimento in specifici ambiti applicativi.

c) *Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe*

I laureati nei corsi della classe devono essere in grado di:

operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti di diversi specifici settori della scienza dei materiali;

dialogare efficacemente con esperti di specifici settori applicativi, comprendendo le necessità degli ambiti in cui si troveranno a operare e partecipando alla ideazione ed esecuzione di soluzioni efficaci;

comunicare efficacemente, in forma scritta ed orale, i risultati di analisi e sperimentazioni condotte;

aggiornare rapidamente le proprie conoscenze.

d) *Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe*

I laureati nei corsi della classe potranno trovare impiego con ruoli tecnici presso laboratori, di ricerca o di controllo di qualità, di aziende per la produzione, la trasformazione e lo sviluppo dei materiali, e in centri di analisi dedicati alle caratterizzazioni strumentali dei materiali.

e) *Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe*

I laureati nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, a livello QCER B 1 o superiore, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

f) *Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe*

Conoscenze di base di matematica e scienze come fornite dalle scuole secondarie di secondo grado.

g) *Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe*

La prova finale deve comprendere la discussione della relazione sulle attività svolte durante il tirocinio.

h) *Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe*

I corsi della classe devono prevedere consistenti attività pratiche di laboratorio dedicate in particolare all'apprendimento di metodiche sperimentali, alla misura e all'elaborazione dei dati.

i) *Tirocini previsti per tutti i corsi della classe*

I corsi della classe devono prevedere lo svolgimento di tirocini formativi, comprendenti attività sperimentali o teoriche, in laboratori di ricerca presso enti o istituti di ricerca, università, centri di analisi e/o aziende in Italia o all'estero.

j) *Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche*

Nessuna ulteriore indicazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI			
Attività formative di base			
Ambito disciplinare	*Descrizione*	*Settori*	*CFU*
Formazione informatica e matematica di base	Nozioni e strumenti di base di informatica e matematica	INF/01 – Informatica ING□INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/01 — MAT/09	15
Formazione chimica di base	Nozioni e strumenti di base di chimica	CHIM/01 – Chimica analitica CHIM/02 – Chimica fisica CHIM/03 – Chimica generale e inorganica CHIM/06 – Chimica organica	10
Formazione fisica di base	Nozioni e strumenti di base di fisica	FIS/01 – FIS/08	10
		Numero minimo di CFU riservati alle attività di base	**35**
Attività formative caratterizzanti			
Ambito disciplinare	*Descrizione*	*Settori*	*CFU*
Chimica della materia	Conoscenze di chimica della materia riguardanti in particolare lo studio dell'organizzazione della materia e le metodologie di sintesi	CHIM/02 – Chimica fisica CHIM/03 – Chimica generale e inorganica CHIM/06 – Chimica organica	15
Fisica della materia	Conoscenze di fisica della materia	FIS/01 – Fisica sperimentale FIS/02 – Fisica teorica, modelli e metodi Matematici FIS/03 – Fisica della materia	15
Struttura della materia	Conoscenze di caratterizzazione della struttura della materia	CHIM/01 – Chimica analitica CHIM/02 – Chimica fisica FIS/01 – Fisica sperimentale FIS/03 – Fisica della materia GEO/06 – Mineralogia	10
Processi e applicazioni industriali	Conoscenze relative alle correlazioni tra struttura e proprietà dei materiali, dei loro processi di produzione e trasformazione e delle loro applicazioni tecnologiche	CHIM/04 – Chimica industriale CHIM/05 – Scienza e tecnologia dei materiali polimerici CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) ING□IND/21 – Metallurgia ING□IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/23 – Chimica fisica applicata ING-IND/27 – Chimica industriale e	10

		tecnologica	
Numero minimo di CFU riservati alle attività caratterizzanti			**50**
Numero minimo di CFU riservati alle attività di base e caratterizzanti			***85***

LM Sc. Mat. Scienza dei materiali

Obiettivi formativi qualificanti

a) *Obiettivi culturali della classe*

I corsi della classe hanno come obiettivo quello di formare specialisti in scienza dei materiali, con approfondite conoscenze interdisciplinari e in grado di inserirsi nel mondo del lavoro in posizioni di responsabilità.

In particolare, i laureati magistrali nei corsi della classe devono:

conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-applicativi sia della chimica sia della fisica degli stati condensati ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere problemi di scienza dei materiali che tipicamente richiedono un approccio interdisciplinare;

conoscere aspetti teorico-applicativi della matematica, dell'ingegneria dei materiali, ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere problemi che tipicamente richiedono un approccio interdisciplinare;

possedere conoscenze e competenze utili alla progettazione delle proprietà dei materiali partendo dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono;

avere ottima padronanza del metodo scientifico di indagine e delle strumentazioni di laboratorio;

essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità;

essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi.

b) *Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe*

I percorsi formativi dei corsi della classe comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze avanzate nei campi:

della fisica, in particolare relativamente alla struttura della materia e alle correlazioni proprietà-struttura, e all'uso di tecniche fisiche di sintesi, trattamento, caratterizzazione e funzionalizzazione dei materiali;

della chimica, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione della composizione e della struttura dei materiali e la sintesi, la funzionalizzazione e la progettazione dei materiali;

delle proprietà strutturali e funzionali dei materiali;

dei processi di produzione e trasformazione dei diversi materiali;

della modellizzazione matematica dei fenomeni chimici e fisici finalizzata alla loro investigazione e trattazione teorica;

delle metodologie chimiche, fisiche e ingegneristiche, con particolare riferimento alle correlazioni tra i vari livelli strutturali e le proprietà, alla caratterizzazione ed alla funzionalizzazione dei materiali.

c) *Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe*

I laureati magistrali nei corsi della classe devono essere in grado di:

dialogare efficacemente con esperti di specifici settori applicativi, comprendendo le necessità degli ambiti in cui si troveranno a operare e suggerendo soluzioni efficaci;

operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti provenienti da settori diversi;

mantenersi aggiornati sugli sviluppi delle scienze e tecnologie;

comunicare efficacemente i risultati delle analisi condotte, in forma scritta e orale.

d) *Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe*

I laureati magistrali nei corsi della classe potranno trovare impiego in ruoli tecnici di elevata responsabilità nei campi della ricerca, dell'innovazione, dello sviluppo, della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi e della qualificazione e diagnostica dei materiali presso aziende per lo sviluppo, la produzione e la trasformazione dei materiali nonché in laboratori industriali di aziende ed enti pubblici e privati. Inoltre potranno svolgere attività come liberi professionisti o come lavoratori dipendenti nell'ambito di società di servizi e consulenza.

e) *Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe*

I laureati magistrali nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano a livello QCER B2 o superiore, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

f) *Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe*

Padronanza di nozioni e strumenti di base delle scienze matematiche, chimiche e fisiche, e conoscenze fondamentali nelle discipline caratterizzanti della presente classe.

g) *Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe*

La prova finale deve comprendere un'attività di progettazione o di ricerca che dimostri la padronanza degli argomenti e degli strumenti nonché la capacità di operare in modo autonomo.

h) *Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe*

I percorsi formativi dei corsi della classe devono prevedere attività di laboratorio, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, alla misura, all'elaborazione dei dati e all'uso delle tecnologie.

i) *Tirocini previsti per tutti i corsi della classe*

I corsi della classe possono prevedere tirocini formativi, in Italia o all'estero, presso enti o istituti di ricerca, università, laboratori, aziende e/o amministrazioni pubbliche, anche nel quadro di accordi internazionali.

j) *Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche*

Nessuna ulteriore indicazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI			
Attività formative caratterizzanti			
Ambito disciplinare	*Descrizione*	*Settori*	*CFU*
Chimica e fisica della materia	Composizione e struttura della materia, correlazioni proprietà-struttura, sintesi, trattamento, caratterizzazione e funzionalizzazione dei materiali	CHIM/01 – Chimica analitica CHIM/02 – Chimica fisica CHIM/03 – Chimica generale e inorganica CHIM/04 – Chimica industriale CHIM/05 – Scienza e tecnologia dei materiali polimerici CHIM/06 – Chimica organica CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/01 – Fisica sperimentale FIS/02 – Fisica teorica, modelli e metodi matematici FIS/03 – Fisica della materia FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 – Mineralogia	35
Ingegneria dei materiali	Proprietà strutturali e funzionali, processi di produzione, trasformazione, caratterizzazione e funzionalizzazione dei materiali	ING□IND/21 – Metallurgia ING□IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/23 – Chimica fisica applicata ING□IND/27 – Chimica industriale e tecnologica	
Numero minimo di CFU riservati alle attività caratterizzanti			**45**

LM Data - Data science

Obiettivi formativi qualificanti

a) *Obiettivi culturali della classe*

I corsi della classe hanno come obiettivo quello di formare specialisti in grado di utilizzare tecniche matematico-statistico-informatiche all'interno di aziende e amministrazioni pubbliche e private, inclusi enti o istituti di ricerca scientifica e tecnologica, in particolare per quel che riguarda gestione, trattamento, analisi e utilizzo di grandi moli di dati, anche affiancando efficacemente esperti di specifici settori applicativi.

In particolare, i laureati magistrali nei corsi della classe devono:

avere una preparazione che comprenda sia conoscenze tecniche specifiche sia conoscenze fondanti di contesto aziendale, giuridico e/o sociale;

saper coniugare tecnologie e metodologie matematico-statistiche e informatiche con metodi e tecniche specifiche dell'ambito in cui si troveranno a operare;

saper usare le tecniche e metodologie apprese per formulare, anche in modo innovativo, risposte qualitative e quantitative a problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;

essere in grado di coadiuvare efficacemente il cambiamento e l'innovazione tecnologica e organizzativa nelle aziende e in enti o amministrazioni pubbliche e private, in particolare negli aspetti coinvolgenti l'uso e il trattamento di grandi moli di dati, numerici o testuali.

b) *Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe*

I percorsi formativi dei corsi della classe comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di:

conoscenze avanzate nei campi della probabilità, dei metodi e delle tecniche per l'analisi statistica e dei metodi di ottimizzazione, applicate a gestione, trattamento e analisi dei dati;

conoscenze avanzate nei campi dei *big data*, dell'analisi e gestione dei dati, della protezione e sicurezza dei dati, del *machine learning* e della modellistica basata sui dati;

conoscenze fondamentali relative agli aspetti giuridici (sicurezza, responsabilità, tutela della riservatezza, tutela della proprietà intellettuale, ecc.), etici, aziendali e/o sociali dell'acquisizione, gestione, trattamento e utilizzo dei dati, e alla teoria linguistica e tecniche per l'analisi e il trattamento di dati testuali e di parlato.

c) *Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe*

I laureati magistrali nei corsi della classe devono essere in grado di:

dialogare efficacemente con esperti di specifici settori applicativi, comprendendo le necessità degli ambiti in cui si troveranno a operare e suggerendo soluzioni tecniche efficaci;

operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti provenienti da settori diversi;

mantenersi aggiornati sugli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e in particolare della *data science*;

comunicare efficacemente i risultati delle analisi condotte, in forma scritta, orale e tramite tecniche avanzate di visualizzazione e rappresentazione delle informazioni;

valutare le implicazioni giuridiche, etiche e sociali delle metodologie e dei processi utilizzati.

d) *Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe*

I laureati magistrali nei corsi della classe potranno operare con funzioni di elevata responsabilità in uno o più dei seguenti ambiti:

nel settore terziario e nelle pubbliche amministrazioni, per esempio per lo sviluppo e gestione di servizi innovativi basati sui dati, quali quelli fruibili on-line, in modalità mobile o legati ai *social network*;

nel settore industriale e aziendale, per esempio per gestire progetti e proporre soluzioni innovative nel campo dei sistemi informativi e informatici e nell'ambito dei processi decisionali di livello operativo, tattico/manageriale e strategico/direzionale, processi spesso basati su informazioni ottenute a partire da grandi moli di dati;

nei settori scientifici, tecnologici, biologici e sanitari come figure di supporto agli specialisti del campo per le attività riguardanti gestione, trattamento e analisi dei dati e per la modellistica.

In particolare, i laureati magistrali nei corsi della classe possono rivestire ruoli di *Data analyst*, *Data scientist*, *Data manager*, come pure di responsabili di reparti di sviluppo e gestione di metodologie informatiche a supporto dei processi decisionali, o di figure tecniche in *team* di analisi e trattamento di dati fisici, chimici, biologici, sanitari e più in generale scientifico-tecnologici.

e) *Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe*

I laureati magistrali nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano a livello QCER B2 o superiore, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

f) *Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe*

Conoscenze fondamentali di informatica e di probabilità e statistica.

g) *Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe*

La prova finale deve comprendere un'attività di progettazione o di ricerca o di analisi di caso, che dimostri la padronanza degli argomenti e degli strumenti utilizzati, nonché la capacità di operare in modo autonomo nel campo delle organizzazioni che usano strumenti della *data science*.

h) *Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe*

I percorsi formativi dei corsi della classe devono prevedere attività di laboratorio per un congruo numero di crediti.

i) *Tirocini previsti per tutti i corsi della classe*

I corsi della classe possono prevedere tirocini formativi, in Italia o all'estero, presso enti o istituti di ricerca, università, laboratori, aziende e/o amministrazioni pubbliche, anche nel quadro di accordi internazionali.

j) *Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche.*

I corsi della classe possono, anche attraverso l'uso delle attività affini o integrative, prevedere curricula destinati alla preparazione di esperti nel trattamento e analisi dei dati di specifici settori applicativi (di ambito fisico, chimico, biologico, sanitario, tecnologico, umanistico, economico-sociale, ecc.).

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI			
Attività formative caratterizzanti			
Ambito disciplinare	*Descrizione*	*Settori*	*CFU*
Formazione matematico-statistica	Teorie e tecniche della probabilità, dell'analisi statistica e dell'ottimizzazione per l'analisi, la gestione e il trattamento dei dati	MAT/06 – Probabilità e statistica matematica MAT/08 – Analisi numerica MAT/09 – Ricerca operativa SECS-S/01 – Statistica SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	15
Formazione informatica e dell'informazione	Teorie e tecniche di *big data*, analisi e gestione dei dati, protezione e sicurezza dei dati, *machine learning* e modellistica basata sui dati	INF/01 – Informatica ING-INF/03 – Telecomunicazioni ING-INF/04 – Automatica ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni	21
Formazione giuridico, aziendale, linguistica e sociale	Aspetti giuridici, etici, aziendali e sociali relativi a gestione, trattamento, sicurezza, responsabilità, tutela della riservatezza, tutela della proprietà intellettuale, e teoria linguistica e tecniche per l'analisi e il trattamento di dati testuali e di parlato	ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale IUS/01 – Diritto privato IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 – Diritto amministrativo IUS/20 – Filosofia del diritto L-LIN/01 – Glottologia e linguistica M-FIL/03 – Filosofia morale M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi SECS-P/07 – Economia aziendale SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 – Organizzazione aziendale SPS/04 – Scienza politica SPS/07 – Sociologia generale SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi	6
Numero minimo di CFU riservati alle attività caratterizzanti			**42**

21A02382

DECRETO 9 febbraio 2021.

Definizione della classe del corso di laurea magistrale in «Ingegneria dei materiali». (Decreto n. 147).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;
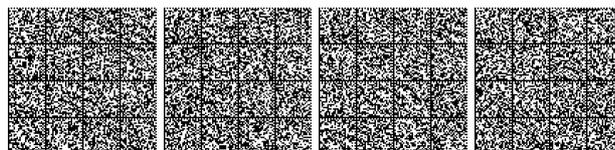
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visti gli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000, concernenti la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e il successivo decreto ministeriale 18 marzo 2005;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree magistrali universitarie, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, che definisce, fra le altre, la classe LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali;

Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'istruzione superiore dei paesi dell'area europea;

Preso atto, in particolare, di quanto il comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004, relativo all'anagrafe degli studenti e al diploma *supplement*, e successive modificazioni;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nella seduta del 5 dicembre 2018;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nella seduta del 13 marzo 2019;

Visti i chiarimenti forniti dal CUN sulla modifica della classe LM 53 con il parere espresso nell'adunanza del 25 settembre 2019;

Visto il parere dell'Ordine degli ingegneri espresso con nota prot. U/6749/2019 del 4 ottobre 2019;

Vista la raccomandazione deliberata dal CUN in data 28 ottobre 2020 sulla modifica della classe LM 53, anche in relazione alla istituenda nuova classe di laurea magistrale in «Scienze dei materiali»;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2021 (prot. n. 146), recante la definizione delle classi del corso di laurea in «Scienza dei materiali» e dei corsi di laurea magistrale in «Scienze dei materiali» e in «*Data Science*»;

Ritenuto necessario procedere alla modifica del citato decreto ministeriale 16 marzo 2007 per quanto riguarda il cambio di denominazione della classe di laurea magistrale in Scienze e Ingegneria dei materiali e la sostituzione del preesistente allegato al suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe del corso di laurea magistrale in «Ingegneria dei materiali», a modifica della classe LM 53 «Scienze e ingegneria dei materiali» definita dal decreto 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale universitarie. L'allegato al presente decreto sopprime e sostituisce a tutti gli effetti quello della classe LM 53 allegato al predetto decreto 16 marzo 2007.

2. Le università, nell'osservanza dell'art. 9 del d.m. n. 270 del 2004, come modificato dall'art. 17, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, possono procedere all'istituzione dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea magistrale allegata al presente decreto. Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe di laurea magistrale qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 CFU.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere proposti corsi nella classe di laurea magistrale LM 53 con la denominazione in «Scienza e Ingegneria dei materiali».

4. Entro un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, gli Atenei provvedono a modificare i corsi attivati nella preesistente classe di laurea magistrale LM 53 o adottando l'attuale classe LM 53 «Ingegneria dei materiali» allegata al presente decreto o optando per l'attivazione dei nuovi corsi della classe magistrale in «Scienza dei materiali».

5. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 e del presente decreto.

6. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dai relativi decreti attuativi.

Art. 2.

1. Le università individuano, nei propri regolamenti didattici di ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interdipartimentali e interateneo per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto.

Art. 3.

1. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale a un altro, ovvero da un'università a un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
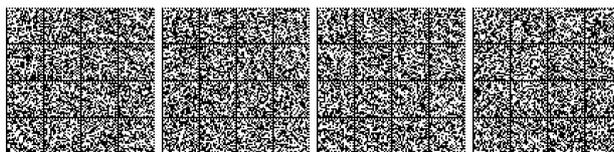
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato.

Art. 4.

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto n. 270 del 2004, i titoli di laurea magistrale in «Ingegneria dei materiali» con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe, assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a *curricula*, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9) e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 5.

1. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto, le eventuali modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili relativa alla classe dei corsi di laurea magistrale contenute nell'allegato al presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Ministro: MANFREDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 964

ALLEGATO

LM-53 Ingegneria dei materiali

Obiettivi formativi qualificanti

a) *Obiettivi culturali della classe*

I corsi della classe hanno come obiettivo quello di formare specialisti in ingegneria dei materiali, con approfondite conoscenze interdisciplinari e in grado di inserirsi nel mondo del lavoro in posizioni di responsabilità.

In particolare, i laureati magistrali nei corsi della classe devono:

- conoscere gli aspetti teorico-applicativi dell'ingegneria industriale e in modo approfondito quelli dell'ingegneria dei materiali, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi;
- conoscere aspetti teorico-applicativi della matematica, della chimica e della fisica degli stati condensati, ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere problemi che tipicamente richiedono un approccio interdisciplinare;
- possedere conoscenze e competenze utili alla progettazione delle proprietà dei materiali partendo dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono;
- avere padronanza del metodo scientifico di indagine e delle strumentazioni di laboratorio ed essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità;
- essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi;
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale e dell'etica professionale.

b) *Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe*

I percorsi formativi dei corsi di laurea magistrale della classe comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze avanzate nei campi:

- dei processi, del trattamento e delle tecnologie di sviluppo, produzione e trasformazione dei diversi materiali;
- del comportamento meccanico e delle proprietà strutturali e funzionali dei materiali;
- della progettazione di materiali, componenti e manufatti per applicazioni strutturali e funzionali;
- dell'impiego, anche in condizioni estreme, dei materiali, del loro degrado, protezione e ripristino, e degli aspetti concernenti il loro riciclo e riutilizzo a fine vita;
- della modellizzazione matematica del comportamento dei materiali e dei processi di trasformazione finalizzata alla loro investigazione e trattazione teorica;
- delle metodologie chimiche, fisiche, e ingegneristiche, con particolare riferimento alle correlazioni tra i vari livelli strutturali e le proprietà, alla caratterizzazione ed alla funzionalizzazione dei materiali e manufatti.

c) *Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe*

I laureati magistrali nei corsi della classe devono essere in grado di:

- dialogare efficacemente con esperti di specifici settori applicativi, comprendendo le necessità degli ambiti in cui si troveranno a operare e suggerendo soluzioni efficaci;
- operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti provenienti da settori diversi;
- mantenersi aggiornati sugli sviluppi delle scienze e tecnologie;
- comunicare efficacemente i risultati delle analisi condotte, in forma scritta e orale.

d) *Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe*

I laureati della classe trovano occupazione nel settore industriale con mansioni progettuali, direttive, organizzative, e gestionali, e presso Università ed Enti di ricerca nel campo dell'alta formazione e della ricerca. Inoltre svolgono attività anche come liberi professionisti o come lavoratori dipendenti nell'ambito di società di servizi e consulenza.

Gli ambiti tipici di attività sono quelli della ricerca e sviluppo di nuovi materiali, della progettazione avanzata e della produzione, dell'innovazione, della pianificazione, della programmazione e gestione di sistemi complessi, della qualificazione e diagnostica dei materiali presso aziende per lo sviluppo e la produzione dei materiali, nonché in laboratori di ricerca ed in enti pubblici e privati.

I laureati della classe possono accedere all'Ordine degli ingegneri, previo superamento dell'esame di stato e iscrizione all'albo, e svolgere le attività professionali previste dalla normativa vigente.

e) *Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe*

I laureati magistrali nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, a livello QCER B2 o superiore, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

f) *Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe*

Padronanza di nozioni e strumenti di base delle scienze matematiche, chimiche e fisiche, e conoscenze fondamentali nelle discipline caratterizzanti della presente classe.

g) *Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe*

La prova finale deve comprendere un'attività di progettazione o di ricerca, che dimostri la padronanza degli argomenti e degli strumenti, nonché la capacità di operare in modo autonomo.

h) *Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe*

I corsi di laurea magistrale della classe devono prevedere esercitazioni di laboratorio e/o attività progettuali autonome o in gruppo.

i) *Tirocini previsti per tutti i corsi della classe.*

I corsi della classe possono prevedere tirocini formativi, in Italia o all'estero, presso enti o istituti di ricerca, università, laboratori, aziende e/o amministrazioni pubbliche, anche nel quadro di accordi internazionali.

j) *Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche.*

Nessuna ulteriore indicazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI			
Attività formative caratterizzanti			
Ambito disciplinare	*Descrizione*	*Settori*	*CFU*
Chimica e fisica della materia	Chimica e fisica degli stati condensati, organizzazione e comportamento della materia su scala atomica e molecolare, tecniche di caratterizzazione e funzionalizzazione	CHIM/02 – Chimica fisica CHIM/03 – Chimica generale e inorganica CHIM/04 – Chimica industriale CHIM/05 – Scienza e tecnologia dei materiali polimerici CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/01 – Fisica sperimentale FIS/03 – Fisica della materia	
Ingegneria dei materiali	Correlazioni struttura □ proprietà, comportamento meccanico, proprietà strutturali e funzionali, progettazione di materiali e manufatti per applicazioni strutturali e funzionali, processi, trattamento e tecnologie di produzione, caratterizzazione, funzionalizzazione e trasformazione dei materiali, degrado, protezione e ripristino, riciclo e riuso	ICAR/08 – Scienza delle costruzioni ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione ING IND/21 – Metallurgia ING IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/23 – Chimica fisica applicata ING-IND/24 – Principi di ingegneria chimica ING IND/27 – Chimica industriale e tecnologica	35
Numero minimo di CFU riservati alle attività caratterizzanti			**45**

21A02383

DECRETO 24 marzo 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00350, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 719/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europei per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015–2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1º maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 – 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1º maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 – P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Letto l'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;
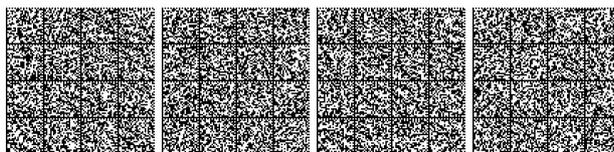
Visto infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con il quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015–2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 – Asse II – Azione *Cluster* (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015 – 2017» – Programma «Cooperazione pubblico – privato e ricerca industriale» – linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e Innovazione 2015-2017» – Programma «Cooperazione pubblico – privato e ricerca industriale» – linea «Ricerca Industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato d.d. n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le 12 aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziate per l'attuazione dell'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art. 13, comma 1 del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° giugno 2018, prot. n. 1384 come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 27 marzo 2019 prot. n. 603, di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Fabbrica intelligente» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Fabbrica intelligente» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 15 maggio 2020 prot. n. 7855 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad INVITALIA S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico – finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di INVITALIA S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Fabbrica intelligente» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00350 dal titolo «*INSPIRATION* - Processi e materiali per la fabbricazione additiva *laser* integrata e sostenibile» con nota del 12 marzo 2021 prot. n. 3932;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;
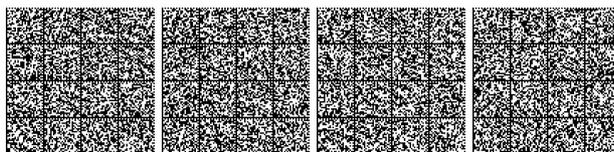
Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 24 marzo 2021 prot. n. 4608 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 inviata dall'amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Fabbrica Intelligente», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00350 dal titolo «*INSPIRATION* - Processi e materiali per la fabbricazione additiva *laser* integrata e sostenibile» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° marzo 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è il Consorzio per la ricerca e lo sviluppo delle applicazioni industriali del *laser* e del fascio elettronico e dell'ingegneria di processo, materiali, metodi e tecnologie di produzione (in breve Consorzio CALEF)» con sede legale c/o Centro ricerche Enea Trisaia - S.S. 106 Km 419+500 - Rotondella cap. 75026 (MT), P.I. 00672990777, nella persona del suo legale rappresentante Giuseppe Barbieri nato a Crotone (KR) il 12 dicembre 1972 C.F. BRBGPP72T17D122Y.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Allegato 1 al presente decreto – elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO – riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I codici unici di progetto (CUP) e i codici concessione RNA – COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato 4 - codici unici di progetto (CUP) e codici concessione RNA – COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° marzo 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 – 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 3.518.679,82 (tremilionicinquecentodiciottomilaseicentosettantanove/82), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art. 1 del d.d. n. 551 del 27 aprile 2020.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e codici unici di progetto e codici concessione RNA – COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario Seamthesis S.r.l. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1150

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

sito MIUR https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

21A02454

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 aprile 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Colli del Trasimeno a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2015, n. 955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2015, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini DOC Colli del Trasimeno ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini DOC Colli del Trasimeno, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini DOC Colli del Trasimeno, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela vini DOC Colli del Trasimeno può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini DOC Colli del Trasimeno richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno»;

Considerato che il Consorzio tutela vini DOC Colli del Trasimeno ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. 5022 del 13 aprile 2021 dall'Organismo di controllo 3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini DOC Colli del Trasimeno a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 9 gennaio 2015, n. 955, al Consorzio tutela vini DOC Colli del Trasimeno, con sede legale in Castiglione del Lago (PG), piazza Gramsci n. 1, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 9 gennaio 2015, n. 955, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2021

Il direttore generale: GERINI

21A02425

DECRETO 19 aprile 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario di tutela e valorizzazione del vino DOC Nardò a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Nardò».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 22704, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 86 del 13 aprile 2018, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario di tutela

e valorizzazione del vino DOC Nardò ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Nardò»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario di tutela e valorizzazione del vino DOC Nardò, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario di tutela e valorizzazione del vino DOC Nardò, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio volontario di tutela e valorizzazione del vino DOC Nardò può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario di tutela e valorizzazione del vino DOC Nardò richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Nardò»;

Considerato che il Consorzio volontario di tutela e valorizzazione del vino DOC Nardò ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Nardò». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. 11102/U del 15 aprile 2021 dall'autorità pubblica di controllo, la Camera di commercio di Lecce, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario di tutela e valorizzazione del vino DOC Nardò a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Nardò»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 22704, al Consorzio volontario di tutela e valorizzazione del vino DOC Nardò, con sede legale in Nardò (LE), via Alessandro Manzoni s.n., a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Nardò».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 22704, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2021

Il direttore generale: GERINI

21A02426

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 aprile 2021.

Scioglimento della «Nuova Aurelia. Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che in data 26 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che il 7 aprile 2020 sono state presentate le controdeduzioni da parte dell'ente per il tramite dell'avv. Riccardo Carlini dello studio legale Di Raimondo;
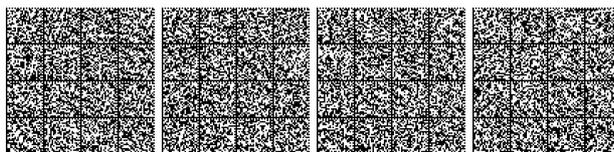
Visto che con nota del 4 agosto 2020 è stato dato seguito da parte dell'amministrazione alle controdeduzioni, le quali non sono state ritenute sufficienti a sospendere il procedimento;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 2 febbraio 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo U.NI.COOP. alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Prisco;

Decreta:

Art. 1.

La «Nuova Aurelia. Società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 14374431006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Prisco nato a Roma il 17 agosto 1970 (codice fiscale PRSNDR70M17H501M), e ivi domiciliato in via Nairobi, n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A02396

DECRETO 15 aprile 2021.

Scioglimento della «Nuova Italia 2012. Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Considerato che in data 10 luglio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Visto che in data 26 luglio 2019 la società ha presentato una memoria partecipativa con richiesta di interruzione dei termini per il deposito di una memoria difensiva, facendo altresì presente che il 16 luglio 2019 aveva richiesto l'accesso agli atti;

Considerato che il 7 ottobre 2019 l'amministrazione ha risposto alla nota del 26 luglio, inviando al contempo copia del verbale di mancata ispezione straordinaria del 20 aprile 2019;

Visto che il 14 ottobre 2019 lo studio del dott. Cavallo, per procura del legale rappresentante del sodalizio, ha inviato le proprie controdeduzioni;

Considerato che il 30 agosto 2020 è stato dato seguito alle stesse, non ritenendole utili ai fini della sospensione del procedimento;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 2 febbraio 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo U.NI.COOP. alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Prisco;

Decreta:

Art. 1.

La «Nuova Italia 2012. Società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 14139231006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Prisco nato a Roma il 17 agosto 1970 (codice fiscale PRSNDR70M17H501M), e ivi domiciliato in via Nairobi, n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A02397

DECRETO 15 aprile 2021.

Scioglimento della «Società cooperativa Nuova Italia 2012», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Considerato che in data 10 luglio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Viste le note del 16 luglio 2019 e del 26 luglio 2019 con le quali la società ha richiesto l'accesso agli atti, nonché la richiesta di interruzione dei termini per il deposito di una memoria difensiva;

Considerato che il 1° ottobre 2019 l'Amministrazione ha risposto alle suddette note con invio di una copia del verbale di mancata ispezione straordinaria;

Considerato che il 19 novembre 2019 lo studio legale Di Raimondo, per procura del legale rappresentante del sodalizio, ha presentato le controdeduzioni all'avvio del procedimento in parola;

Vista la nota del 20 agosto 2020 con la quale è stato dato seguito da parte dell'Amministrazione alle controdeduzioni, le quali non sono state ritenute sufficienti a sospendere il procedimento;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 2 febbraio 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo UN.I.COOP. alla quale il sodalizio risulta aderente e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo dell'avv. Sara Agostini;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Nuova Italia 2012» con sede in Roma (codice fiscale 11642501008), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), e domiciliata in Roma, via Angelo Fava n. 46/d.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A02398

DECRETO 15 aprile 2021.

Scioglimento della «Nuova Portamaggiore società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, nelle quali si evidenza che l'ente non persegue lo scopo mutualistico in quanto gli amministratori, attuali e pregressi, ricoprono cariche in altri sodalizi e società, in contrasto con gli aspetti della mutualità e dello scambio mutualistico e che gli stessi non hanno partecipato allo scambio mutualistico non svolgendo attività lavorativa all'interno della società, riscontrando altresì l'estraneità dei soci alla gestione sociale;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che in data 23 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che il 7 aprile 2020 sono state presentate le controdeduzioni da parte dell'ente per il tramite dell'avv. Riccardo Carlini dello studio legale Di Raimondo;

Vista la nota del 4 agosto 2020 con la quale è stato dato seguito da parte dell'Amministrazione alle controdeduzioni, le quali non sono state ritenute sufficienti a sospendere il procedimento;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 2 febbraio 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo U.NI.COOP. alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Gerardo Valentini;

Decreta:

Art. 1.

La «Nuova Portamaggiore società cooperativa in liquidazione» con sede in Roma (codice fiscale 12847291007), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gerardo Valentini nato a Balsorano (L'Aquila) l'11 agosto 1954 (codice fiscale VLNGRD54M11A603M), e domiciliato in Roma, via delle Cave di Pietralata n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A02399

DECRETO 15 aprile 2021.

Scioglimento della «Nuova Roma 2010. Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Considerato che in data 10 giugno 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Visto che in data 19 giugno 2019 il legale rappresentante dell'ente ha richiesto di prendere visione del verbale di mancata ispezione straordinaria del 30 maggio 2019, e che il 26 luglio 2019 è stata presentata una memoria partecipativa con la quale si richiedeva l'interruzione dei termini per il deposito di una memoria difensiva;

Considerato che in data 1° ottobre 2019 l'Amministrazione ha risposto alle precedenti note con l'invio del verbale di mancata ispezione straordinaria;

Considerato che il 10 ottobre 2019 lo studio legale Di Raimondo, ha inviato le proprie controdeduzioni, redatte dall'avv. Riccardo Carlini, per conto della società in questione;

Visto che con nota del 31 agosto 2020 è stato dato seguito da parte dell'Amministrazione alle controdeduzioni, le quali non sono state ritenute utili alla sospensione del procedimento;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 2 febbraio 2021, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo U.NI.COOP. alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Marcello Maugeri;

Decreta:

Art. 1.

La «Nuova Roma 2010. Società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 14140661001), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), e domiciliato in Roma, via Nairobi n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 aprile 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A02400

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 aprile 2021.

Rettifica dell'allegato alla determina n. 390/2021 del 6 aprile 2021, concernente la modifica della Nota AIFA 39 di cui alla determina AIFA n. 458/2020. (Determina n. DG/430/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina n. 390/2021 del 6 aprile 2021, concernente «Modifica della Nota AIFA 39 di cui alla determina AIFA n. 458/2020», il cui integrale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2021;

Considerato che occorre rettificare l'allegato alla determina suddetta;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica dell'allegato della determina n. 390/2021 del 6 aprile 2021

È rettificato, nei termini che seguono, l'allegato alla determina n. 390/2021 del 6 aprile 2021, concernente «Modifica della nota AIFA 39 di cui alla determina AIFA n. 458/2020», il cui integrale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 87 del 12 aprile 2021:

Dove è scritto:

Età di transizione

b) tutti gli altri soggetti con GHD devono essere rivalutati *(re-testing)* dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH e la terapia può essere proseguita se:

1) *deficit* di GH confermato con GH<6 μ/L dopo ipoglicemia insulinica (ITT)

2) *deficit* di GH confermato con GH<19 μ/L dopo GHRH+arginina.

Leggasi:

Età di transizione

b) tutti gli altri soggetti con GHD devono essere rivalutati *(re-testing)* dopo almeno un mese dalla sospensione del trattamento sostitutivo con rGH e la terapia può essere proseguita se:

1) *deficit* di GH confermato con GH<6 μg/L dopo ipoglicemia insulinica (ITT)

2) *deficit* di GH confermato con GH<19 μg/L dopo GHRH+arginina.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 aprile 2021

Il direttore generale
MAGRINI

21A02402

DETERMINA 27 aprile 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «COVID-19 Vaccine Janssen», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 49/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, di attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
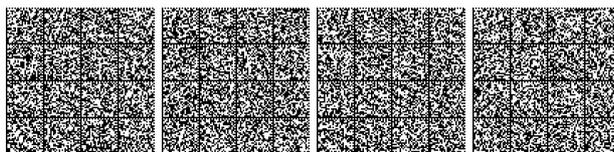
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-

braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata definita come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con il quale sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e la valutazione dei vaccini per il trattamento del COVID-19;

Vista la circolare del Ministero della salute del 4 giugno 2020 «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020, avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - dell'11 giugno 2020, n. 147;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

Visto il decreto-legge «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» approvato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il quale nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto-legge «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al 30 aprile 2021;

Visto il decreto-legge «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 96 del 23 aprile 2021, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al 31 luglio 2021;

Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità e dell'AIFA «Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»;

Visto il regolamento della Commissione 712/2012 di modifica del regolamento (CE) 1234/2008 del 24 novembre 2008 riguardante «La variazione dei termini per la adozione delle decisioni della Commissione per la autorizzazione alla immissione in commercio dei farmaci per uso umano»;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2977 del 22 aprile 2021 di approvazione della variazione EMEA/H/C/005737/IB/0002/G relativa al vaccino denominato COVID-19 Vaccine Janssen (Vaccino anti Covid 19 Ad26.COV2-S [ricombinante]);

Vista la istanza presentata dalla società Janssen-Cilag International NV, titolare del vaccino COVID-19 Vaccine Janssen (Vaccino anti Covid 19 Ad26.COV2-S [ricombinante]) in data 27 aprile 2021 (prot. n. SISF/UPC/51179/A), con la quale è stata richiesta la emissione della determina di autorizzazione all'immissione in commercio della confezione EU/1/20/1525/002 nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA nella seduta straordinaria tenutasi in data 26 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

COVID-19 Vaccine JANSSEN
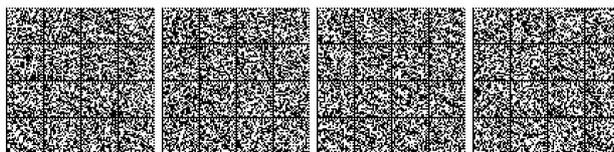
descritta in dettaglio nell'allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o alle limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012 convertito con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente determina entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2021

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

COVID-19 VACCINE JANSSEN.

Codice ATC - Principio attivo: J07BX03 Vaccino Anti-Covid-19 (Ad26.COV2-S [ricombinante]).

Titolare: Janssen-Cilag International N. V.

Cod. procedura EMEA/H/C/005737/IB/0002/G.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«COVID-19 Vaccine Janssen» è indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione della malattia da nuovo coronavirus (COVID-19), causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 18 anni.

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali..

Modo di somministrazione.

«COVID-19 Vaccine Janssen» è solo per iniezione intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide del braccio.

Non iniettare il vaccino per via intravascolare, endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o medicinali.

Per le precauzioni da prendere prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni sulla manipolazione e lo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1525/002 AIC: 049395027 /E In base 32: 1H3FBM - 0,5 ml - sospensione iniettabile - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 2,5 ml (5 dosi) - 20 flaconcini multidose (100 dosi).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

E. Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14-*bis* del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di confermare la coerenza del processo di produzione del prodotto finito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire dati aggiuntivi di comparabilità e di validazione.	30 settembre 2021 Report intermedio: 31 marzo 2021 Report intermedio: 19 aprile 2021 Report intermedio: 27 aprile 2021 Report intermedio: 31 maggio 2021
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza del vaccino anti-COVID-19 Ad26.COV2.S, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il report finale dello studio clinico per lo studio in cieco VAC31518COV3001 randomizzato, controllato con placebo.	31 dicembre 2023
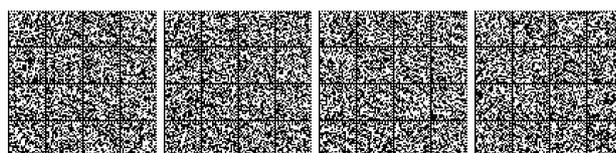
Rilascio ufficiale dei lotti.

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

21A02591

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 31 marzo 2021.

Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2021-2023, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 2/SEZAUT/2021/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 31 marzo 2021;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-*bis* del TUEL, così come introdotto dalla lettera *e)*, del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 106, comma 1, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha rinviato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Vista la delibera n. 18 del 7 ottobre 2020 della Sezione delle autonomie contenente le «Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto 13 gennaio 2021, con il quale il Ministro dell'interno ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto «sostegni»), recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», con il quale il Governo ha ulteriormente rinviato, al 30 aprile, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Considerato che la situazione determinata dall'emergenza sanitaria comporta effetti sulla programmazione degli enti locali che vanno oltre il disposto rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e, allo stato, è ancora in corso di definizione il complesso degli interventi e delle misure che possono avere incidenza al riguardo;
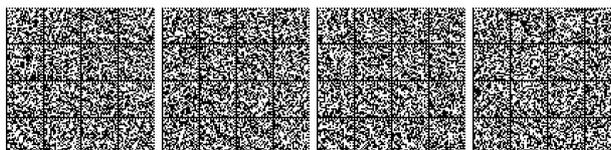
Vista l'esigenza di fornire agli enti locali utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 11448 del 16 marzo 2021 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, consigliere Rinieri Ferone;

Premesso:

1. Gli effetti indotti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 hanno interessato la finanza degli enti locali per l'esercizio 2020 a causa dei riflessi diretti ed indiretti sulle entrate, sulle spese, sullo sviluppo delle attività finalizzate agli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. Un'analisi compiuta della situazione potrà essere effettuata in sede di rendicontazione, tenendo conto dell'intervento statale diretto a conservarne la tenuta.

Un sostegno agli enti per limitare gli effetti della perdita di gettito, conseguente a specifiche misure, adottate in sede di decretazione d'urgenza, è stato assicurato dallo Stato attraverso disposizioni normative tese ad evitare pregiudizi agli equilibri di bilancio degli enti territoriali.

Una prima valutazione complessiva, in termini di congruenza, degli obiettivi della politica di sostegno finanziario emergenziale con i suddetti effetti della pandemia, potrà avvenire alla luce dei dati relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica che sarà rilevata, entro il 31 maggio 2021, con le modalità stabilite dall'art. 39, comma 2, decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall'art. 1, comma 830, lettera *a)*, legge n. 178/2020.

Per offrire indirizzi agli enti nell'affrontare le criticità di tale situazione emergenziale sotto il profilo finanziario e gestionale, questa Sezione con la delibera n. 18 del 2020 ha richiamato tempestivamente l'attenzione degli organi che compongono il sistema di controllo interno, al fine di rafforzare al massimo i processi di controllo.

Gli effetti delle misure statali di sostegno di cui si è detto, interesseranno, in larga parte, anche l'esercizio 2021, anche per effetto del trascinamento di componenti finanziarie positive, «non ordinarie», che pur in presenza di puntuali disposizioni che vincolano l'utilizzo delle stesse, possono creare, soprattutto nella contabilizzazione dei resti di amministrazione, un effetto di dissimulazione delle criticità strutturali; da qui l'esigenza di attente valutazioni circa l'impatto in prospettiva.

2. Per l'esercizio 2021, si registra una battuta d'arresto nel progressivo e graduale avvicinamento ai tempi fisiologici per l'approvazione del bilancio di previsione, che l'art. 151, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL, fissa al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. In tal senso, per l'approvazione del bilancio pluriennale 2021-2023 il decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021 aveva limitato la proroga al 31 marzo 2021, differita, poi, con il decreto «sostegni» al 30 aprile. Il percorso di normalizzazione, come noto, è stato interrotto dalla legislazione emergenziale che, per il 2020, aveva prorogato fino al 31 ottobre l'approvazione del precedente bilancio triennale (2020-2022).

La proroga al 30 giugno (decreto-legge n. 41/2021) del termine per il nuovo regime delle tariffe «TARI» e «TARI corrispettiva» e per l'approvazione del Piano economico finanziario (PEF), sospende, per il 2021, l'allineamento tra i termini di approvazione del bilancio e quelli della determinazione delle relative aliquote e tariffe. Tuttavia, al di là dell'eccezionalità del momento, resta fondamentale riportare il sistema di programmazione in tempi più prossimi all'inizio della gestione. In tal senso volgevano le previsioni dell'art. 138, decreto-legge n. 34/2020.

Il differimento dei termini, infatti, non risulta coerente con le linee poste dalla riforma dei sistemi contabili che tratteggiano un organico ciclo di bilancio, che connette la fase della programmazione a quella della gestione e della rendicontazione. Inoltre, una tardiva programmazione rende più difficoltoso l'esercizio delle funzioni di controllo sulle gestioni in quanto, per la fase di previsione dei bilanci, i riscontri sull'attività amministrativa non vengono strutturati su dati stabili e significativi nella prospettiva della programmazione annuale e triennale.

La persistenza di margini d'incertezza del quadro di riferimento normativo è alla base della prassi del differimento del termine di deliberazione dei bilanci, soprattutto per la stima delle risorse finanziarie disponibili e del loro impiego. A tale incertezza ha fatto da moltiplicatore l'emergenza sanitaria iniziata nel 2020, che ha dato luogo, da un lato, a misure per attenuare l'impatto sull'azione fiscale, dall'altro, all'emersione di fabbisogni di spesa corrente «necessitata», anche se di natura non permanente. Si tratta di eventi che hanno inciso decisamente sulla programmazione finanziaria e sulla relativa provvista delle risorse, cui si è provveduto, non solo con specifici ristori per le minori entrate e per le maggiori spese, oltre che con lo stanziamento di fondi a destinazione generale, ma anche attraverso misure derogatorie delle ordinarie regole di destinazione delle risorse secondo le caratteristiche tecniche e giuridiche peculiari di ogni entrata.

3. Sul piano della disciplina legislativa emergenziale va detto che oltre ai c.d. decreti «ristori», quattro consistenti interventi normativi, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 («Cura Italia»), decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («decreto rilancio»), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 («decreto agosto»), decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, hanno riguardato molteplici aspetti relativi alla gestione amministrativa e finanziaria degli enti locali. Sul versante delle entrate, hanno influito i provvedimenti di sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 dell'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67, decreto-legge 18/2020, come modificato dall'art. 151, comma 1, decreto-legge n. 34/2020) - non inciso dall'ulteriore differimento dei termini di notifica di cui all'art. 22-*bis* del decreto «milleproroghe» (decreto-legge n. 183/2020) che riguarda le sospensioni dell'art. 157, decreto-legge n. 34/2020 che non sono riferite agli enti territoriali - e la sospensione, dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68, comma 2, decreto-legge n. 18/2020 e sue successive modifiche). Inoltre, le esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo, la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno, la mancata
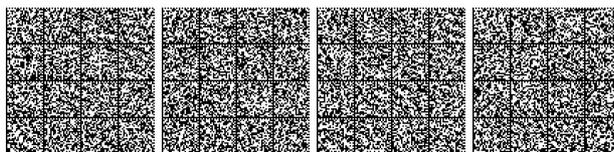
riscossione della TOSAP e dell'alternativo canone di concessione, hanno contratto il gettito tributario. Tali minori entrate, anche se compensate dai corrispondenti specifici ristori, potranno verosimilmente lasciare conseguenze sulla congruenza tra perdite stimate ed effettive e relative compensazioni. Si è trattato di effetti registrati, in modo diversificato, su specifiche basi imponibili, più evidenti su quella componente della capacità fiscale ascrivibile al gettito residuo, e cioè a quello delle entrate extratributarie, ma anche al gettito impositivo minore, che vanno monitorate nella prevedibile ripresa del funzionamento dei rapporti tributari sottostanti.

Le richiamate leggi hanno introdotto misure di flessibilità sulla gestione del bilancio, destinando a spesa corrente emergenziale - qualificata come spesa a «carattere non permanente» - risorse non di parte corrente, da poter coprire, in parziale deroga ai criteri di cui all'art. 187, comma 2, TUEL, con l'utilizzo dell'avanzo libero, nonché con i proventi da concessioni edilizie o da sanzioni in materia edilizia. Gli interventi concernenti la gestione del debito hanno accordato ampie facoltà di rinegoziazione e sospensione del pagamento della quota capitale, sia dei cosiddetti «mutui Mef», gestiti da Cassa depositi e prestiti (Cdp), (decreto «Cura Italia» art. 112, decreto-legge n. 18/2020), sia dei mutui bancari in scadenza nel 2020, (decreto «rilancio» art. 113, decreto-legge n. 34/2020), con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 204, comma 2, TUEL, e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge n. 448/2001. Tali misure si aggiungono a quelle di ristrutturazione del debito, di cui all'art. 39, decreto-legge n. 16/2019, intervenendo sui vecchi mutui con il meccanismo dell'accollo da parte dello Stato e del rimborso degli enti a condizioni molto meno onerose. In proposito, va ricordata l'importante novità introdotta dall'art. 1, comma 796, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) che restringe l'ambito degli atti che possono dare luogo ad indebitamento ai sensi dell'art. 119 Cost., escludendo le operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione del debito che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

Le anticipazioni di liquidità, alimentate per gli enti locali da uno stanziamento di 8 mld, (art. 116, decreto-legge n. 34/2020), hanno immesso ingenti risorse per favorire il pagamento dei debiti commerciali, utilizzabili anche per l'estinzione delle anticipazioni «brevi» previste dalla legge di bilancio 2020. L'esigenza di accelerazione del pagamento dei debiti era stata già considerata dalla legge n. 160/2019, che all'art. 1, comma 555, ha previsto, per gli anni 2020-2022, l'incremento del limite massimo di anticipazioni di tesoreria a 5 dodicesimi delle entrate correnti.

Le misure di cui al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 («decreto liquidità») hanno inteso garantire la continuità delle imprese, in un sistema segnato da una gravissima forma di crisi che ha investito il tessuto economico globale e che ha fatto avvertire la necessità di differire al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del «Codice della crisi d'impresa». Alcune misure interessano anche le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175/2016 per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del TUSP. In tale settore, verosimilmente, potranno emergere aspetti problematici connessi ai cogenti vincoli imposti agli enti locali in presenza di perdite delle aziende partecipate. In tema, vale segnalare che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), al comma 266, prevede la sospensione della disciplina codicistica concernente gli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale. In sostanza, con decisione dell'assemblea dei soci, è possibile sterilizzare per cinque anni le perdite dell'esercizio 2020, rinviando alla chiusura del bilancio 2025 le misure di ricostituzione del capitale. In tale contesto non potrà mancare un attento monitoraggio degli indicatori di rischio di crisi aziendale che dovranno sempre tenere conto del peso delle perdite sospese e sterilizzate sulla complessiva gestione economica dell'azienda.

Considerato:

4. La manovra di bilancio 2021 ha continuato ad alimentare la politica di sostegno ai bilanci degli enti, ma, allo stesso tempo, ha affievolito le misure derogatorie introdotte nella prima fase emergenziale, che sono state sopra ricordate.

Su un piano di osservazione più generale, la medesima legge, oltre agli interventi strutturali sulla consistenza delle risorse finanziarie correnti, come il potenziamento delle quote perequative del Fondo di solidarietà comunale (FSC) e l'incremento delle risorse destinate al rilancio del *welfare*, disciplina il graduale recupero alle spettanze comunali, sottoposte a tagli da parte del decreto-legge n. 66/2014, in materia di revisione della spesa, così come per le province e le città metropolitane, con l'istituzione di due fondi distinti rispetto al previgente Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR).

Tra i predetti interventi normativi, si ravvisano disposizioni che comportano un assestamento delle misure adottate in fase emergenziale, incrementando le risorse destinate a garantire l'esercizio delle funzioni degli enti territoriali ed estendendo il perimetro di utilizzo delle risorse alle perdite di gettito 2021 (commi 822-831). In tema di flessibilità della gestione finanziaria hanno trovato conferma solo talune delle deroghe, come la possibilità di svincolare specifiche quote di avanzo vincolato, oppure di utilizzare risorse da concessioni edilizie o sanzioni per violazioni in materia edilizia. Non sono state, invece, confermate altre misure quali l'utilizzo dell'avanzo libero per spesa corrente emergenziale, mentre restano fermi i limiti di legge all'utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo complessivo (art. 1, comma 898, legge n. 145/2018), salva l'eccezione di cui al comma 823 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021, per le risorse *ex* comma 822 stessa legge non utilizzate nell'esercizio di competenza e confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Resta anche confermata la disciplina previgente in materia di costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), nonché quello concernente l'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC), laddove ne ricorrano i presupposti di legge. Si tratta di importanti presidi agli equilibri di bilancio in un momento di «scuotimento degli andamenti ordinari».
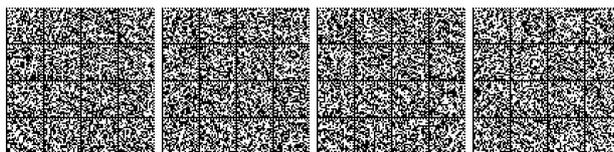
Ritenuto:

5. Per arginare gli effetti della situazione emergenziale sulle gestioni finanziarie, oltre agli interventi di «soccorso» sono state adottate altre misure accomunate dalla finalità di garantire liquidità per assicurare il regolare andamento dell'amministrazione anche attraverso la liberazione di risorse rispetto ai loro ordinari ambiti di impiego. In tal senso sono state rese disponibili risorse cospicue per anticipazioni di liquidità, per la sospensione del pagamento delle quote capitali dei ratei di mutuo e anche adottate misure come quelle di flessibilità nell'applicazione di talune regole contabili sulla destinazione senza vincoli delle risorse rivenienti da rinegoziazioni e ristrutturazioni dei mutui. Questi interventi, unitamente a quelli di flessibilizzazione già ricordati, hanno contribuito a creare spazi finanziari disponibili per far fronte alle necessità della spesa di competenza. È necessario considerare che si tratta di misure di copertura non a carattere strutturale che vanno a rimuovere alcune cautele poste a presidio dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione. Si tratta di conseguenze che possono assumere complessità negli esercizi futuri. Parimenti va preservata la sostenibilità finanziaria dell'impegno al rimborso della liquidità anticipata che, pur non essendo indebitamento in senso proprio, deve trovare copertura nelle risorse correnti. Le stesse considerazioni valgono per la riprogrammazione finanziaria necessaria per tenere conto, da un lato, dello spostamento in avanti di impegni già assunti nella struttura degli equilibri e, dall'altro, dell'esigenza di ricalibrare le stime di gettito per le modifiche che hanno interessato le basi imponibili e per la sospensione dell'attività fiscale degli enti, rinviata, a legislazione vigente, agli inizi di questo esercizio.

6. La chiusura in sicurezza dei bilanci 2020 rappresenta un solido punto di partenza per l'aggiornamento della programmazione finanziaria 2021-2023; inoltre sono da tenere in considerazione gli ulteriori, previsti, interventi di sostegno all'economia che si rifletteranno in una certa misura sul gettito fiscale degli enti locali al fine di salvaguardare la trama degli equilibri e l'ordinata gestione, tra questi anche la previsione dell'annullamento dei carichi tributari nei limiti previsti dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021 che potrebbe provocare nuovi disavanzi o incrementi di disavanzi. Anche al fine di garantire la maggiore speditezza nelle operazioni di certificazione e delle conseguenti regolazioni finanziarie è necessaria un'attenta ricognizione della effettiva consistenza del fabbisogno correlato alle perdite di gettito già compensate, e ciò anche a supporto dell'attendibilità delle previsioni di entrata. Meritano anche attenzione i riflessi sulla consistenza dello stanziamento in bilancio del FCDE, tenendo conto del trascinamento negli esercizi successivi degli effetti delle attività di accertamento sospese e rinviate. Inoltre, deve essere presidiato il rispetto delle regole che riguardano la richiesta e l'uso della liquidità anticipata, da calibrare anche in correlazione con l'esigenza di assicurare la tempestività dei pagamenti e la corretta contabilizzazione e procedimentalizzazione soprattutto nell'ipotesi di pagamento di debiti fuori bilancio.

7. Sul versante della spesa in conto capitale i consistenti flussi di risorse, sotto forma di contributi e di fondi per specifiche finalità, pongono la necessità di una gestione proficua nell'impiego delle stesse, e ciò sia per valorizzare le politiche pubbliche di sviluppo sia per l'auspicata spinta all'economia. Le misure per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali (ai quali è affidata in parte rilevante la ripresa del nostro sistema economico) possono contribuire a contrastare il depauperamento della dotazione di capitale fisso cui si è assistito nell'ultimo decennio, oltre che a colmare il divario infrastrutturale tra le diverse aree del Paese. In tale direzione muovono gli interventi di sostegno economico declinati anche con riferimento alla fase iniziale del processo - cioè quella della progettazione - delle spese per investimenti, per le quali sono destinate specifiche e consistenti risorse su fondi appositamente costituiti. Un sostegno che si manifesta anche nelle modifiche apportate al sistema di contabilità per una più snella operatività nella gestione della spesa per investimenti, consentendo la costituzione del FPV, per l'intero quadro economico, a partire dalle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, sia pure a precise condizioni rispetto alla possibilità di realizzazione dell'investimento. La corretta gestione della spesa per gli investimenti costituisce ora una priorità assoluta nelle politiche pubbliche nazionali, regionali e locali, nella prospettiva di risanamento dell'economia che punta a risultati ed obiettivi che non possono essere mancati.

Atteso che:

Nell'aggiornamento della programmazione triennale, il bilancio di previsione 2021-2023, deve privilegiare le seguenti «Linee di indirizzo»:

a) formulare la previsione delle entrate correnti tenendo conto delle rinnovate esenzioni, di imposte e di altri obblighi tributari, determinate dalla emergenza sanitaria e, allo stesso tempo, degli effetti della ripresa dell'attività degli uffici tributari. Vanno considerate, comunque, le misure di favore per il contribuente nell'assolvimento delle obbligazioni tributarie, quali le rateazioni ed altre agevolazioni;

b) assolvere correttamente gli obblighi di certificazione della perdita di gettito, al cui adempimento sono correlati effetti sostanziali e al cui inadempimento conseguono misure sanzionatorie;

c) costruire gli equilibri di bilancio considerando l'ordinaria composizione delle entrate correnti, al netto degli effetti dei ristori che, pur incidendo sul risultato di competenza, hanno natura di entrata straordinaria. Nel determinare lo stanziamento in bilancio del FCDE, oltre che le specifiche variazioni sulla composizione delle entrate, vanno prese in particolare considerazione le variazioni intervenute nella capacità di realizzazione dovute alle misure emergenziali sulla sospensione dei termini di accertamento e riscossione;

d) porre attenzione, ai fini degli equilibri di cassa, alla corretta stima delle previsioni di incasso, valutando con prudenza, i gettiti di competenza attesi, curando altresì l'adempimento degli obblighi di monitoraggio della cassa vincolata, sia per la parte corrente che per il conto capitale;
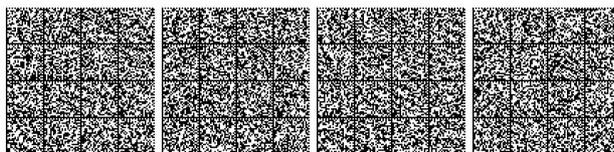
e) sostenere l'azione di efficientamento dei pagamenti, rivolgendo uno specifico indirizzo delle linee di politica gestionale alla eliminazione del debito pregresso, anche avvalendosi delle misure di incremento della liquidità. Estendere l'azione ai debiti fuori bilancio, procedendo tempestivamente al riconoscimento. Stanziare in bilancio, nel lato spesa, apposito accantonamento a Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), laddove ne sussistano i presupposti, tenendo conto degli indicatori della Piattaforma di certificazione dei crediti (PCC);

f) programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi, anche tenendo conto delle misure di semplificazione nella selezione delle offerte e nella scelta del contraente. Impiegare correttamente il FPV che, pur liberato dai limiti del vincolo di utilizzo, deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego. Lo sviluppo degli investimenti deve essere sostenuto da un'adeguata organizzazione e può anche avvalersi dell'utilizzo di moduli partenariali;

g) tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria sulle società a controllo pubblico, attraverso le quali avviene l'esternalizzazione dei servizi. È necessario monitorare le situazioni di criticità, che si riflettono sul capitale e sui bilanci di esercizio e valutare i possibili interventi nel contesto dei criteri fondamentali tracciati dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 14 del TUSP. Rilevano al riguardo le norme di flessibilità introdotte dalla legge di bilancio (comma 266) ed il regime temporaneo degli aiuti di Stato di cui al comma 627 e all'art. 54 del decreto-legge n. 34/2020, così come modificato dall'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge n. 41/2021.

La Corte, in questa sede, pur considerando le difficoltà del periodo emergenziale, ribadisce l'esigenza che si proceda nel percorso di miglioramento della qualità delle informazioni contenute nei bilanci degli enti che costituiscono una componente primaria del conto della pubblica amministrazione.

Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono chiamati ad effettuare le verifiche sugli evidenziati aspetti della gestione e a trasmettere la relazione al bilancio di previsione e l'annessa documentazione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Delibera:

1. di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante le «Linee di indirizzo», cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023;

2. di non procedere all'adozione del questionario annesso alle Linee guida enti locali sul bilancio di previsione 2021-2023.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 31 marzo 2021.

Il Presidente: CARLINO

Il relatore: FERONE

Depositata in segreteria il 12 aprile 2021

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI PREVISIONE 2021-2023 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.

1. Equilibri della parte corrente e gestione finanziaria.

La previsione delle entrate correnti deve tenere conto, da un lato, delle rinnovate esenzioni da imposte e da altri obblighi tributari, evenienze determinate dalla normativa emergenziale e, dall'altro, recepire gli effetti della ripresa dell'attività degli uffici tributari. In tale contesto vanno, comunque, considerate le misure di favore per il contribuente nell'assolvimento delle obbligazioni tributarie, quali le rateazioni ed altre agevolazioni ed anche la previsione dell'annullamento dei carichi tributari nei limiti previsti dall'art. 4, comma 4, decreto-legge 41 del 2021 che potrebbe provocare nuovi disavanzi o incrementi di disavanzi.

Il gettito dell'addizionale Irpef per il 2021, potrà risultare in riduzione rispetto al precedente esercizio nel quale la diminuzione del reddito potrebbe essere stata meno rilevante. Sarà necessario monitorare l'effettivo andamento imponibile tenendo conto della possibilità di effettuare l'accertamento convenzionale (punto 3.7.5 del principio 4/2).

Anche il gettito del nuovo canone patrimoniale che sostituisce precedenti cespiti di entrata (l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari) e a cui si affianca anche il c.d. canone mercatale potrebbe subire contrazioni, in quanto le categorie più colpite dalla crisi pandemica sono tra i principali destinatari.

All'adempimento degli obblighi di certificazione della perdita di gettito sono correlati significativi effetti sostanziali che incidono sulla gestione, per cui è necessario procedervi con particolare attenzione. Nella compilazione dei modelli «COVID-19 Spese» dovrà essere riportata la quota del Fondo pluriennale vincolato (FPV) di spesa di parte corrente o conto capitale costituita in sede di riaccertamento ordinario delle spese impegnate e finanziate dalle risorse di cui agli articoli 106 del decreto-legge n. 34/2020 e 39 del decreto-legge n. 104/2020, così come dovrà essere posta la necessaria attenzione nell'indicare la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) nel bilancio 2020 rispetto al 2019, relativamente alle diminuzioni delle entrate (o minori entrate) proprie coperte dai «ristori» previsti dalle norme appena ricordate.

La possibilità di utilizzare il surplus delle risorse del c.d. «Fondone» nel 2021, anche tramite l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2021-2023, passa attraverso un'oculata rendicontazione delle minori entrate e delle maggiori spese dovute alla crisi pandemica indicate nell'apposita certificazione in scadenza al 31 maggio 2021.

Le certificazioni rese dagli organi di revisione devono trovare piena coerenza con l'evidenza della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, anche tenendo conto, distintamente, di eventuali vincoli per ristori specifici di spesa. La stessa avvertenza riguarda gli ulteriori fondi messi a disposizione per la medesima finalità dall'art. 1, comma 822, della «Legge di Bilancio» 2021 (legge n. 178/2020), come integrati dalle ulteriori misure adottate dal decreto «sostegni» che saranno oggetto di un'analoga certificazione riferita al 2021, da trasmettere entro il 31 maggio 2022. In tali termini la rendicontazione dei fondi Covid-19 (2020-2021) ha carattere biennale e l'eventuale obbligo di re-

stituzione delle somme non utilizzate viene posticipato agli esiti della certificazione 2021. Nell'impiego di questi fondi non deve mai essere trascurato il fine di mettere in sicurezza i bilanci degli enti, che dovranno adottare le misure di sostegno della propria comunità garantendo la tenuta degli equilibri gestionali e finanziari.

Nella costruzione degli equilibri di bilancio bisogna tenere conto del fatto che l'indicatore di equilibrio del programma finanziario non è sufficientemente comprovato dal risultato di competenza, mentre emerge con maggiore chiarezza nell'equilibrio di bilancio (w2 del prospetto degli equilibri). In virtù di questa cautela nella programmazione 2021-2023, dovrà essere considerata l'ordinaria composizione delle entrate correnti al netto degli effetti dei ristori che, pur incidendo sul risultato di competenza, hanno natura di entrata straordinaria. La determinazione dello stanziamento in bilancio del FCDE dovrà considerare, oltre che le specifiche variazioni della composizione delle entrate sopra ricordate, anche e, soprattutto, quelle intervenute sulla capacità di realizzazione delle entrate. L'effettiva consistenza del fondo non deve essere sottostimata in quanto ciò potrebbe comportare illusori effetti migliorativi del risultato di amministrazione. Anche le passività potenziali devono essere oggetto di attenta e proporzionata stima, considerando il livello di incertezza che caratterizza le previsioni di questo esercizio, ma senza sterilizzare spazi di spesa non coerenti con il livello di prudenza necessario.

L'intervenuta proroga al 30 giugno (decreto-legge n. 41/2021) del termine per il nuovo regime delle tariffe «TARI» e «TARI corrispettiva» e per l'approvazione del Piano economico finanziario (PEF), non esenta gli enti dalla definizione di un sistema tariffario - coerente con la formulazione del PEF - che tenga conto delle novità introdotte da ARERA e non esponga l'ente a squilibri finanziari, considerata la consistenza dei costi di erogazione del servizio. L'eventuale politica di agevolazioni «TARI/TARI corrispettiva» per l'emergenza Covid-19 dovrà tenere conto delle regole previste per la certificazione di cui al punto precedente.

La spesa corrente dovrà essere ricondotta nell'alveo degli ordinari fabbisogni, con le sole eccezioni autorizzate dalla legislazione emergenziale e dovrà trovare copertura nei termini di cui all'art. 162, comma 6, del Tuel, anche in questo caso, con le sole eccezioni previste dalla legge di bilancio. In particolare, nell'uniformare ai nuovi vincoli la spesa per il personale sarà necessario garantire il mantenimento degli equilibri pluriennali oggetto di asseverazione da parte degli organi di revisione.

2. Previsioni di cassa - Tempi di pagamento e fondo garanzia debiti commerciali.

L'obbligo di formare le previsioni di cassa per la prima annualità di bilancio degli enti locali è stato reintrodotto dopo la riforma recata dal decreto legislativo n. 118/2011; si tratta di un adempimento rilevante e non meramente formale.

Il rispetto di tale norma non può essere assolto attraverso semplificazioni computistiche, quale la semplice sommatoria dei residui alla competenza, in quanto ciò disattenderebbe i postulati di veridicità e attendibilità, presupponendo la certa realizzazione di tutti i crediti e di tutti i debiti nella prima annualità del bilancio. Inoltre, non sarebbe rilevabile il parametro di deficitarietà afferente «l'incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente». Nelle precedenti delibere di orientamento (in particolare, la n. 9/2016 e la n. 24/2016) della sezione delle autonomie sono state fornite indicazioni al riguardo.

A tal proposito, anche il punto 9.4 del Principio applicato concernente la programmazione di bilancio - Allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, dedicato alla struttura del bilancio di previsione finanziario - precisa che «Se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente riscosse e pagate nell'esercizio, le previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e non si dovrebbero formare residui attivi e passivi. Considerato che le obbligazioni scadute possono non essere riscosse e pagate, a causa di ritardi nell'esecuzione di quanto dovuto, gli stanziamenti di competenza possono essere diversi dagli stanziamenti di cassa. Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in c/residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili».

Lo stesso Principio richiede che l'analisi strategica contenga l'approfondimento «degli equilibri della situazione corrente e generale del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa» (punto 8.1, n. 1, lettera *i)* e la Sezione operativa deve contenere, per ogni programma, «La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica» (punto 8.2, Parte 2, quinto capoverso, terzo puntatore).

Le previsioni di cassa delle entrate vanno circoscritte, limitatamente ai crediti (tanto a residui, quanto a competenza) che si prevede verranno riscossi nell'esercizio di competenza, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente, e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile.

La previsione di cassa delle entrate che presentano un certo grado d'inesigibilità non dovrà eccedere la media delle riscossioni degli ultimi esercizi.

Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andrà sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al pagamento per singola unità elementare del bilancio o del Piano esecutivo di gestione (PEG), in modo da garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata e di spesa; considerato che le previsioni di uscita non possono eccedere le previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva di cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ciò conferisce attendibilità al documento di programmazione finanziaria a tutela degli equilibri effettivi, imponendo all'ente di ricondurre la spesa corrente alla sua effettiva potenzialità, evitando di spendere più di quanto si realizzi.

Ai fini della corretta determinazione del fondo di cassa andrà operata la distinzione tra entrate libere ed entrate vincolate, sia di parte corrente che di parte capitale. Tale ripartizione è operata all'inizio dell'esercizio con la determinazione del responsabile del servizio finanziario, da comunicarsi formalmente al tesoriere, che definisce l'importo della cassa vincolata al primo gennaio di ciascun anno in ossequio dell'obbligo contenuto al punto 10.6 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

Nel corso della gestione, ai sensi dell'art. 209, comma 3-*bis*, del TUEL, il tesoriere terrà contabilmente distinti gli incassi da entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse, mentre l'ente, ai sensi dell'art. 180, comma 3, lettera *d)* del medesimo decreto, indicherà al tesoriere, negli ordinativi d'incasso, l'eventuale natura vincolata delle entrate.

I controlli dell'organo di revisione sugli effettivi equilibri di cassa, nel corso della gestione, devono estendersi ai rapporti tra ente e tesoriere, da svolgersi in coerenza con l'art. 195 del TUEL che disciplina le modalità di utilizzo, in termini di cassa, dei fondi vincolati. In tale contesto deve essere garantita la provvista finanziaria necessaria a colmare la temporanea esigenza di liquidità scaturente dallo sfasamento temporale tra i flussi di entrata e quelli di spesa (*cfr.* Corte costituzionale n. 188/2014), insieme al ricorso alle anticipazioni di tesoreria, disciplinate dal successivo art. 222 del medesimo decreto.

La reiterabilità delle richieste ed il limite quantitativo sono fattori che incidono sulla regolarità della gestione (*cfr.* delibera di questa Sezione n. 23/2014/QMIG), infatti, se considerato adeguatamente, si impedisce di autorizzare spese, di fatto, prive di copertura finanziaria effettiva.

L'impiego di detti strumenti di liquidità momentanea non deve, infatti, comportare effetti espansivi della spesa di competenza e non rappresentare il sintomo di un cronico deficit di cassa dipendente dalla sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilità.

In tal modo, le previsioni di cassa contenute nella parte «spesa» del bilancio avranno l'effetto di limitare anche la spesa di competenza, costituendo un preciso riferimento autorizzatorio per il responsabile del procedimento allorché adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa.

L'art. 183, comma 8, del TUEL (norma già presente nel predetto art. 9, decreto-legge n. 78/2009), al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, prevede «l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio» e con le regole di finanza pubblica (pareggio di bilancio). Si tratta di una circostanza da attestare nel corpo della determina di spesa.

La corretta definizione delle previsioni di cassa concorre all'obiettivo di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti da realizzarsi anche utilizzando le misure organizzative previste dall'art. 9, decreto-legge n. 78/2009 ed evitare il pagamento d'interessi di mora, nonché per la verifica della sussistenza dell'obbligo della costituzione di apposito accantonamento in bilancio del fondo garanzia dei debiti commerciali contemplata dall'art. 1, comma 859, legge 30 dicembre 2018, n. 145 imposto agli enti che, nell'anno precedente, presentano un valore oltre soglia dell'indicatore di ritardo dei pagamenti e non hanno ridotto lo stock di debito commerciale.
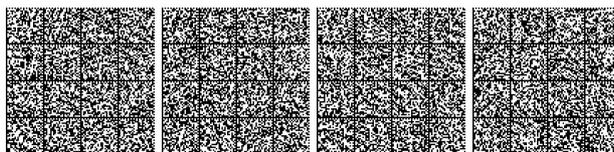
L'obiettivo di favorire il pagamento tempestivo e completo dei debiti commerciali costituisce, già da alcuni anni, una priorità della politica economica del Paese, puntando al graduale riallineamento della cassa alla competenza. Per favorire il pagamento dei debiti commerciali esigibili al 31 dicembre 2019, nonché i debiti fuori bilancio, previamente riconosciuti e l'estinzione delle anticipazioni «brevi» previste dalla legge di bilancio 2020, sono stati destinati ulteriori stanziamenti (art. 116, decreto-legge 34/2020) di 8 md per gli enti locali. Gli uffici di ragioneria e gli organi di revisione devono verificare gli effetti dell'utilizzo della liquidità sulla situazione debitoria, accertando che il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili avvenga nei trenta giorni successivi all'erogazione. È anche da verificare l'allineamento delle risultanze contabili dell'ente con la banca dati della piattaforma di certificazione dei crediti. Lo scopo delle anticipazioni di liquidità è quello di consentire il pagamento di spese già fornite di copertura in bilancio, pertanto in sede di riaccertamento è necessario verificare se permanga l'esigibilità dei crediti «incagliati» che hanno reso necessaria l'anticipazione di liquidità, ovvero sussistano i presupposti per la cancellazione. Tale riscontro è necessario per verificare gli effetti della cancellazione dei residui passivi, evitando conseguenze improprie sul risultato di amministrazione che ne risulta migliorato. Al riguardo è anche da considerare il fatto che la quota del risultato accantonata nel FAL è applicabile anche dagli enti in disavanzo d'amministrazione, secondo l'espressa previsione dell'art. 116, decreto-legge n. 34/2020. In definitiva una non corretta sequenza degli adempimenti fin qui considerati potrebbe provocare un «*vulnus*» nella costruzione degli equilibri nel bilancio di previsione.

3. Il ciclo finanziario e il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici.

Le politiche di sviluppo economico in atto hanno creato ampie disponibilità di spesa che richiedono agli enti un consistente sforzo per conseguire un tempestivo e proficuo impiego, superando i rallentamenti nella dinamica della spesa di investimento sinora riscontrati.

I tempi scanditi dal «Dispositivo europeo di ripresa e resilienza» prevedono a partire dalla fine dell'estate, l'apertura dei primi «cantieri». Sul versante operativo della gestione della spesa in conto capitale, è necessario tenere presente le differenti necessità organizzative che si impongono, a seconda dell'importanza dell'opera e dei lavori da realizzare. Soprattutto per gli enti di minori dimensioni, potrebbero essere valorizzati i compiti di supporto che la legge n. 56/2014 assegna alle province, per mettere in sinergia risorse e per migliorare la capacità sia di progettazione e di acquisizione di risorse, così come di realizzazione gestione e rendicontazione.

Per il potenziamento delle dinamiche degli investimenti può essere intensificato l'impiego degli strumenti del partenariato, facilitato dopo la recente approvazione da parte del Ministero dell'economia e dell'Autorità anticorruzione del «modello-*standard*» del «contratto tipo» per le operazioni di partenariato, con l'obiettivo, soprattutto, di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture.

Il principio di massima applicazione delle deroghe previste dal decreto semplificazione (decreto-legge n. 76/2020) ha favorito una ripresa della spesa per investimenti. L'introduzione delle regole di semplificazione con la legislazione di emergenza 2020 ha mirato, innanzitutto, all'obiettivo di semplificare quella spesa emergenziale diffusa e non programmata, per cui il ricorso a tali deroghe, in particolare per gli appalti di importi contenuti, ha rappresentato e rappresenta una scelta di efficientamento necessaria.

Nell'ambito degli strumenti offerti dalla contabilità degli enti locali è necessario monitorare il bilanciamento tra le fonti di finanziamento impiegate e la spesa in conto capitale e di investimento, a salvaguardia degli equilibri finanziari dei bilanci e della sostenibilità del debito.

A tale riguardo questa Corte, in riferimento al nuovo vincolo di finanza pubblica (*ex* art. 1 - commi da 819 a 830 - legge 145/2018 - circolare RGS n. 3/2019), ha sottolineato come «Trattasi di una semplificazione di rilievo che, comportando il superamento del «doppio binario» pareggio-equilibri, consente di leggere in maniera piana i principali effetti del ciclo di bilancio scandito dall'acquisizione delle risorse e dal loro utilizzo nell'esercizio di competenza e nella corretta programmazione delle annualità successive» (Corte dei conti - Sezione delle autonomie - delibera n. 19/2019).

Nel richiamato bilanciamento tra le fonti di finanziamento e la spesa in conto capitale e di investimento, assumono un ruolo fondamentale le fasi di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici.

La funzione irrinunciabile di questa fase è confermata dalla rilevanza che il legislatore attribuisce al cronoprogramma. Le fasi che ne caratterizzano l'elaborazione sono sostanzialmente tre: la stima del fabbisogno finanziario, la scomposizione in fasi del lavoro previsto, la definizione dei tempi di realizzazione.

Un adeguato cronoprogramma deve consentire di collegare sistematicamente il ciclo finanziario con il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici e deve quindi attivare il procedimento di programmazione e controllo su tutti i transiti materiali ed economico-finanziari, nonché sui tempi di attraversamento tra le varie fasi (progettazione, bando di gara, aggiudicazione, contrattualizzazione ecc.), che conducono, in un arco temporale stabilito, alla concreta realizzazione dell'opera pubblica.

In questa prospettiva, va richiamata l'attenzione sulla proroga, anche per il 2021, dell'art. 1, comma 4, decreto-legge n. 32/2019 che, nell'ambito delle misure volte a velocizzare i lavori pubblici, consente ai soggetti attuatori di affidare incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva anche in assenza delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dell'opera nella sua interezza. Per le opere progettate in forza di tale disposizione, alle quali è accordata una priorità ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti, la quantificazione della spesa è rinviata a successive operazioni di variazioni del bilancio in corso di gestione con inevitabili ricadute sugli equilibri. Per questa ragione è necessaria una appropriata ponderazione nell'avviare iniziative del genere.

Sul piano generale è sempre utile richiamare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni) - paragrafo 5.3.1, che prevede in sintesi: «Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa ...*omissis*... È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare».

Le necessarie correlazioni tra il fondo pluriennale vincolato e lo sviluppo del programma di spesa sono state evidenziate nella delibera della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 19/2019 di cui si confermano gli orientamenti, come per le precedenti deliberazioni 4/2015 - 32/2015 - 9/2016 - 14/2017, che affrontano, tra gli altri, i temi del Fondo pluriennale vincolato e del cronoprogramma.

Le rilevanti modifiche apportate al principio contabile (allegato n. 4/2) con decreto ministeriale del 1° marzo 2019, in applicazione dell'art. 1, commi 909-911, della legge n. 145/2018, disciplinano la conservazione nel fondo pluriennale vincolato delle somme relative al livello minimo di progettazione (punto 5.4.8 del principio contabile - allegato n. 4.2) e ribadiscono la regola della conferma nel fondo determinato a rendiconto delle risorse non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento.

L'interruzione o il ritardo nel ciclo tecnico della progettazione comporta la cancellazione del fondo pluriennale vincolato nel ciclo finanziario ed evidenzia problemi organizzativi e di controllo nel programma di spesa.

Per quanto riguarda la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate - punto 5.4.9 del principio contabile, allegato n. 4.2 - (Sezione delle autonomie deliberazione n. 19/2019, cit.), si richiama l'attenzione sulla verifica della sussistenza delle «condizioni presupposto» per conservare il fondo pluriennale. Al riguardo vanno esaminati alcuni aspetti endo-procedimentali necessari per il mantenimento della continuità dello sviluppo del programma dell'investimento e del relativo procedimento amministrativo, sia per il ciclo tecnico sia per quello economico-finanziario.

La vigilanza sulla prosecuzione, «senza soluzione di continuità», di tutte le attività nel ciclo tecnico e che riguardano sia le fasi di progettazione, sia le fasi di esecuzione dell'opera o lavoro pubblico, comporta una sinergia tra gli uffici tecnici e dei lavori pubblici con il servizio economico-finanziario. Si tratta di facilitare lo svolgimento del procedimento amministrativo complessivo, ai fini di realizzare l'obiettivo della tempestività nell'impiego delle risorse e il conseguente rispetto dei tempi programmati.
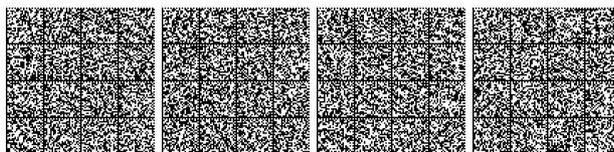
Il primo aspetto riguarda la «prenotazione della spesa» (paragrafo 5.4.11) sia per le gare formalmente indette, sia per il quadro economico dell'opera, in assenza della quale non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

La prenotazione, oltre a dare una finalizzazione alla copertura finanziaria e a renderla credibile e non arbitraria (*ex plurimis* - sentenze Corte costituzionale n. 18 del 2013, n. 192, n. 131, n. 115, n. 70 del 2012), la scolpisce nel bilancio autorizzatorio e nella gestione finanziaria.

Nell'ottica della finalità di assicurare tempestività e celerità alla spesa in conto capitale, in un contesto di concomitante controllo di andamento, risulta necessario individuare alcuni aspetti della gestione finanziaria che devono essere monitorati e valutati.

Il primo riguarda l'importanza della predisposizione del pre-consuntivo, in quanto il quadro aggiornato del «risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'ultimo esercizio chiuso» rappresenta un momento di conoscenza e di governo dei conti dell'ente, necessario per l'adeguamento immediato del bilancio di previsione in gestione alle risultanze, anche se presunte, dell'esercizio precedente.

Nel caso, non auspicabile, di ritardo nell'approvazione del preventivo, per la continua salvaguardia degli equilibri finanziari della gestione in esercizio provvisorio per la gestione annuale e pluriennale della spesa di investimento (vedi «ciclo di bilancio» *ex* delibera Sezione delle autonomie n. 19/2019 cit.) è necessario eseguire l'analisi del risultato d'amministrazione presunto risultante dal pre-consuntivo, in particolare per la componente vincolata.

Nel caso in cui tale quota del risultato risulti rilevante, si dovranno analizzare le ragioni che stanno alla base del mancato utilizzo di risorse acquisite destinate alla spesa in conto capitale nella loro diversa fonte d'origine, verificando anche lo stato di avanzamento dei programmi e progetti della spesa di investimento (Principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1 - paragrafo 4.2 - lettera *a)*.

Nel contempo si darà attuazione a tutti gli strumenti a disposizione per programmarne e prevederne l'immediato reimpiego, anche in esercizio provvisorio (art. 187, comma 3-*quater* - TUEL, paragrafo 8.11 principio contabile applicato allegato n. 4/2): ciò consente la velocizzazione della spesa di investimento soprattutto se finanziata da trasferimenti dell'Unione europea, dello Stato o della Regione o, in casi particolari da motivare, da indebitamento e da avanzo di amministrazione. Una innovata visione del pre-rendiconto deve consentire di dare flessibilità al reimpiego di fondi sia vincolati, sia accantonati (art. 187, commi 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies* - Principio contabile applicato contabilità finanziaria cit.).

Un ammontare delle reimputazioni elevato dimostra un rallentamento nello sviluppo dei programmi di investimento dovuto a carente programmazione finanziaria, al mancato rispetto della competenza finanziaria e ad autorizzazioni di spesa di bilancio non attuate. Nel caso di reimputazione contestuale di entrata e di spesa si può trattare di ritardato impiego di contributi a rendicontazione e indebitamento flessibile.

Il monitoraggio del ciclo tecnico e del ciclo finanziario della spesa di investimento deve utilizzare, in modo adeguato, tali «indicatori» di andamento gestionale per garantire attendibilità e veridicità alla previsione e alla realizzazione nel ciclo di bilancio (Sentenze Corte costituzionale - *ex multis* - 250/2013 - 88/2014 - 184/2016 - 247/2017 - 101/2018 - 18/2019).

4. Organismi partecipati e società a controllo pubblico.

L'emergenza sanitaria ha determinato situazioni di criticità anche nella gestione delle società a controllo pubblico e degli organismi partecipati, che vanno affrontate, monitorate e, auspicabilmente, risolte senza trascurare il contesto dei criteri fondamentali tracciati dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 14, decreto legislativo n. 175/2016 (TUSP), tenendo presente le norme di flessibilità introdotte dalla legge di bilancio 2021 (comma 266), nonché il regime temporaneo degli aiuti di Stato. A tale riguardo rileva il comma 627 che conforma detto regime al «quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia», con riferimento alle modalità di intervento di sostegno da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché le modifiche intervenute con il decreto-legge n. 41/2021.

Questa Sezione nella delibera n. 18/SEZAUT/2020/INPR, concernente le «Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19», ha rilevato che l'ampia legislazione d'urgenza «ha introdotto una serie di disposizioni ispirate al principio conservativo, laddove il disequilibrio dell'impresa pubblica fosse legato, non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali». In tale ottica vanno considerate le deroghe, in termini di continuità aziendale per i bilanci di esercizio 2020 (*ex* art. 2423-*bis* del codice civile), mentre restano fermi l'obbligo di accantonamento per perdite delle società partecipate e l'operatività del meccanismo di «monitoraggio e precoce emersione della crisi» introdotto per le sole società a controllo pubblico dal TUSP.

L'organo amministrativo della società controllata, anche alla luce del principio conservativo posto dalle disposizioni emergenziali, pur in presenza dell'emersione di «indicatori di crisi aziendale», può avviare una fase interlocutoria con una gestione conservativa delle aziende. Tale linea di condotta risulta compatibile con le attività preventive di controllo e di valutazione del rischio di crisi aziendale *ex* art. 6, comma 2, TUSP, solo quando lo squilibrio rilevato non sia riconducibile a fattori antecedenti l'emergenza pandemica e dunque strutturali dell'impresa pubblica.

In altri termini, la situazione emergenziale, può giustificare, sulla base di adeguata motivazione, l'ampliamento dell'orizzonte temporale per l'adozione dei provvedimenti «adeguati» richiesti dall'art. 14 del TUSP, restando, comunque, improcrastinabile l'assunzione delle possibili iniziative in favore della salvaguardia degli equilibri di bilancio, a garanzia della continuità dei servizi pubblici d'interesse generale, mediante la predisposizione di piani di risanamento idonei a sostenere il sistema socio-economico territoriale.

L'ente deve incoraggiare gli amministratori (dell'organismo partecipato e/o controllato e/o finanziato) a privilegiare l'adozione di condotte attive in funzione della salvaguardia della continuità aziendale.

L'organo di revisione, a sua volta, sarà chiamato a verificare che l'ente, nel confronto con l'organo amministrativo, abbia appurato che le determinazioni conseguenti alle previsioni dall'art. 14 del TUSP siano coerenti rispetto alle cause dello squilibrio eventualmente riscontrato e, in particolare, alla riconducibilità o meno delle predette cause all'effetto contingente indotto dalla situazione pandemica.

Nella medesima ottica, vanno considerate le disposizioni introdotte, da ultimo, con la legge di bilancio volte a garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza, con interventi intesi a sterilizzare gli effetti sul capitale societario e a consentire forme di soccorso finanziario entro il quadro temporaneo della disciplina degli aiuti di Stato.

Sotto il primo profilo, l'attenzione è rivolta alle disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale, introdotte dal comma 266, legge n. 178/2020, che sostituisce integralmente il testo dell'art. 6, decreto-legge n. 23/2020 (decreto-legge «Liquidità»), ampliandone l'ambito di applicazione ed introducendo la proroga al quinto esercizio successivo degli obblighi di riduzione del capitale sociale derivanti dal realizzo di perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, nonché l'operatività delle eventuali cause di scioglimento verificatesi nello stesso anno.

Per l'effetto, vengono temporaneamente disapplicati gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Il riferimento «all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» consente evidentemente di estendere la fattispecie anche alle società il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare. Vengono, inoltre, previsti obblighi informativi, in quanto per tutto il periodo di disapplicazione, le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

In applicazione di tale ultima disposizione, l'organo di revisione dovrà verificare che l'ente socio dia impulso alla società affinché questa assicuri una contabilizzazione trasparente, al fine di consentire ai terzi di verificare l'incidenza delle perdite 2020 sul risultato complessivo di gestione e, quindi, di valutare, al netto dell'impatto negativo originato dal Covid, il reale stato di salute dalla società.

L'ente pubblico alla luce del fine istituzionale che deve orientare le scelte gestionali da imprimere alla controllata, pur in presenza della facoltà di posticipare sull'orizzonte quinquennale i provvedimenti di ricapitalizzazione o messa in stato di liquidazione, potrà definire un'anticipazione di dette determinazioni, in modo che, ricorrendone gli ordinari presupposti di legge, la società deliberi, comunque, una ricapitalizzazione ovvero l'apertura della fase di liquidazione.

In tal senso vanno privilegiate condotte attive, assumendo consapevolmente la decisione di avvalersi del regime di favore introdotto dalla norma, eventualmente, motivando le ragioni alla base della scelta (giustificabile in presenza di un effettivo nesso causale tra stato di sottocapitalizzazione o scioglimento e perdite da Covid-19).
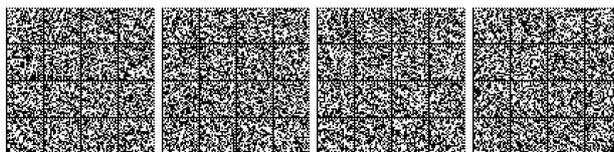
Tenendo conto del regime temporaneo approvato dalla Commissione europea (SA.57021), la legge di bilancio è intervenuta (comma 627) sulla cornice normativa che circoscrive la facoltà degli enti territoriali di adottare regimi di aiuti alle imprese, modificando alcuni elementi per la loro concessione e differendone i termini al 30 giugno 2021 o entro la successiva data eventualmente fissata dalla Commissione europea.

Gli enti - a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti d'indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo massimali e modalità definiti dal «*Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*» - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», di cui agli articoli da 54 a 62 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. «Decreto Rilancio»), così come modificati dall'art. 28 del decreto sostegni.

Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione di un'«impresa in difficoltà», condizione che si profila quando sono soddisfatti determinati presupposti.

Va, comunque, considerato che la disciplina del «Quadro Temporaneo» è volta a garantire che le misure di sostegno nazionali supportino in modo efficace le imprese colpite dalla pandemia, evitando però indebite distorsioni del mercato interno e garantendo la parità di condizioni tra operatori economici. Pertanto, l'accesso alla disciplina degli aiuti non può essere attuato in virtù di un meccanismo di erogazione automatica, posto che le diverse misure derogatorie a favore delle società colpite dagli effetti della pandemia, devono essere sempre adottate a seguito di specifiche valutazioni in concreto e sorrette da adeguata motivazione.

A tal fine, occorrerà appurare che la flessione dei ricavi dell'impresa sia stata effettivamente indotta dalla situazione pandemica (in quanto connessa, ad es., a una riduzione dell'utenza, come è il caso degli organismi che gestiscono il servizio trasporti), mentre non potrà essere accordato il sostegno a imprese che abbiano proseguito normalmente l'attività, contando su entrate garantite dall'adempimento del contratto di servizio con l'ente, rispetto alle quali la flessione eventualmente registrata non può essere messa in relazione con la straordinarietà del contesto epidemiologico e/o con le misure restrittive adottate per contenere il *virus*.

In tale ottica, le verifiche del revisore dovranno riguardare l'idoneità delle azioni poste dall'ente per garantire che l'impresa, abbia correttamente dato applicazione alle misure di sostegno consentite dal «Quadro Temporaneo», accertando che l'incremento di costi (fissi e variabili) non coperti è causalmente riconducibile all'emergenza Covid-19.

È necessario, inoltre, tenere conto del meccanismo predisposto dal comma 4 dell'art. 60-*bis*, decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede l'erogazione dell'aiuto sulla base di perdite prospettiche e un obbligo di restituzione della parte di aiuto eccedente la perdita.

21A02427

DELIBERA 31 marzo 2021.

Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2021-2023, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 5/SEZAUT/2021/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 31 marzo 2021;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 3;

Vista la nota del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 10225 dell'11 marzo 2021, con la quale è stato trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome lo schema del questionario allegato alle linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2021-2023;

Preso atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome non hanno formulato osservazioni sullo schema trasmesso;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 11448 del 16 marzo 2021 di convocazione in video conferenza dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Uditi i relatori, consigliere Stefania Fusaro, consigliere Filippo Izzo e primo referendario Michela Muti;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo questionario per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2021-2023, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato nell'adunanza del 31 marzo 2021.

Il Presidente: CARLINO

I relatori: FUSARO, IZZO, MUTI

Depositata in segreteria il 12 aprile 2021

Il dirigente: GALLI

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUI BILANCI DI PREVISIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER GLI ESERCIZI 2021-2023 *(AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213).*

1. Al fine di esercitare compiutamente la funzione di orientamento delle attività di controllo, la Sezione delle autonomie approva annualmente le linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni e delle province autonome, in
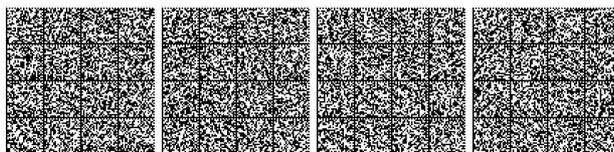
conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Le presenti linee guida rappresentano uno strumento operativo per la predisposizione da parte del collegio dei revisori dei conti della relazione sul bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023. La finalità principale della relazione – questionario allegata alle linee guida consiste nell'indicare criteri di verifica volti ad assicurare che il processo di programmazione finanziaria si svolga nel rispetto dei principi contabili generali e delle compatibilità economico-patrimoniali dell'ente, nel presupposto che l'attendibilità, la congruenza e la coerenza dei singoli documenti di programmazione rafforzino il grado di affidabilità del bilancio di previsione.

Nella consapevolezza che l'evolversi della situazione epidemiologica in atto da COVID-19 renderà problematico, anche per il 2021, il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, con difficoltà sia sul versante dell'entrata sia su quello della spesa, occorre considerare che le eccezionali politiche di sostegno agli enti territoriali, attuate anche attraverso alcune flessibilità di bilancio, non hanno natura strutturale e pertanto dovrà essere posta la massima attenzione nei confronti di quei profili contabili che, in termini di giudizio prognostico e di attendibilità, possano rivelarsi critici per la futura sana gestione economico-finanziaria dell'ente.

La ricerca dell'equilibrio del bilancio, invero, impone alle amministrazioni regionali un impegno che non si limita al momento genetico dell'approvazione del preventivo, ma che si mostra capace di ricomprendere tutte le situazioni in corso di esercizio nelle quali diventa concreto il rischio che tale equilibrio possa essere compromesso.

Sussiste anche un ulteriore profilo dinamico nella considerazione del principio di continuità degli esercizi finanziari. La necessità, imposta da tale principio, che tra le previsioni preventive e la successiva rendicontazione non vi siano soluzioni di continuità, fa sì che le risultanze del rendiconto costituiscano le ineludibili premesse della programmazione successiva in un processo dinamico inteso a garantire, innanzitutto, il prioritario e tempestivo rientro dagli eventuali disavanzi accertati in sede di rendiconto.

Particolare considerazione merita, anche per il bilancio preventivo 2021-2023, l'applicazione delle regole contabili introdotte dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo sia alla corretta costruzione del «fondo pluriennale vincolato» e del «fondo crediti di dubbia esigibilità», per i casi di elevata difficoltà di riscossione di crediti magari fondati su accertamenti risalenti, sia alla verifica dell'adeguatezza degli accantonamenti per le diverse tipologie di rischio (contenzioso, altre passività potenziali, perdite di società partecipate, etc.).

Nel questionario vengono valorizzati gli ambiti che possono rivelarsi particolarmente critici per la sana gestione economico-finanziaria dell'ente. Precipuo rilievo assume a tal riguardo, in relazione agli eccezionali effetti prodotti dalla pandemia, la gestione delle società partecipate e degli enti del servizio sanitario regionale, i cui riflessi sul bilancio della regione influenzano sensibilmente la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale.

La puntuale compilazione del questionario oltre ad essere funzionale alle esigenze informative sottese alle presenti linee guida agevolerà gli ulteriori approfondimenti che potranno essere oggetto di specifica istruttoria da parte delle sezioni regionali.

2. L'esigenza di focalizzare l'attenzione, anche per il triennio 2021-2023, sugli effetti della normativa emergenziale, ampliando in parte i quesiti rispetto alla struttura degli anni pregressi, richiede al collegio dei revisori un importante ausilio collaborativo, anche oltre i confini dello specifico campo d'azione di relativa pertinenza. Tuttavia, lo sforzo è stato nel senso di non alterare la tradizionale prospettiva della razionalizzazione e semplificazione degli oneri di informazione.

In tal senso, lo schema di relazione del collegio dei revisori dei conti sui bilanci regionali di previsione 2021-2023 è volto, principalmente, ad integrare le informazioni contabili già direttamente estraibili dalla banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), in considerazione degli obblighi per gli enti di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (*cfr.* art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).

Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici e, in prospettiva, al supporto dell'attività istituzionale di gestione pubblica, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di Governo e consiliari o elaborati dai *software* gestionali dei singoli enti.

È compito specifico dei revisori dei conti presso le regioni e le province autonome verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. In particolare, si chiede di verificare la coerenza dei dati con quanto risultante dai documenti formalmente approvati, avuto riguardo, in particolare, ai contenuti del «Quadro generale riassuntivo», dei prospetti «Equilibri di bilancio» e «Risultato di amministrazione», nonché di quelli relativi alla composizione del disavanzo e relative modalità di copertura.

A tal fine, i revisori potranno registrarsi nel sistema BDAP - bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potrà essere eseguita sia dal Presidente del collegio dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del collegio dei revisori (CCR) e dovrà essere effettuata selezionando il seguente *link* «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della *home page* di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it/

Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema è possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della *home page*.

Resta ferma, comunque, la facoltà delle sezioni regionali di controllo di effettuare tutte le necessarie integrazioni istruttorie, laddove il canale informativo sopra richiamato non dovesse essere adeguatamente alimentato dagli enti e ogni qualvolta ne ravvisino la necessità per il compiuto esercizio delle proprie funzioni.

3. Le presenti linee guida e la relativa relazione-questionario costituiscono supporto operativo anche per l'attività delle sezioni di controllo delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome, le quali, sulla base dei principi richiamati dalle sentenze n. 23/2014, n. 39/2014 e n. 40/2014 della Corte costituzionale, le utilizzeranno nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili.

In quest'ambito, potranno svolgere, ove ne ravvisino la necessità, approfondimenti istruttori su ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, specie in materia di vincoli di finanza pubblica, in ordine ai quali la sesta sezione del questionario non propone quesiti.

Resta inteso che le amministrazioni e gli organi di revisione contabile dovranno garantire tutte le informazioni richieste secondo le indicazioni fornite dalle sezioni di controllo territorialmente competenti. A tal fine, i revisori degli enti in questione potranno richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti oppure nella sezione «Note», la normativa speciale eventualmente applicata in luogo di quella nazionale citata nel questionario, dando evidenza degli effetti prodotti da detta normativa in relazione ai profili di interesse richiamati nello schema di relazione.
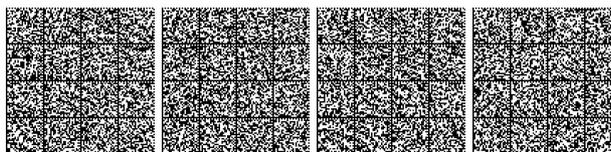
4. In generale, il presente schema di relazione è strutturato in un questionario a risposta sintetica da scaricare e trasmettere compilato mediante il sistema «Con.Te.» (Contabilità Territoriale), applicativo all'occorrenza utilizzabile anche da parte dei responsabili degli uffici regionali.

Al suo interno, il questionario si compone di quesiti, dedicati all'acquisizione di informazioni sia di carattere qualitativo-testuale sia di carattere quantitativo, attraverso la previsione di tabelle da compilare con dati numerici.

Le otto sezioni in cui è ripartito, individuano distinte aree tematiche così articolate:

la prima sezione (Domande preliminari) realizza una ricognizione degli adempimenti di carattere contabile e finanziario utili alla programmazione, con nuovi quesiti intesi a indagare la coerenza della programmazione di bilancio rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030;

la seconda sezione (Regolarità della gestione amministrativa e contabile) attiene alle problematiche gestionali riguardanti la spesa del personale, con particolare attenzione ai profili attuativi della nuova disciplina di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e decreto ministeriale 3 settembre 2019, come sarà meglio illustrato in prosieguo;

la terza sezione (Gestione contabile) propone alcuni quesiti in ordine alle coperture finanziarie finalizzate al conseguimento dell'equilibrio di bilancio e un *focus* sulla composizione del disavanzo presunto e sulle relative modalità di copertura;

la quarta sezione (Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) è intesa a valutare il rispetto delle norme in tema di indebitamento, accantonamento e strumenti finanziari derivati;

la quinta sezione (Organismi partecipati) mira ad evidenziare l'incidenza delle partecipazioni societarie sui bilanci degli enti proprietari, con nuovi quesiti specificamente dedicati alle misure previste per fronteggiare le difficoltà economico-patrimoniali degli enti partecipati indotte dalla pandemia;

la sesta sezione (Rispetto dei saldi di finanza pubblica) si sofferma sulla gestione del bilancio in conformità all'obiettivo dell'equilibrio di competenza di cui all'art. 1 della legge n. 145/2018;

la settima sezione (Servizio sanitario regionale) è intesa a far luce sul bilancio economico consolidato, sul finanziamento del servizio sanitario regionale, sul disavanzo sanitario e sui debiti pregressi, nonché sulla gestione dell'emergenza pandemica, anche con riguardo alle spese rendicontate a valere sul Fondo protezione civile e non ancora compensate al 31 dicembre 2020;

l'ottava sezione (Note) è dedicata, infine, all'inserimento di informazioni integrative utili alla miglior comprensione delle risposte fornite ai quesiti.

5. Merita rilievo segnalare l'attenzione riservata dal questionario all'analisi della programmazione regionale in relazione ai 17 obiettivi (*Sustainable Development Goals*, SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, quale strategia per il conseguimento di una trasformazione sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente.

Per diffondere i contenuti e aumentare i livelli di consapevolezza sugli SDGs, mediante un ampio coinvolgimento e ascolto delle comunità locali e il perseguimento degli obiettivi fissati a livello internazionale, il ruolo delle regioni e dei governi locali è fondamentale, soprattutto nell'attuale contesto economico sociale determinato dall'emergenza pandemica.

In particolare, le regioni dovranno dotarsi, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale.

6. Importanti elementi di novità presenti nel questionario attengono, poi, alla doverosa attenzione nei confronti degli effetti della pandemia sugli andamenti della spesa sanitaria regionale, sulla tenuta degli specifici equilibri di settore, nonché sull'efficacia delle misure straordinarie messe in campo per fronteggiare l'emergenza.

Sono stati così inseriti, nella sezione del questionario dedicata all'analisi del Servizio sanitario regionale, nuovi quesiti, tra i quali si segnalano quello sugli acquisti in deroga di prestazioni sanitarie per le esigenze del contrasto alla pandemia, nonché quello sulla considerazione, già in sede previsionale, degli effetti economico-finanziari del mutamento dei flussi di mobilità interregionale, originato dalle misure restrittive della libertà di circolazione dei cittadini, anche ai fini della garanzia di equilibrio del Servizio sanitario regionale.

7. Un altro tema specifico di attenzione ha riguardato la spesa di personale. Invero, con l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019, è stato introdotto un nuovo dispositivo legislativo sulla spesa di personale, incentrato sulla sostenibilità finanziaria, nonché su una classificazione per fasce demografiche e su «valori soglia» di spesa massima, correlati anche alla media delle entrate correnti nel triennio (la disciplina di attuazione è contenuta nel citato decreto ministeriale 3 settembre 2019).

In attuazione di tale nuova disciplina, è consentito alle regioni assumere personale a tempo indeterminato, di là dagli attuali e vigenti vincoli assunzionali, rigidamente ancorati al rispetto del *turn-over*.

Si ritiene importante, quindi, valutare l'impatto prospettico della novità legislativa sulla programmazione di tale specifico aggregato di spesa, anche in relazione alla sua incidenza sul volume delle entrate correnti, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, che, tra l'altro, nella sua dimensione pluriennale, forma oggetto, nel richiamato art. 33, di specifica asseverazione da parte dell'organo di revisione.

A tale riguardo, sono stati introdotti, rispetto al passato, specifici quesiti attinenti alla considerazione in sede previsionale degli effetti della novità legislativa, anche in relazione al piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023.

8. Per procedere alla compilazione della relazione-questionario occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, *link*: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma di finanza territoriale FITNET, tramite utenza SPID di 2° livello. Nell'area CONTE è possibile scaricare il *file* del questionario. A compilazione conclusa, tale *file* dovrà essere trasmesso utilizzando la funzione QUESTIONARIO > QUESITI > UPLOAD QUESITI; il modello vuoto sarà scaricabile dalla *home page* di CONTE, dal *box* Utilità > Schemi/Modelli e dovrà essere così denominato: Bilancio_Previsione_Regione_Anni (esempio: Bilancio_Previsione_Molise_2021-2023).

Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

Gli utenti già abilitati che non dispongano di SPID, dovranno prioritariamente dotarsene e, al momento dell'accesso, il sistema riconoscerà il profilo attivo o i profili attivi a lui già associato/i in precedenza. Nessuna nuova abilitazione dovrà essere richiesta.

I nuovi utenti FITNET dovranno, sempre provvisti di utenza SPID di 2° livello, accedere al sistema, al fine di procedere alla registrazione e alla profilazione di competenza.

La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà «*step by step*» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *provider*, mentre, nell'applicativo FITNET sarà possibile, come in passato, contattare l'assistenza, attraverso l'inserimento di una segnalazione nella dedicata maschera d'inserimento.

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUI BILANCI DI PREVISIONE DELLE REGIONI 2021-2023, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL' ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL' ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

INDICE GENERALE

Nella sezione VIII (Note) sarà possibile inserire informazioni integrative.

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUI BILANCI DI PREVISIONE DELLE REGIONI 2021-2023, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Organo di revisione contabile/Responsabile della ragioneria e/o dell'ufficio bilancio della Regione

Codice fiscale della Regione:

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

Posta elettronica certificata (PEC):
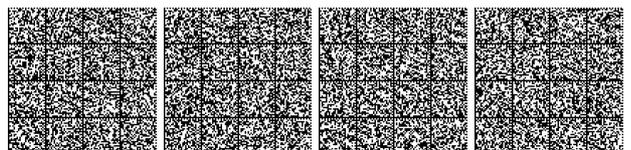
SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI

1.1 Il bilancio di previsione inviato ed acquisito in BDAP è coerente con il bilancio formalmente approvato?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.2 Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia stato inviato alla BDAP, sono stati rispettati i divieti dell'art. 9, co. 1-*quinquies* , d.l. n. 113/2016?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.3 È stato approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) in conformità a quanto previsto dall'art. 36, d.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 del decreto)?

In caso di risposta affermativa indicare la data di approvazione del provvedimento; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.4 È stata approvata la Legge di stabilità regionale, ai sensi dell'art. 36, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta affermativa indicare il numero e la data della legge; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.5 Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, la gestione finanziaria della Regione/Provincia autonoma si è svolta nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria ai sensi dell'art. 43, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta non affermativa fornire chiarimenti:

1.6 L'impostazione del bilancio di previsione è tale da garantire il rispetto degli equilibri di competenza nei termini previsti dall'art. 40, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.7 Sono stati predisposti i piani annuali di investimento in ambito sanitario secondo i criteri di programmabilità, ai sensi dell'art. 25, co. 1-bis, del d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.8 Nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), si possono individuare delle linee strategiche e delle politiche regionali redatte in considerazione del quadro di riferimento dei nuovi Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030?

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:
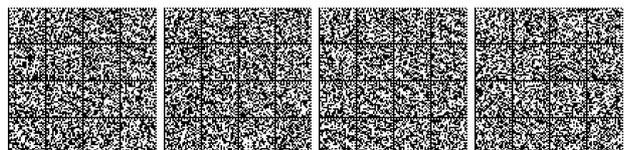
1.9 Nel bilancio di previsione regionale, vi sono previsioni di spesa che sono state interessate da specifiche iniziative associate ai 17 Obiettivi dell'Agenda 2030?

In caso di risposta affermativa, si indichino nella Tavola seguente le missioni riconducibili ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030.

Obiettivi Agenda 2030	**Obiettivi programmati** *(indicare con una X gli obiettivi perseguiti)*	**Bilancio di previsione Missioni** *(Per ogni singolo obiettivo è possibile indicare una o più missioni)*
1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo		
2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile		
3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età		
4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti		
5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze		
6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie		
7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni		
8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti		
9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile		
10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni		
11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili		
12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo		
13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze		
14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile		
15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica		
16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli		
17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile		
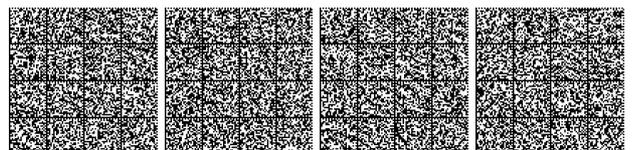
Fornire chiarimenti:

SEZIONE II - REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

2.1 La Regione ha programmato le assunzioni di personale nel rispetto dei limiti finanziari prescritti dall'art. 33 del d.l. n. 34/2019 e dagli artt. 4, 5 e 6, d.m. del 03/09/2019? (SOLO REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.2 L'Organo di revisione ha asseverato che le previsioni della spesa del personale, in particolare per le assunzioni a tempo indeterminato programmate nel piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, garantiscono il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.3 Indicare la percentuale di incidenza della spesa di personale sulla media delle entrate correnti (come definite, per entrambi gli aggregati, dall'art. 2, d.m. del 3/9/2019) con riferimento agli stanziamenti iniziali 2021

Fornire eventuali chiarimenti:

2.4 La Regione/Provincia autonoma ha definito l'entità del fondo delle risorse decentrate nel rispetto dei limiti di legge (art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017), anche in relazione alla disciplina introdotta dall'art. 33, co. 1, ultimo periodo del d.l. n. 34/2019, nonché all'art. 1, co. 870, l. n. 178/2020?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.5 A norma dell'art. 48, co. 2, d.lgs n. 165/2001, la Regione/Provincia autonoma ha correttamente determinato e accantonato le risorse destinate al finanziamento degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale con riferimento al triennio 2019-2021?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
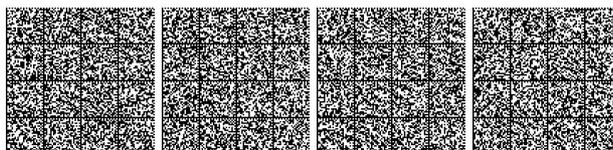
SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (1-19)

3.1 Il sistema contabile della Regione/Provincia autonoma garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, ai sensi dell'art. 37, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

3.2 Nel bilancio di previsione è stata data copertura all'eventuale disavanzo presunto dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 42, co. 14, d.lgs. n. 118/2011 (vedi anche prospetto al punto 3.20)?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare le misure e le modalità di copertura:

3.3 Si è proceduto all'applicazione dell'avanzo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione ai sensi dell'art. 42, co. 8, d.lgs. n. 118/2011 (e nei limiti dell'art. 1, cc. 897, 898 e 899, l. n. 145/2018)?

Indicare le motivazioni:

3.4 La Regione/Provincia autonoma si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 1, commi 779 e ss., l. n. 205/2017, relativamente alla possibilità di rideterminare in quote costanti il ripiano del disavanzo 2014 e 2015?

In caso di risposta affermativa, allegare (tramite applicativo Con.Te) la comunicazione inviata al Mef che certifica gli investimenti realizzati nel 2020 (in incremento di almeno il 3% rispetto a quelli realizzati nel 2017)

3.5 È stata data effettiva, immediata ed integrale copertura finanziaria alle attività ultrannuali di investimento che comportino impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.6 Ai fini della copertura delle spese di investimento per esercizi successivi a quello in corso di gestione (2021), è stato utilizzato il margine corrente come definito al punto 5.3.3 del principio contabile di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta affermativa, indicare la dimostrazione dell'importo applicato come margine corrente:

3.7 È stata data copertura, nel bilancio di previsione, agli oneri di ammortamento del nuovo debito (art. 62, co. 6, d.lgs. n. 118/2011)?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

3.8 Nel caso in cui la Regione/Provincia autonoma abbia usufruito dell'anticipazione di liquidità ex art. 116, co. 1, d.l. n. 34/2020, ha provveduto ad adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (art. 116, co. 2, d.l. n. 34/2020)?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:
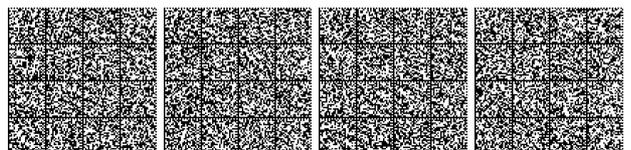
3.9 L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato stanziato nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 46, d.lgs. n. 118/2011, dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.10 La Regione/Provincia autonoma, nella definizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 107-bis del d.l. n. 18/2020?

3.11 Le quote accantonate ai fondi per passività potenziali, ai sensi dell'art. 46, co. 3, d.lgs. n. 118/2011 risultano congrue rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare l'importo degli accantonamenti iscritti in bilancio:

3.12 Le quote accantonate al fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 21, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016 risultano conformi al dettato normativo?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare l'importo in corrispondenza dell'organismo che ha riportato perdite:

3.13 Oltre all'accantonamento di somme al Fondo perdite società partecipate (art. 21, d.lgs. n. 175/2016), sono stati previsti accantonamenti ad altro titolo?

In caso di risposta affermativa, indicare la collocazione in bilancio e i corrispondenti importi:

3.14 L'amministrazione regionale ha dato attuazione all'obbligo di copertura dei residui perenti alla luce dell'art. 60, co. 3, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare la misura e le modalità:

3.15 Indicare i tributi manovrabili per i quali è stata prevista una variazione dell'aliquota fiscale o nuove forme di imposizione/esenzione, evidenziando i principali effetti sul bilancio.

3.16 Quali iniziative sono state intraprese per aumentare l'efficacia delle strategie di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni tributarie a tutela del bilancio regionale?

3.17 Le entrate da alienazioni di beni sono state destinate ad una delle seguenti finalità: copertura di spese di investimento, riduzione del debito o altre finalità tassativamente indicate dalla legge?

Specificare gli utilizzi (descrizione e importo):

3.18 La Regione/Provincia autonoma ha previsto il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio precedente e causato dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni (art. 1 co. 876, l. n. 160/2019)?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, specificare le modalità di copertura, tra quelle indicate dalla norma richiamata:

3.19 La Regione/Provincia autonoma ha provveduto, a partire dal 2021, a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., l. n. 145/2018, secondo le modalità ivi indicate?

In caso di risposta affermativa, indicare se per la Regione/Provincia autonoma si sia reso necessario utilizzare la facoltà di cui all'art. 1, co. 861, l. n. 145/2018, nonché all'art. 2, co. 4-quater, lett. a), d.l. n. 183/2020:

Indicare l'ammontare del Fondo di garanzia debiti commerciali:

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:
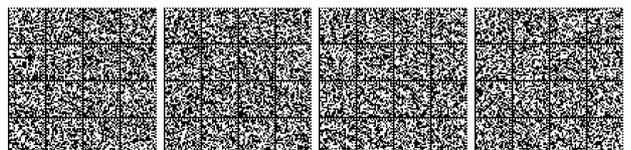
SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (segue)

3.20 - Composizione del disavanzo

Importi in euro

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO PRESUNTO AL 31/12/2020	Esercizio di riferimento	Delibera		ANALISI DEL DISAVANZO				
		Numero	Data	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (1) (a)	DISAVANZO PRESUNTO 2020 (1) (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2020 (c) = (a) - (b)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2020 (1) (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2020 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto						0,00		0,00
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera						0,00		0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui						0,00		0,00
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ………						0,00		0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013						0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera						0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera						0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020						0,00		0,00
Totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Indicare solo importi positivi

Importi in euro

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO 2020 (2)	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2021 (3)	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto					
Disavanzo al 31.12.2014					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ………					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020					
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(2) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(3) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.
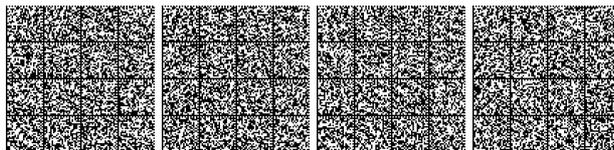
SEZIONE IV - SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI

4.1 Ai fini del calcolo del limite di indebitamento, sono stati considerati i cosiddetti "*prestiti ad erogazione multipla* " anche per gli importi non ancora erogati?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.2 Indicare nella tabella seguente eventuali prestiti esclusi dal calcolo del limite quantitativo all'indebitamento e darne motivazione.

Importi in euro

		Importo
Totale mutui e prestiti		
Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo		
Descrizione	Motivazione	
Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento		

4.3 Il fondo anticipazioni di liquidità è stato contabilizzato nel bilancio di previsione secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 692 e ss., l. n. 208/2015?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.4 La nota integrativa al bilancio di previsione riporta l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (art. 11, co. 5, lett. d), d.lgs. n. 118/2011)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
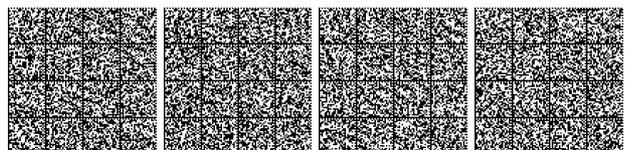
4.5 La Regione/Provincia autonoma prevede di effettuare operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, l. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni?

In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

4.6 Sono stati previsti accantonamenti (punto 5.5 del principio contabile di cui all'allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011) in relazione ad eventuali garanzie da prestare/prestate a favore di enti ed altri soggetti, ai sensi delle leggi vigenti (art. 11, co. 5, lett. f), d.lgs. n. 118/2011)?

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli sui destinatari delle operazioni e sull'ammontare previsto:

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.7 La nota integrativa evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 11, 5, lett. g), d.lgs. n. 118/2011)?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.8 La Regione/Provincia autonoma prevede di effettuare talune delle operazioni, in materia di strumenti finanziari derivati, contemplate dalle disposizioni derogatorie di cui all'art. 62, cc. 3-bis, 3-ter, 3-quater, d.l. n. 112/2008 (così come modificato dall'art. 1, co. 572, l. n. 147/2013)?

In caso di risposta affermativa, indicarne la tipologia:

SEZIONE V - ORGANISMI PARTECIPATI

5.1 Quali sono gli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, che incidono sul bilancio di previsione 2021-2023?

5.2 La Regione/Provincia autonoma ha previsto di effettuare prestazioni di garanzia (quali *fideiussioni* o lettere di *patronage*) o operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati?

In caso di risposta affermativa, fornire dettagli sui destinatari delle operazioni e sull'ammontare previsto:

5.3 La Regione/Provincia autonoma, nel corso del triennio 2021-2023, ha previsto finanziamenti aggiuntivi ai propri organismi partecipati, in conseguenza della situazione derivante dalla pandemia da Sars Cov-2?

Fornire chiarimenti

5.3.1 Specificare, in particolare, l'ammontare dei fondi straordinari che si prevede di erogare a favore del sistema del trasporto pubblico locale.

Indicare l'importo previsto:
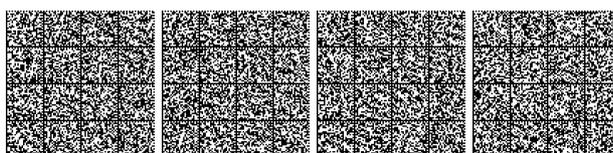
SEZIONE VI - RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (solo REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

N.B.: le risposte devono essere fornite tenendo conto della situazione rilevata al momento della compilazione

6.1 Il bilancio di previsione approvato dalla Regione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui al prospetto dell'equilibrio di bilancio ex art. 9 della l. n. 243/2012?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.2 Il bilancio di previsione, annualità 2021, tiene conto, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica dell'esercizio 2020, dell'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.3 La gestione del bilancio, al momento della compilazione del presente questionario, appare coerente con gli obiettivi di equilibrio di competenza richiesti dall'art. 1, co. 824, l. n. 145/2018, da valutare in sede di rendiconto 2021?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.4 Gli stanziamenti a titolo di fondo pluriennale vincolato sono stati previsiti in conformità al punto 5.4 del principio contabile di cui all'allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
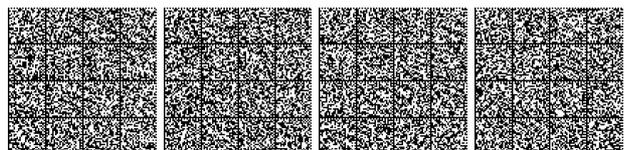
6.5 L'organo di revisione ha verificato l'attendibilità delle previsioni di entrata?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
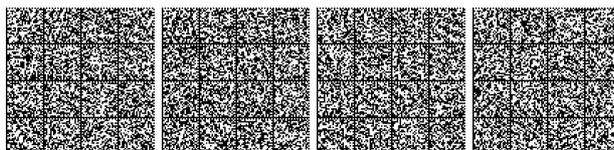
SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

7.1 Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale è stato approvato dalla giunta regionale?

In caso di risposta affermativa, allegare il documento (attraverso l'applicativo Con.Te.); in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.2 Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale è coerente con il bilancio preventivo della Regione/Provincia autonoma?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.3 Nel bilancio preventivo economico annuale consolidato, l'accantonamento al fondo rischi per i contenziosi in atto è congruo?

Indicare l'ammontare del fondo rischi ed eventuali rilievi formulati:

7.4 Nel bilancio preventivo economico annuale consolidato, l'accantonamento al fondo rischi per interessi moratori è congruo?

Indicare l'ammontare del fondo per interessi moratori ed eventuali rilievi formulati:
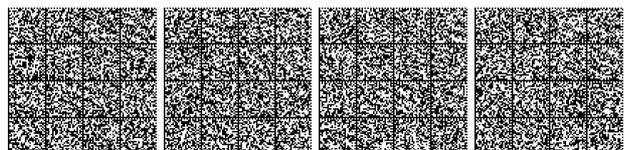
7.5 Il bilancio preventivo della Regione/Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 20, co. 1, d.lgs. n. 118/2011, è articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle entrate separata evidenza delle seguenti grandezze:

a) Finanziamento sanitario ordinario corrente:

b) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente:

c) Finanziamento regionale del disavanzo pregresso:

d) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, l. n. 67/1988:

In caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

7.6 Il bilancio preventivo della Regione/Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 20, co. 1, d.lgs. n. 118/2011, è articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle spese separata evidenza delle seguenti grandezze:

a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il *pay back* :

b) Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA:

c) Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso:

d) Spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, l. n. 67/1988:

In caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

7.7 Compilare la tabella seguente con dati di competenza (impegni):

Bilancio di previsione 2021			
Entrate	**Importi in euro**	**Spesa**	**Importi in euro**
Finanziamento sanitario ordinario corrente		Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il *pay back*	
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA	
Finanziamento regionale del disavanzo pregresso		Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso	
Finanziamento per investimenti in ambito sanitario		Spesa per investimenti in ambito sanitario	
-di cui investimenti per l'edilizia sanitaria		- di cui investimenti per l'edilizia sanitaria	
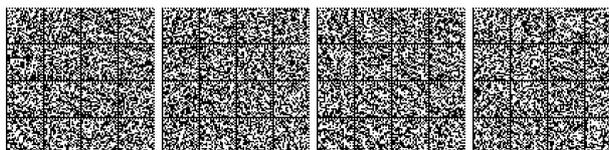
7.8 Il disavanzo sanitario pregresso (compreso quello del 2020) è stato riportato nella "Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso"?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti.

7.9 In relazione alla domanda precedente, la relativa copertura è coerente con quanto stabilito in sede di monitoraggio del Tavolo tecnico?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti.

7.10 In relazione alla domanda precedente, indicare:

Disavanzo sanitario pregresso	**Ripiano del disavanzo sanitario pregresso iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento**	**Dettaglio delle coperture iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento**	
		Voce (capitolo e *descrizione*)	**Importo in euro**

7.11 Qualora il finanziamento sanitario corrente statale non risulti ancora definito, indicare come è stato determinato e quale ammontare è stato considerato nel bilancio preventivo della Regione/Provincia autonoma.
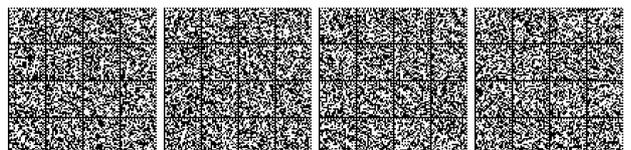
7.12 A seguito dell'integrazione dei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del servizio sanitario regionale (art. 1, co. 865, l. n. 145/2018), la Regione/Provincia autonoma ha verificato il conseguimento dell'obiettivo di risultato volto al rispetto dei tempi di pagamento?

In caso di risposta affermativa illustrare i risultati della verifica effettuata; in caso di risposta non affermativa fornire chiarimenti:

7.13 Sono stati sottoscritti da tutti gli operatori privati accreditati i contratti che definiscono i volumi delle prestazioni erogabili, identificandone analiticamente la tipologia e i rispettivi *budget* per il 2021?

Fornire chiarimenti indicando, inoltre, qual è la percentuale di operatori, sul totale dei privati accreditati, che erogano prestazioni per il servizio sanitario regionale senza avere sottoscritto tali contratti:

7.14 La Regione/Provincia autonoma ha programmato per il 2021 l'acquisto di prestazioni sanitarie da enti privati accreditati o solo autorizzati per l'emergenza pandemica, in deroga ai limiti di spesa vigenti?

In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare dei contratti sottoscritti con operatori privati accreditati e con operatori solo autorizzati; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.15 La Regione/Provincia autonoma ha effettuato una ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta scaduti al 31 dicembre 2020?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare l’ammontare dei debiti verso fornitori al 31 dicembre 2020:

Importi in euro

Debiti scaduti verso i fornitori:	**Debiti scaduti al 31 dicembre 2020**	**Debiti non ancora scaduti al 31 dicembre 2020**	**Debiti totali al 31 dicembre 2020 (importo complessivo)**
a) direttamente a carico della Regione/Provincia autonoma			**0,00**
b) a carico degli enti del servizio sanitario regionale			**0,00**
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.16 In relazione agli investimenti per l'edilizia sanitaria (art. 20, l. n. 67/1988), la Regione/Provincia autonoma ha sottoscritto gli accordi di programma per un importo pari al finanziamento ad essa destinato in base agli accordi di riparto?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare il valore complessivo dei finanziamenti per l'edilizia sanitaria disponibili per la Regione/Provincia autonoma al 31/12/2020 e il valore degli accordi sottoscritti:

7.17 La Regione/Provincia autonoma ha tenuto conto, nel bilancio di previsione 2021-2023, degli eventuali riflessi, positivi o negativi, del mutamento dei flussi della mobilità sanitaria interregionale ai fini dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale?

In caso di risposta affermativa, illustrare come la Regione/Provincia autonoma ha valutato e quantificato la variazione dei flussi di mobilità interregionale dovuti dall'emergenza sanitaria Covid-19; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.18 La Regione/Provincia autonoma ha iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023, tra le entrate, le somme rendicontate a valere sul "Fondo Protezione civile" per le spese sostenute nel corso del 2020 a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 e non ancora compensate al 31/12/2020?

In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare delle entrate iscritte nel bilancio di previsione; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.18.1 Con riferimento alla domanda precedente, le somme iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 sono destinate:

a) a ristoro del fondo sanitario regionale 2020 utilizzato temporaneamente per euro

b) ad altre spese (specificare nel campo sottostante) per euro

Specificare le spese per missioni e il relativo ammontare in euro:
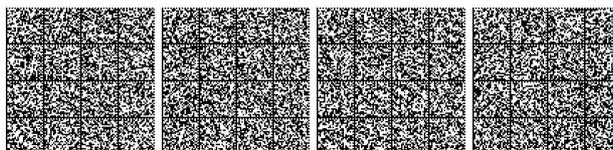
Data di compilazione:

	li	

Il Collegio dei revisori

Responsabile della ragioneria e/o dell'ufficio bilancio della Regione

21A02428

DELIBERA 31 marzo 2021.

Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 6/SEZAUT/2021/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 31 marzo 2021;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4;

Vista la nota del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 10225 dell'11 marzo 2021, con la quale è stato trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome lo schema del questionario allegato alle Linee guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2020;

Preso atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome non hanno formulato osservazioni sullo schema trasmesso;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 11448 del 16 marzo 2021 di convocazione in video conferenza dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Uditi i relatori, consigliere Stefania Fusaro, consigliere Filippo Izzo e primo referendario Michela Muti;

Delibera

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il relativo questionario per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2020, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato nell'adunanza del 31 marzo 2021.

Il presidente: CARLINO

I relatori: FUSARO - IZZO - MUTI

Depositata in segreteria il 12 aprile 2021

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUI RENDICONTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER L'ESERCIZIO 2020 (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

1. La Sezione delle autonomie approva annualmente le Linee guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La recata disciplina ha esteso alle regioni il modello di controllo già previsto per gli enti locali dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in forza del quale gli organi di revisione sono tenuti a inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, al fine di consentire le verifiche attribuite alla magistratura contabile, a tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.

L'archetipo di tale controllo, che si attua attraverso uno stretto raccordo fra gli organi di revisione e la Corte dei conti, si inserisce in una prospettiva «non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica volta a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla successiva adozione di misure correttive» (*cfr.* Corte cost., sentenza n. 179/2007).

I compiti del Collegio dei revisori sono valorizzati anche nell'ambito del nuovo ordinamento finanziario e contabile delle regioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126/2014. Nello specifico, l'art. 72 del citato decreto prevede l'obbligo dei revisori di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione. Al fine di garantire lo svolgimento di tali funzioni, la stessa disposizione riconosce al Collegio il diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.

L'istituzione dell'Organo di revisione disposta, in ambito regionale, dall'art. 14, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 138 del 2011, attua un collegamento fra controlli interni ed esterni, secondo modalità che garantiscono l'autonomia costituzionale delle regioni, attribuendo alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento, il controllo complessivo della finanza pubblica, a tutela dell'unità economica della Repubblica (*cfr.* Corte cost., sentenza n. 198/2012).

Le verifiche della magistratura contabile, esercitate mediante il «raccordo» tra il Collegio dei revisori e le Sezioni regionali, trovano «diretto fondamento nell'art. 100 Cost. (…) in quanto il riferimento dello stesso art. 100 Cost. al controllo sulla gestione del bilancio dello Stato si estende ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata» (*cfr.* Corte cost., sentenza n. 23/2014).

In questo quadro ordinamentale, le presenti Linee guida, elaborate dalla Sezione delle autonomie, assicurano il necessario coordinamento delle attività di controllo. Le informazioni acquisite attraverso i correlati questionari rappresentano un ausilio per le verifiche spettanti alle Sezioni regionali di controllo, con particolare riguardo a quelle prodromiche al giudizio di parificazione sul rendiconto generale della regione, disciplinato dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012, secondo il modello del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, in forza del richiamo, ivi contenuto, agli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Peraltro, le stesse Linee guida sono strumento indefettibile per lo svolgimento delle attività della Sezione delle autonomie cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale, completando il quadro di analisi e di valutazioni con quelle provenienti dalle Sezioni regionali di controllo (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131).

Nel cennato assetto istituzionale, le Sezioni di controllo delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata applicabili agli enti territoriali controllati, secondo i principi contenuti nelle sentenze n. 23/2014, n. 39/2014 e n. 40/2014 della Corte costituzionale, sono chiamate a invitare gli enti di rispettiva competenza alla compilazione degli stessi questionari.

Qualora la normativa di settore applicata sia eventualmente diversa da quella nazionale citata nel questionario, si chiede ai revisori dei predetti enti di precisare le differenti norme di autonomia applicate negli appositi spazi riservati ai chiarimenti, dando evidenza degli effetti prodotti dalla disciplina speciale in relazione ai profili di interesse richiamati nel questionario.

2. Con particolare riferimento al giudizio di parificazione, le Linee guida forniscono un ausilio per procedere ai controlli sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento nella fase in cui la proposta di rendiconto della Giunta regionale si approssima a essere approvata con legge regionale, in quanto la pronuncia della Sezione regionale di controllo si interpone tra la fase della proposta e la legge di approvazione del rendiconto.

Sono tese, altresì, a prevenire, attraverso il coordinamento delle attività di controllo sulle regioni, quelle gestioni contabili le cui disfunzioni siano suscettibili di riverberarsi sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, vanificando la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari.

Occorre, inoltre, rilevare che, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, le funzioni esercitate dalle Sezioni regionali di controllo sono finalizzate ad assicurare la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (*cfr.* Corte costituzionale sentenze n. 60/2013, n. 198/2012 e n. 179/2007).

La funzione di ausiliarietà della Corte dei conti nel sistema delle garanzie di legalità economico-finanziaria, poste a tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e dell'efficienza amministrativa, assume un triplice significato e viene svolta nell'interesse delle assemblee elettive per l'informazione certificata sugli esiti degli obiettivi di programma espressi dalla legislazione vigente, nell'interesse dell'organo esecutivo di governo per il controllo esterno, imparziale e neutrale dei risultati della gestione di bilancio e, in definitiva, nell'interesse del cittadino e della Comunità territoriale per la verifica della corrispondenza della gestione di bilancio con la titolarità dei diritti fondamentali della persona, garantiti dalle disposizioni costituzionali.

La Corte dei conti «ha, infatti, il compito di garantire gli interessi della collettività, poiché soltanto un uso corretto delle risorse pubbliche assicura la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi necessari per soddisfare i diritti sociali, primo fra tutti quello alla salute, oggi più che mai di rilievo. La via della legalità finanziaria conduce infatti alla promozione dell'uguaglianza sostanziale e all'effettiva tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione» (*cfr.* Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021).

Lo stesso giudice delle leggi ha evidenziato che la modalità di redazione dei bilanci pubblici risulta strettamente collegata alla responsabilità dell'amministrare (*accountability*). A tal riguardo, la Corte costituzionale ha posto l'attenzione sul bilancio come «bene pubblico», quale documento contabile funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, trattandosi di un «onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato» (*cfr.* Corte cost., sentenza n. 115/2020).

Parimenti, «solo un bilancio pubblico allargato sano ed equilibrato assicura il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenen-

za all'Unione europea». Inoltre, premesso che il giudizio di parifica del rendiconto regionale è un giudizio sugli equilibri economico-finanziari dell'ente in termini di effettiva capacità di spesa e di mantenimento degli equilibri di bilancio in chiave dinamica e statica, quando «la Corte dei conti riscontra voci di entrata e di spesa che si sospettano illegittime, per vizio derivato dalla legge-fonte, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, dovendo altrimenti validare un risultato di amministrazione ritenuto non corretto, suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente». (*cfr.* Corte cost., sentenza n. 112/2020).
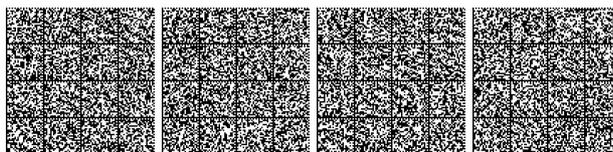
Ciò posto, secondo quanto previsto dall'art. 41 del regio decreto n. 1214/1934, alla decisione di parificazione è unita la relazione, nella quale la Corte esprime le proprie valutazioni sulle dinamiche della finanza regionale, prendendo in esame i fenomeni gestori che presentano maggiore rilevanza. La relazione è un atto del giudizio di parifica finalizzato a fornire all'organo legislativo i risultati del controllo eseguito sull'attività amministrativa e sulla gestione finanziaria globalmente considerata.

3. In questo anno particolare, caratterizzato dalla pandemia da COVID-19, il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni e delle province autonome acquisisce, quindi, particolare e rinnovata importanza e rilievo.

Nel corso del 2020, infatti, sono stati approvati numerosi provvedimenti volti a fronteggiare i riflessi dell'interruzione delle attività sugli enti e sui cittadini, con indubbi riflessi economici e finanziari e sono state introdotte particolari misure di flessibilità e di deroga alle ordinarie regole di gestione che governano gli sviluppi della programmazione finanziaria. Dette misure hanno avuto la finalità, per un verso, di sostenere le esigenze di cassa e, per altro verso, di convogliare nei flussi di spesa corrente risorse diverse da quelle ordinariamente poste a copertura di tali spese.

L'esame della Corte, quindi, dovrà essere diretto non solo a verificare se sia raggiunto un equo contemperamento tra le finalità degli anzidetti provvedimenti e delle correlate misure adottate e l'esigenza di mantenimento degli equilibri, anche prospettici, di bilancio, ma anche e soprattutto a relazionare sui fenomeni gestori e, in particolare, sull'incidenza dei numerosi provvedimenti emergenziali adottati sulla gestione finanziaria.

Già nel corso del 2020 questa Sezione ha ritenuto necessario provvedere all'elaborazione di specifici indirizzi, con la deliberazione n. 18/2020/INPR, volti a suggerire - agli amministratori pubblici, a tutti gli organi di controllo interno e, in particolare, a quelli di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali (regioni ed enti locali), nonché ai collegi sindacali degli enti del SSN - l'opportunità di approntare adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici) per fornire idonee risposte alle sfide dell'emergenza, modificando sostanzialmente, se del caso, l'approccio ai controlli sotto svariati profili. Le varie componenti del sistema integrato di controllo interno, a giudizio della Corte, sono chiamate a non affidarsi esclusivamente ai principi e alle prassi anteriormente vigenti e seguite, in quanto ciò potrebbe comportare un indebolimento dei controlli in alcune aree, aumentando la probabilità che si verifichino nuovi rischi in altre.

È in questa prospettiva, quindi, che le presenti Linee guida, quale irrinunciabile strumento di supporto, oltre a considerare i tradizionali aspetti di indagine ricompresi nell'ambito delle verifiche del Collegio dei revisori dei conti, quali la verifica delle corrette modalità di classificazione e imputazione della spesa e della complessiva affidabilità delle scritture contabili, focalizzano l'attenzione sugli effetti della normativa emergenziale, ampliando in parte i quesiti con particolare attenzione alle risultanze della gestione 2020, con la conseguenza di chiamare il medesimo Collegio dei revisori a fornire un importante ausilio collaborativo anche oltre i confini dello specifico campo d'azione di relativa pertinenza. In tale ottica vanno considerati, a titolo esemplificativo, i quesiti che si riferiscono a dati economico-patrimoniali del consolidato sanitario.

Un primo aspetto di rilievo attiene al risultato di amministrazione nei termini espressi dall'art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con particolare attenzione ai fondi di cui lo stesso si compone, analisi essenziale per chiarire la situazione economico-finanziaria dell'ente al termine dell'esercizio e i riflessi della pandemia sulla gestione. Ulteriore profilo esaminato è quello inerente alle deroghe e alle misure di flessibilità relative all'utilizzo dell'avanzo introdotte, mentre un terzo tema attiene alla gestione di cassa e alle iniezioni di liquidità previste per fronteggiare l'emergenza in corso.

4. *Focus* di fondamentale importanza, inoltre, è quello relativo all'esame della sanità, che senza dubbio rappresenta il settore di spesa maggiormente interessato dalle misure straordinarie adottate dalla legislazione emergenziale per fronteggiare e contenere la diffusione del COVID-19.

La situazione di emergenza ha reso necessario il coinvolgimento sincronico degli organi di governo centrale e di quelli regionali, con un più intenso e stretto coordinamento e l'abbandono delle logiche di contenimento della spesa sanitaria e di differenziazione territoriale. Sotto questo profilo, si può dire che la pandemia ha comportato una netta discontinuità nel finanziamento della spesa sanitaria, imponendo una riconsiderazione complessiva e nuove prospettive nella sua analisi.

Nello sguardo retrospettivo verso l'esercizio appena concluso, appare quindi necessario verificare l'uso economico ed efficiente delle risorse messe a disposizione dallo Stato centrale per fronteggiare la pandemia, anche per evitare che la straordinarietà del contesto possa essere intesa come abbandono delle irrinunciabili attività di vigilanza e controllo, che competono, innanzitutto, all'organo di revisione. Rispetto a un approccio formale, che pure permane per la verifica dei fondamentali profili di regolarità contabile e finanziaria delle gestioni regionali, dovranno comunque essere tenuti nella dovuta considerazione gli aspetti sostanziali per verificare i risultati raggiunti dalle gestioni regionali in termini di economicità, efficienza ed efficacia e per evitare che, come accaduto in passato, le aree di inefficienza e cattiva gestione non consentano di tradurre l'aumento dei finanziamenti destinati alla sanità in effettivi servizi al cittadino (per quest'ultima sottolineatura finalistica, particolarmente rilevante nell'attuale contesto emergenziale, dell'esercizio del controllo della spesa sanitaria *cfr.* Corte conti, Sez. riunite in sede di controllo, *Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica*, parte III, spec. pp. 285 e ss.).

Secondo questa linea metodologica, nel questionario sul rendiconto 2020, accanto all'usuale sezione sugli andamenti finanziari del servizio sanitario regionale, è stata inserita una nuova sezione, specificamente dedicata all'analisi degli impatti delle molteplici misure emergenziali sui dati di rendiconto e sul mantenimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario.

Nell'ottica sostanzialistica poco sopra illustrata, specifici quesiti riguardano le nuove pianificazioni richieste sia dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il potenziamento della rete regionale ospedaliera e assistenziale.

Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata all'impianto del centro di costo denominato «COV 20», previsto, senza ulteriori specificazioni di dettaglio, dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, ai fini della rendicontazione dei maggiori costi sostenuti per l'emergenza.

In tale ambito, con specifico riferimento al bilancio regionale, sono state inserite delle tabelle relative alle spese imputate al suddetto centro di costo, individuate secondo la codifica del piano dei conti integrato, di cui all'allegato 6 al decreto legislativo n. 118/2011 e distinte in riferimento ai dati finanziari del rendiconto regionale e ai dati economico-patrimoniali del consolidato sanitario.

5. Particolare importanza è stata inoltre rivolta nelle Linee guida di quest'anno alla spesa per il personale.

Con l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato introdotto un nuovo dispositivo legislativo sulla spesa di personale, incentrato sulla sostenibilità finanziaria della spesa, nonché su una classificazione per fasce demografiche e su valori soglia di spesa massima, correlati anche alla media delle entrate correnti nel triennio (la disciplina di attuazione è contenuta nel decreto ministeriale 3 settembre 2019). L'esito di tale nuova disciplina è che è consentito alle regioni assumere personale a tempo indeterminato, di là dagli attuali e vigenti vincoli assunzionali, ancorati al rispetto del *turn-over*.

Si ritiene importante, quindi, la valutazione dell'impatto della descritta novità legislativa sullo specifico aggregato di spesa, anche in relazione alla sua incidenza sul volume delle entrate correnti, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, che, tra l'altro, nella sua dimensione pluriennale, forma oggetto, nel richiamato art. 33, di specifica asseverazione da parte dell'organo di revisione.

A tale riguardo, sono stati introdotti nel questionario dei nuovi quesiti attinenti alla considerazione degli effetti della novità legislativa, come sopra precisati.

6. Nell'attuale contesto emergenziale, assumono particolare rilievo anche le verifiche dell'Organo di revisione in ordine all'impatto della gestione degli organismi partecipati sul bilancio degli enti, con particolare riguardo alle società operanti nei settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia, quale quello dei trasporti. A tal fine il questionario delle Linee guida, arricchendo il consueto campo di indagine, dedica uno specifico approfondimento a tale argomento.

Giova, poi, ricordare che l'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza, ha differito al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Si osserva, in proposito, che il sistema di misure di allerta ivi codificato, in quanto definito in epoca antecedente rispetto all' imprevedibile e devastante emergenza epidemiologica tutt'ora in atto, potrebbe a ragione indurre ad adottare ulteriori interventi di completamento per rendere il medesimo massimamente efficace ed efficiente nei riguardi di una crisi senza precedenti, di tale eccezionale portata. L'indicazione è rilevante nell'attuale contesto dal momento che, per le società a controllo pubblico, il testo unico fa espresso riferimento agli «indicatori di crisi aziendale», che potrebbero emergere nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio (*cfr.*, infatti, l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), allo scopo di favorire l'anticipata emersione di situazioni di squilibrio. Orbene, non c'è dubbio che la tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi, attraverso la predisposizione del programma di valutazione del rischio aziendale, non è solo funzionale al tentativo di risanamento delle società a controllo pubblico, ma rappresenta un ausilio per orientare le scelte del socio pubblico, tenuto a porre attenzione in ordine alle perdite che si riflettono sul proprio bilancio. Tuttavia, come ha già rilevato questa Sezione delle autonomie, nelle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, nel contesto operativo straordinario determinato dalla pandemia, è necessario applicare il disposto normativo con discernimento e all'esito di un'attenta analisi dei fattori di crisi. Laddove, infatti, il disequilibrio dell'impresa pubblica non sia dovuto a scelte gestionali errate, bensì a fattori esogeni imprevedibili ed eccezionali determinati dalla pandemia, l'adozione dei provvedimenti richiesti a seguito dell'emersione di indicatori di crisi aziendale deve formare oggetto di ponderata valutazione.

7. Pur dedicando spazio a nuovi quesiti correlati alla normativa emergenziale, è stata rispettata la tradizionale prospettiva della razionalizzazione e semplificazione degli oneri di informazione. In tal senso, lo schema di relazione-questionario allegato alle Linee guida è volto, principalmente, ad integrare le informazioni contabili già direttamente estraibili dalla BDAP, il cui flusso di dati è funzionale a tutte le attività di controllo della Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato.

In ordine agli elementi informativi provenienti dal sistema gestionale BDAP, i revisori dei conti hanno l'onere di verificarne la corretta e tempestiva alimentazione da parte degli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di inserire le informazioni eventualmente mancanti.

Si ribadisce l'importanza dei flussi informativi della BDAP e delle altre banche dati pubbliche ai fini del monitoraggio e del coordinamento della finanza pubblica.

Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, i revisori degli enti sono tenuti a verificare, altresì, la conformità dei dati inseriti nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili prodotti dai *software* gestionali dei singoli enti o che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari.

A tal fine, dovrà essere posta particolare attenzione ai contenuti del Quadro generale riassuntivo dei prospetti degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione, alla composizione del disavanzo, nonché alla coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi, i revisori dovranno segnalare alle amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie ad assicurare la completa conformità e coerenza dei dati comunicati al sistema gestionale.

Nella consueta ottica di semplificazione, non sono richiesti nel questionario i dati quantitativi del personale reperibili tramite il Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche - SICO - nonché i dati di natura contabile sugli organismi partecipati, in quanto reperibili tramite l'applicativo «Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro.

Le sole informazioni contabili da compilare all'interno del questionario riguardano dati non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato, seppur attinenti a profili di particolare rilievo della gestione regionale.

8. Come in passato, lo schema di relazione-questionario sui consuntivi regionali per l'esercizio 2020 è strutturato in due parti (quesiti e quadri contabili), suddivise in dieci sezioni.

Le prime sette sezioni contengono i quesiti a risposta sintetica dedicati a informazioni gestionali per lo più di carattere qualitativo-testuale:

la prima sezione (Domande preliminari) conferma la consueta ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario;

la seconda sezione (Regolarità della gestione amministrativa e contabile) ripropone diversi quesiti contenuti nei precedenti questionari e uno specifico approfondimento relativo alla disciplina di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 34/2019, sopra illustrata;

la terza sezione (Gestione contabile) affronta i principali profili di carattere contabile, con particolare attenzione al risultato di amministrazione, alle quote accantonate ai fondi, in particolare al fondo rischi da contenzioso, al fondo perdite società partecipate; contiene nuovi quesiti attinenti alla normativa emergenziale e alla possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza da COVID-19; prevede un dettagliato esame dell'utilizzo delle anticipazioni di liquidità;

la quarta sezione (Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) ripropone domande sullo *stock* del debito, la sua composizione e il rispetto dei vincoli di indebitamento;

la quinta sezione (Organismi partecipati) conferma i quesiti dei precedenti questionari, aggiungendo un nuovo *focus* dedicato alle misure previste per fronteggiare le difficoltà economico patrimoniali degli enti partecipati indotte dalla pandemia, con specifico riguardo al settore del trasporto pubblico;

la sesta sezione (Verifica dei saldi di finanza pubblica) conserva quesiti diretti a verificare l'effettivo rispetto degli obblighi e degli obiettivi di saldo 2020;

la settima sezione (Servizio sanitario regionale) viene modificata e suddivisa in due parti, al fine di recepire tutte le novità relative alla gestione dell'emergenza pandemica;

l'ottava sezione (Quadri contabili), contiene i prospetti di analisi riguardanti particolari profili contabili che richiedono approfondimenti specifici;

la nona sezione (Analisi fondi per eventi sismici del 2016) riproduce le analisi della gestione dei fondi destinati alle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria);

la decima sezione (Note) è dedicata, infine, ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni e/o all'inserimento di informazioni integrative.

In ogni caso, le Sezioni regionali di controllo potranno effettuare tutte le opportune integrazioni istruttorie ogni qualvolta ne ravvisino la necessità per il compiuto esercizio delle proprie funzioni.

9. Per procedere alla compilazione della relazione-questionario occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma di finanza territoriale FITNET, tramite utenza SPID di 2° livello.

Gli utenti già abilitati che non dispongano di SPID, dovranno prioritariamente dotarsene e, al momento dell'accesso, il sistema riconoscerà il profilo attivo o i profili attivi a lui già associato/i in precedenza. Nessuna nuova abilitazione dovrà essere richiesta.

I nuovi utenti FITNET dovranno, sempre provvisti di utenza SPID di 2° livello, accedere al sistema, al fine di procedere alla registrazione e alla profilazione di competenza.

La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà «*step by step*» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio Provider, mentre, nell'applicativo FITNET sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso l'invio di una segnalazione nella dedicata maschera d'inserimento.

Come in passato, lo schema di relazione sui consuntivi regionali per l'esercizio 2020 è composto da due parti: quesiti e quadri contabili.

La parte «quadri contabili» (Sezione VIII) va compilata e validata *on line* tramite la funzione QUESTIONARIO→QUADRI CONTABILI→GESTIONE.

La validazione dei quadri contabili è propedeutica all'invio della parte quesiti (in formato .xlsx) tramite la funzione QUESTIONARIO→QUESITI→UPLOAD QUESITI; il modello vuoto sarà scaricabile dalla *home page* di CONTE dal *box* Utilità→Schemi/Modelli e dovrà essere così denominato: Rendiconto_Regione_Anno (esempio: Rendiconto_Molise_2020).

Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUI RENDICONTI DELLE REGIONI PER L' ANNO 2020, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL' ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL' ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

INDICE GENERALE

Nella sezione X (Note) sarà possibile inserire informazioni integrative e/o rettificative relative ai dati contabili contenuti nelle sezioni da I a IX.

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUI RENDICONTI DELLE REGIONI PER L'ANNO 2020, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL' ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL' ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Organo di revisione contabile/Responsabile della ragioneria e/o dell'ufficio bilancio della Regione

Codice fiscale della Regione:

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI

1.1 La Regione/Provincia autonoma ha ottemperato all'obbligo di trasmettere il rendiconto 2020 alla BDAP, completo degli allegati previsti dal d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, specificare le misure adottate in applicazione dei divieti di cui all'art. 9 co. 1-quinquies, d.l. n. 113/2016:

Nel caso in cui non siano stati trasmessi tutti gli allegati, indicare quelli mancanti e fornire le ragioni:

1.2 I dati inseriti in BDAP sono congruenti con quelli presenti nei documenti contabili della Regione/Provincia autonoma (anche se provvisori)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.3 La relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra tutti gli elementi indicati dall'art. 11, co. 6, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.4 L'organo di revisione (o il servizio di controllo interno laddove possa esercitare tale funzione) ha rilevato irregolarità contabili tali da poter incidere sugli equilibri del bilancio 2020 e suggerito misure correttive non adottate dalla Regione/Provincia autonoma?

In caso di risposta affermativa, riassumere il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite dall'organo di controllo e le motivazioni addotte dall'amministrazione regionale a giustificazione della mancata adozione di dette misure. Allegare poi alla presente relazione più estese considerazioni con eventuale documentazione di supporto, illustrando l'impatto negativo delle irregolarità sugli equilibri di bilancio.

1.5 È stata data attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo sull'Amministrazione regionale, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

SEZIONE II - REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

2.1 Le retribuzioni del personale pubblico e delle società controllate rispettano il limite previsto dall'art. 13, commi 1 e 3, d.l. n. 66/2014?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.2 Nel 2020 è stato assicurato il contenimento della spesa per il personale rispetto alla spesa media impegnata nel periodo 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, cc. 557 e 557-*quater* , l. n. 296/2006?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.3 La Regione, con riferimento alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, ha sostenuto una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al valore soglia, determinato dal d.m. 03/09/2019, di attuazione dell'art. 33 co. 1, d.l. n. 34/2019? (SOLO REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.4 Indicare la spesa del personale impegnata negli esercizi 2018 e 2020, calcolata secondo quanto disposto dall'art. 2, lett. a), d.m. del 03/09/2019.

Esercizio	Impegni
2018	
2020	

2.5 Indicare il rapporto fra la "spesa di personale" impegnata nel 2018 e la media delle "entrate correnti" accertate nel triennio 2016-2018 (come definite, per entrambi gli aggregati, dall'art. 2, d.m. del 03/09/2019).

2.6 Il Collegio dei revisori dei conti ha asseverato che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nel 2020 garantiscono il rispetto pluriennale dell'equlibrio di bilancio (art. 33, d.l. n. 34/2019)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.7 A seguito delle assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nel 2020, in esecuzione del piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, indicare il rapporto fra la "spesa di personale" e la media delle "entrate correnti" del triennio 2016-2018 a regime (come definite, per entrambi gli aggregati, dall'art. 2, d.m. del 03/09/2019)

Fornire eventuali chiarimenti:

2.8 È stato rispettato il tetto complessivo per il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017, anche in relazione alla disciplina introdotta dall'art. 33, co. 1, ultimo periodo del d.l. n. 34/2019?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.9 La Regione/Provincia autonoma versa nell'ipotesi di cui all'art. 4. d.l. n. 16/2014 (Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi)?

In caso di risposta affermativa, specificare l'importo delle somme indebitamente erogate e le misure adottate per il riassorbimento delle stesse:

2.10 Le informazioni inviate dalla Regione/Provincia autonoma nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze del conto annuale del personale (SI.CO.) sono congruenti con quelle sulla spesa per il personale presenti in rendiconto?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.11 La Regione/Provincia autonoma ha provveduto a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi in favore dei soggetti di cui all'art. 1, co. 965, l. n. 145/2018?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.12 In caso di acquisto sul mercato di servizi originariamente prodotti al proprio interno, sono state adottate misure in materia di personale con conseguenti risparmi riscontrati nelle relazioni degli organi di revisione e di controllo interno (art. 6-bis, d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 75/2017)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.13 È stata data attuazione alle disposizioni in materia di convenzioni quadro Consip e centrali di committenza regionali di cui all'art. 9, d.l. n. 66/2014 e di mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali, di cui all'art. 1, co. 450, l. n. 296/2006?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.14 In caso di deroga alle disposizioni che prevedono l'obbligo di approvvigionamento mediante Consip/centrali di committenza regionali, sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 1, co. 510, l. n. 208/2015?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.15 Per gli acquisti di beni e servizi informatici, indicare l'ammontare della spesa effettuata nel 2020 al di fuori delle procedure di cui all'art. 1, cc. 512-514, l. n. 208/2015, e la sua percentuale sul totale della spesa informatica:

Ammontare della spesa effettuata nel 2020	
Percentuale sul totale della spesa informatica	

2.16 È stato allegato alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza, nonché l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti? ALLEGARE IL DOCUMENTO SU CON.TE.
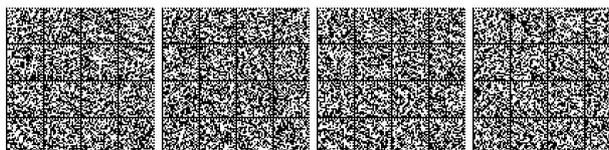
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.17 L'organo di revisione, sulla base di controlli a campione o di apposite certificazioni da parte dei responsabili di spesa, ha verificato, tramite le attestazioni dei responsabili dei servizi, l'assenza di debiti fuori bilancio riconoscibili e non formalmente riconosciuti alla fine dell'esercizio?

In caso di risposta negativa, indicare l'ammontare di tali debiti:

2.18 Le anticipazioni di liquidità sono state contabilizzate nel rendiconto 2020 ai sensi dell'art. 1, cc. 692 e ss., l. n. 208/2015, tenendo conto della sent. Corte cost. n. 4/2020 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, co. 6, d.l. n. 78/2015 richiamato dall'art. 1, co. 700, l. n. 208/2015)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
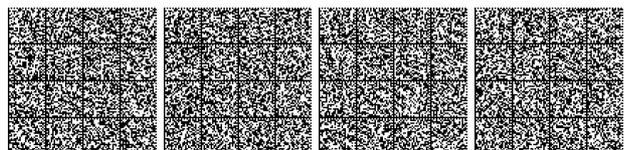
SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (1-24)

3.1 Nel corso del 2020, la Regione/Provincia autonoma ha provveduto a:

- adottare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali?

- tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011?

- adottare il bilancio consolidato?

- adottare la matrice di correlazione per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale (pubblicata sul sito Arconet)?

- rideterminare le voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale?

In caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

3.2 La Regione/Provincia autonoma ha aggiornato gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio?

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- *inventario dei beni immobili*	
- *inventario dei beni mobili*	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	

3.3 Alla data del 31/12/2020, i risultati del rendiconto hanno evidenziato un disavanzo di amministrazione?

In caso di risposta affermativa, indicarne la fattispecie, i piani di rientro adottati e le relative coperture annue:

3.4 La parte vincolata presente nel risultato di amministrazione è conforme alle norme del d.lgs. n. 118/2011 e allegati principi contabili?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
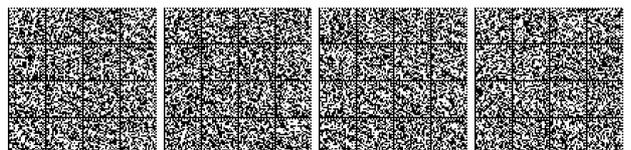
3.5 Il metodo di calcolo utilizzato per determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione è conforme ai principi contabili contenuti nell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.6 La Regione/Provincia autonoma, nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020?

3.7 La quota accantonata ai fondi per passività potenziali, ai sensi dell'art. 46, co. 3, d.lgs. n. 118/2011, risulta congrua rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.8. La Regione/Provincia autonoma ha svolto un costante monitoraggio in ordine alla adeguatezza degli accantonamenti del fondo rischi da contenzioso?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.8.1 L'organo di revisione ha riscontrato criticità nell'ambito della ricognizione periodica del contenzioso?

In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti, indicando gli importi di eventuali contenziosi che non hanno trovato adeguata copertura:

3.8.2 Nell'ambito della ricognizione del contenzioso richiesta dal principio contabile (punto 5.2, lett. h, All. 4/2, d.lgs. n. 118/2011), la Regione/Provincia autonoma ha provveduto all'analisi dell'alea di soccombenza e ha quantificato la stima dei relativi oneri?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.8.3 Con riferimento ai quesiti precedenti, è stata verificata la congruità dell'accantonamento al fondo rischi?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

3.8.4 Compilare la seguente tabella sulla consistenza del fondo rischi contenzioso al 31/12/2020:

Risorse accantonate al 01/01/2020	**Risorse accantonate al 01/01/2020 applicate al bilancio dell'esercizio (con segno -)**	**Risorse accantonate nell'esercizio 2020 (con segno +)**	**Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)**	**Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020**
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

3.9 Nell'esercizio 2020 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, del d.lgs n. 118/2011?

In caso di risposta affermativa, compilare la seguente tabella:

Esercizio	**Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge regionale**	**Debiti fuori bilancio riconosciuti ex art. 73, co. 4, d.lgs. n. 118/2011**	**Totale debiti fuori bilancio**
	a	b	c=a+b
2020			**0,00**

3.10 Nel caso la Regione/Provincia autonoma abbia in essere contratti di finanza derivata, ha effettuato accantonamenti per rischi potenziali in conformità ai principi contabili?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

3.11 La quota accantonata al fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risulta conforme al dettato normativo?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti anche in ordine a eventuali casi di mancata approvazione dei bilanci degli organismi partecipati nei termini di legge:

3.11.1 Compilare la seguente tabella:

Totale delle perdite degli organismi partecipati	**Totale delle perdite degli organismi partecipati non ripianate, in relazione alla quota di partecipazione della Regione/Provincia autonoma**	**Fondo perdite Regione/Provincia autonoma (Rendiconto 2020)**
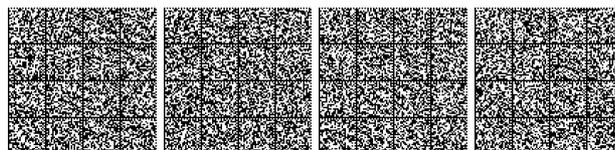
3.12 La quota accantonata al fondo residui perenti nel risultato di amministrazione risulta congrua e conforme ai principi contabili? (Cfr. anche tabella 8.7.8 - GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI 2016-2021 E INCIDENZA PAGAMENTI ANNI 2016-2020)

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

3.13 La Regione/Provincia autonoma ha dato copertura finanziaria a spese d'investimento finanziate mediante debito autorizzato e non contratto?

3.14 Sono stati allegati alla relazione sulla gestione:

- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'esercizio precedente (art. 40, co. 2-bis, d.lgs. n. 118/2011)?

- l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito autorizzato e non contratto (art. 11, co. 6, lett. d-bis, d.lgs. n. 118/2011)?

- l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato alla fine dell'anno il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, distintamente per esercizio di formazione (art. 11, co. 6, lett. d-ter, d.lgs. n. 118/2011)?

In caso di risposta affermativa, indicarne la fattispecie, i piani di rientro adottati e le relative coperture annue:

3.15 Il Fondo pluriennale vincolato determinato alla data del 31 dicembre 2020 risulta conforme alle imputazioni degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, secondo il criterio dell'esigibilità dell'obbligazione (anche in conformità ai cronoprogrammi di spesa)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.16 La Regione/Provincia autonoma ha ritenuto di stralciare dalle scritture finanziarie i crediti, aventi un'anzianità superiore al triennio, riconosciuti di dubbia e difficile esazione, mantenendoli in appositi elenchi allegati al rendiconto annuale con l'indicazione del loro ammontare complessivo?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.17 In sede di utilizzo del risultato di amministrazione al 31/12/2019, la Regione/Provincia autonoma:

3.17.1 ha quantificato e accantonato il fondo crediti di dubbia esigibilità in conformità ai criteri previsti al punto 3.3 del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.17.2 ha operato l'aggiornamento del prospetto riguardante la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto in conformità ai criteri previsti al punto 9.2 del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.17.3 ai fini dello svincolo delle quote vincolate dell'avanzo, si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 109, co. 1-ter, d.l. n. 18/2020?

3.17.4 per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento, nel corso dell'esercizio provvisorio, determinerebbe danno per l'ente, si è avvalsa della possibilità di utilizzare quote vincolate dell'avanzo di amministrazione prevista dal punto 8.11 del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011?

3.17.5 ha rispettato, in sede di assestamento del bilancio, l'ordine di priorità previsto per l'utilizzo dell'avanzo libero (punto 9.2.12, del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011)?

3.17.6 ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza da COVID-19 in deroga all'art. 42, co. 6, d.lgs. n. 118/2011, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art. 109, co.1, d.l. n. 18/2020?

3.17.7 In caso di risposta affermativa al quesito precedente ha usufruito della facoltà di cui all'art. 109, co. 1-*bis* , d.l. n. 18/2020?

3.18 L'organo di revisione ha accertato che nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai Titoli 4, 5 e 6 delle entrate siano state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
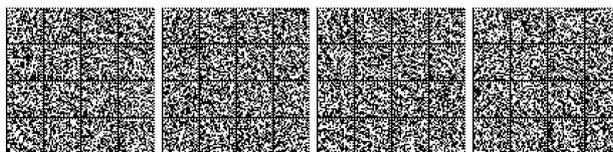
3.19 In relazione alle entrate vincolate, pur in assenza di un espresso vincolo normativo, la Regione/Provincia autonoma prevede prudenzialmente la costituzione di vincoli sulle giacenze di cassa?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare le modalità:

3.20 In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, la Regione/Provincia autonoma provvede a verificare la consistenza della cassa vincolata e alla sua ricostituzione in caso di movimentazioni per temporanee esigenze di liquidità?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

3.21 La Regione/Provincia autonoma ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa nel rispetto dei limiti definiti dall'art. 69, co. 9, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di mancato rispetto dei limiti, fornire chiarimenti:

3.22 La Regione/Provincia autonoma ha provveduto, nell'esercizio 2020, al rimborso delle quote delle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3, co. 1, lett. a) e b), d.l. n. 35/2013 e s.m.i., ai sensi dell'art. 111, co. 4, d.l. n. 18/2020?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
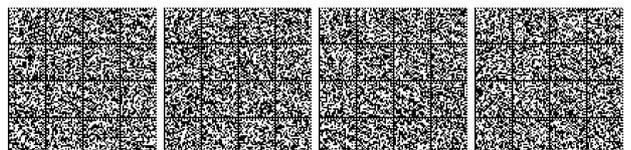
3.23 La Regione/Provincia autonoma ha usufruito delle anticipazioni di liquidità, previste dall'art. 1, co. 556, l. n. 160/2019, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti?

In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare delle anticipazioni di liquidità concesse:

Descrizione	Importo in euro
Anticipazione di liquidità per debiti diversi da quelli sanitari	
Anticipazione di liquidità per debiti per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	
Totale anticipazioni di liquidità concesse	**0,00**

3.23.1 Le anticipazioni di liquidità, ottenute ai sensi dell'art. 1, co. 556, l. n. 160/2019, hanno rispettato il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.23.2 Le anticipazioni di liquidità, ottenute ai sensi dell'art. 1, co. 556, l. n. 160/2019, sono state rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.24 La Regione/Provincia autonoma ha usufruito delle anticipazioni di liquidità, previste dagli artt. 115 e 116, d.l. n. 34/2020, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti?

In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare delle anticipazioni di liquidità concesse:

Descrizione	Importo in euro
Anticipazione di liquidità per debiti diversi da quelli sanitari	
Anticipazione di liquidità per debiti per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	
Totale anticipazioni di liquidità concesse	**0,00**

3.24.1 La Regione/Provincia autonoma ha aggiornato l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione di liquidità, secondo le modalità previste dall'art. 116, co. 3, d.l. n. 34/2020?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.24.2 All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui all'art. 116, co. 1, d.l. n. 34/2020, la Regione/Provincia autonoma ha provveduto a destinare le eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità ai sensi del co. 7 del citato art.?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (segue)

3.25 Fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale)?

Compilare la tabella sottostante:

Importi in euro

Categorie di soggetti	Importi complessivi dei prestiti in sofferenza al 31/12/2020
Imprese	
Famiglie	
Organismi partecipati	
Totale	**0**
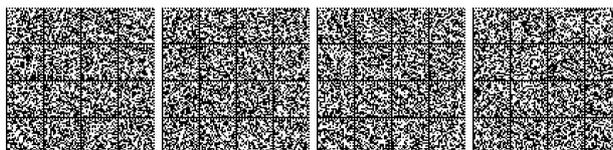
SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (segue)

3.26 - Equilibri di cassa

Importi in euro

EQUILIBRI DI CASSA		Dati Provvisori 2020	Rendiconto 2020
Entrate titoli 1-2-3	(+)	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (1)	(+)	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (2)	(+)	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo; v. saldo C) (3)	(-)	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00
- di cui rata rimborso al MEF anticipazioni di liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziament		*0,00*	*0,00*
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*
A) Equilibrio di parte corrente		**0,00**	**0,00**
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (1)	(-)	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (2)	(-)	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo; v. saldo C)(3)	(+)	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		**0,00**	**0,00**
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	*(+)*	*0,00*	*0,00*
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	*(-)*	*0,00*	*0,00*
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	*(-)*	*0,00*	*0,00*
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	*(+)*	*0,00*	*0,00*
C) Variazioni attività finanziaria (3)		***0,00***	***0,00***
Entrate categoria 9010400: Anticipazioni finanziamento sanità incassate nell'anno	(+)	0,00	0,00
Spese missione 99.02: Rimborsi anticipazione sanità pagate nell'anno	(-)	0,00	0,00
D) Saldo Anticipazioni/Rimborsi sanità dell'anno		**0,00**	**0,00**
Entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9) al netto di "Entrate categoria 9010400"	(+)	0,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro (Titolo 7) al netto di "Spese missione 99.02"	(-)	0,00	0,00
E) Saldo conto terzi e partite di giro		0,00	0,00
Entrate titolo 7 - Anticipazioni da tesoriere	(+)	0,00	0,00
Spese titolo 5 - Chiusura Anticipazioni tesoriere	(-)	0,00	0,00
F) Saldo anticipazioni/rimborsi tesoriere		0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (G=A+B+D+E+F)		**0,00**	**0,00**

(1) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(2) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all’estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(3) Se negativo il saldo va computato a detrarre nell'equilibrio di parte corrente, se positivo a sommare nell'equilibrio di conto capitale
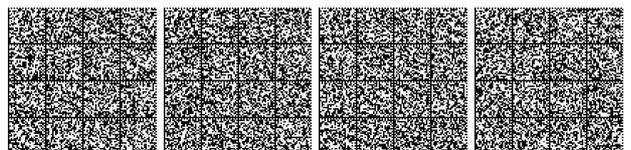
SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (segue)

3.27 - Composizione del disavanzo

Importi in euro

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2020	Esercizio di riferimento	Delibera		ANALISI DEL DISAVANZO				
		Numero	Data	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (a) (1)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (b) (2)	DISAVANZO RIPIANATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (c) = (a) - (b) (3)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2020 (4) (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2020 (e) = (d) - (c) (5)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto al 31/12/2019						0,00		0,00
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera						0,00		0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui						0,00		0,00
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ………						0,00		0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013						0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera						0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera						0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020						0,00		0,00
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 2020						0,00		0,00
Totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo); gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si rifersice il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo.

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto (se negativo).

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato).

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.

(5) Indicare solo importi positivi.
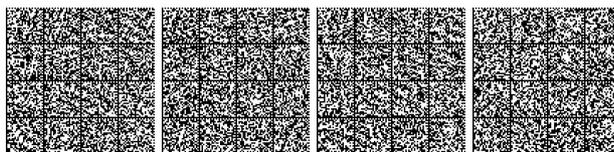
SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (segue)

3.28 Nel triennio 2018-2020 il servizio di riscossione ordinaria della tassa automobilistica regionale è stato gestito direttamente dalla Regione/Provincia autonoma?

3.29 Nel caso di gestione indiretta indicare l'affidatario del Servizio (Agenzia Entrate, ACI, Società, Consorzio, ecc.) e specificare quali fasi della gestione della tassa automobilistica sono state oggetto di affidamento o di convenzione.

3.30 Illustrare brevemente come viene gestita la riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale:

3.31 - Tassa automobilistica regionale

Importi in euro

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (2018-2020)	2018	2019	2020
Gettito lordo teorico al 31/12 sulla base dell'effettivo parco circolante (A)			
Esenzioni/riduzioni (B) riconosciute sui veicoli indicati in nota[3]			
Gettito netto teorico (A-B)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pagamenti spontanei nei termini			
Ravvedimenti spontanei[1]:			
- di cui tributi			
Pagamenti su avvisi bonari[1][2]:			
- di cui tributi			
Atti di accertamento (emessi) o ingiunzioni ex r.d. n. 639/1910 non precedute da atto di accertamento[1]:			
- di cui tributi			
Riscossioni su atti di accertamento o ingiunzioni ex r.d. n. 639/1910 non precedute da atto di accertamento[1]:			
- di cui tributi			
Riscossione coattiva atti di accertamento, sia diretta, sia affidata a terzi[1]:			
- di cui tributi			
Accertamenti con diretta iscrizione a ruolo al netto degli sgravi[1]:			
- di cui tributi			
Riscossioni a seguito di diretta iscrizione a ruolo[1]:			
- di cui tributi			
Gettito non riscosso	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] *Importo complessivo, comprensivo di tributi, sanzioni e interessi.*

[2] *Da compilarsi nel caso in cui l'amministrazione abbia emesso avvisi bonari.*

[3] *Esenzioni/riduzioni.*

Fornire eventuali indicazioni sulle esenzioni/riduzioni:

SEZIONE IV - SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI

4.1 Nell'esercizio 2020, il ricorso all'indebitamento per opere pubbliche e investimenti rispetta le prescrizioni previste dall'art. 62, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4.2 È stata monitorata la correlazione dell'indebitamento contratto con le spese di investimento effettuate, anche con documento allegato al bilancio di previsione?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4.3 La Regione/Provincia autonoma ha effettuato operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, diverse da mutui ed emissione di obbligazioni?

In caso di risposta affermativa, indicare le tipologie (Esempio: leasing immobiliare, leasing immobiliare in costruendo, lease-back, project financing, contratti di disponibilità, etc.) e l'ammontare di ciascuna operazione secondo le istruzioni impartite nella Sezione VIII - dati contabili, nota alla tabella 8.10.1:

4.4 La Regione/Provincia autonoma ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui?

Fornire chiarimenti:

4.5 La Regione/Provincia autonoma ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati?

4.6 In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto contiene gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata ai sensi dell'art. 11, co. 6, lett. k), d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4.7 Indicare nella tabella seguente eventuali prestiti esclusi dal calcolo del limite quantitativo all'indebitamento, di cui all'art. 62, co. 6, d.lgs. n. 118/2011 (nei limiti di cui all'art. 1, co. 851, l. n. 145/2018 e all'art. 1, co. 556, l. n. 160/2019), e darne motivazione.

Importi in euro

		Importo
Totale mutui e prestiti		
Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo		
Descrizione	**Motivazione**	
Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento		

4.8 Sono state prestate garanzie (tipiche o atipiche) a favore dei soggetti indicati nella tabella sottostante?

Compilare la tabella sottostante:

Importi in euro

Categorie di soggetti	Accantonamenti previsti nel bilancio 2020	Somme pagate a seguito di escussioni nel 2020	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2020
Imprese			
Famiglie			
Organismi partecipati			
Totale	**0**	**0**	**0**

SEZIONE V - ORGANISMI PARTECIPATI

5.1 Qualora in sede di ricognizione delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, sia stato deliberato il mantenimento di partecipazioni societarie, risultano rispettati i vincoli di scopo pubblico di cui all'art. 4, co. 1?

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

5.2 In caso di programmata razionalizzazione/dismissione delle partecipazioni societarie nel precedente piano di revisione 2019 le misure sono state attuate nel rispetto dei tempi previsti?

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

5.3 Come è stato ricollocato il personale delle società interessate da processi di razionalizzazione/ dismissione?

Descrivere le procedure di ricollocamento:

5.4 La Regione/Provincia autonoma ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016?

5.5 Indicare quali servizi pubblici locali sono gestiti in ambiti territoriali ottimali (ATO), ai sensi dell'art. 3-*bis* cc. 1 e 1-*bis* , d.l. n. 138/2011.
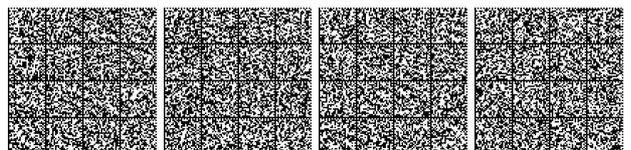
5.6 Sono stati posti in essere nuovi affidamenti da parte degli Enti di governo degli ATO?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5.7 La Regione/Provincia autonoma si è astenuta dall'effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali (art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5.8 In caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale dell'organismo al di sotto del limite legale, con la determinazione di ricapitalizzazione, è stata valutata la reddittività futura della società in perdita?

Fornire chiarimenti:

5.9 In caso di risultato economico negativo conseguito nei tre esercizi precedenti nelle società di cui all'art. 21, co. 3, d.lgs. n. 175/2016, è stata disposta la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori?

5.10 La conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra La Regione/Provincia autonoma e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) ha evidenziato situazioni di disallineamento?

In caso di risposta affermativa indicarne gli importi, le cause e le misure adottate:

La relativa nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo?
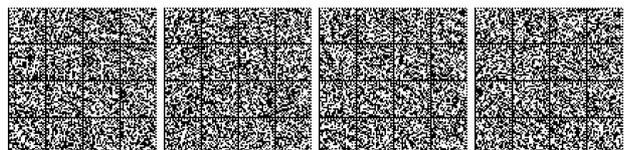
5.11 I dati inviati dalla Regione/Provincia autonoma nella banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate al rendiconto?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5.12 La Regione/Provincia autonoma, nel corso del 2020, ha effettuato finanziamenti aggiuntivi ai propri organismi partecipati, in conseguenza della situazione, imprevista e imprevedibile, derivante dalla pandemia da Sars Cov-2?

In caso di risposta affermativa, indicare l'importo impegnato:

5.12.1 Specificare, in particolare, l'ammontare dei fondi straordinari a favore del sistema del trasporto pubblico locale.

Indicare l'importo impegnato:

SEZIONE VI - VERIFICA DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Trasmettere attraverso il sistema Con.Te. gli allegati indicati nell'articolo unico del DM 11 dicembre 2020

6.1 È stato rispettato l'obiettivo di saldo 2020?

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

6.2 La certificazione relativa al rispetto dell'obiettivo di saldo 2020 è stata inviata entro il termine del 31 marzo 2021? (SOLO REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti e precisare se, in tal caso, sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 1, co. 475, lett. e), l. n. 232/2016 limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato:

6.3 La certificazione trasmessa è conforme alle risultanze del rendiconto? (SOLO REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

6.4 La certificazione relativa al rispetto dell'obiettivo di saldo 2020 è stata inviata sulla base di dati definitivi o provvisori? (SOLO REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

In caso di dati provvisori, fornire chiarimenti, precisando altresì se l'ente ha provveduto a rettificare, entro il termine del 30 settembre, i dati della certificazione per effetto della eventuale modifica dei valori definitivi risultanti dal rendiconto approvato o se la rettifica sia stata impedita dalla scadenza del predetto termine (fatta salva la rettifica in senso peggiorativo prevista dal co. 474, l. n. 232/2016):

6.5 Le operazioni imputate a concessioni di crediti si riferiscono esclusivamente a movimenti meramente finanziari?

In caso di risposta negativa, specificare i soggetti destinatari di tali operazioni:

6.6 Risultano essere state allocate tra le spese per partite di giro e servizi in conto di terzi poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in c/capitale sulla base dei principi contabili applicati di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 ?

In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

6.7 Risultano esservi stati casi di non corretta formazione e utilizzo del Fondo pluriennale vincolato e/o di imputazione delle spese di competenza dell'esercizio 2020 ai bilanci degli esercizi successivi?

In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

6.8 Risultano esservi stati casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dai principi contabili applicati di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:
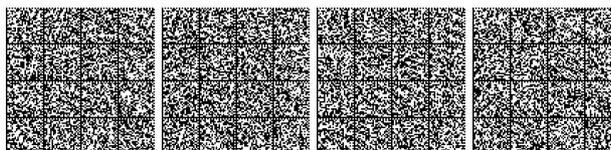
SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PARTE I

7.1 Con riferimento al rendiconto 2020, indicare le entrate e le spese per la gestione sanitaria al netto dei movimenti per anticipazioni sanità e rimborsi anticipazioni sanità:

		GESTIONE SANITARIA CORRENTE	GESTIONE SANITARIA IN CONTO CAPITALE
Entrate	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
	ACCERTAMENTI (A)		
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
	RESIDUI ATTIVI INIZIALI (RS)		
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (PR)		
	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		
	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	*0,00*	*0,00*
	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	*0,00*	*0,00*
	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	*0,00*	*0,00*
Spese	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
	IMPEGNI (I)		
	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
	RESIDUI PASSIVI INIZIALI (RS)		
	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		
	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	*0,00*	*0,00*
	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	*0,00*	*0,00*
	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	*0,00*	*0,00*

La spesa sanitaria corrente (Impegni, Pagamenti c/competenza e Pagamenti c/residui) sopra indicata coincide con il totale della MISSIONE 13 - Tutela della salute, presente nell'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati, ovvero nei Prospetti delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - Spesa Corrente (Impegni, Pagamenti c/competenza e Pagamenti da residui)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti, illustrando anche le eventuali altre missioni, con il relativo importo, per determinare la spesa sanitaria corrente:

La spesa sanitaria in conto capitale (Impegni, Pagamenti c/competenza e Pagamenti c/residui) sopra indicata coincide con il totale della MISSIONE 13 - Tutela della salute, presente nell'allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati, ovvero nei Prospetti delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - Spesa conto capitale (Impegni, Pagamenti c/competenza e Pagamenti da residui)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti, illustrando anche le eventuali altre missioni, con il relativo importo, per determinare la spesa sanitaria in conto capitale:

7.2 È stata garantita nel bilancio regionale l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite destinate al finanziamento del servizio sanitario, secondo la ripartizione in capitoli prevista dall'art. 20, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
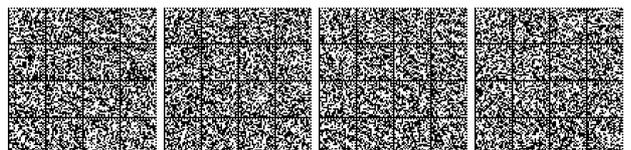
7.3 È stato accertato ed impegnato nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente (ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard accertati nell'anno di competenza giuridica delle entrate), ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.4 La Regione/Provincia autonoma, entro il 31 dicembre 2020, ha adempiuto all'obbligo di erogazione per cassa agli enti del SSR del 100% delle risorse incassate nel 2020 dallo Stato o autonomamente destinate al finanziamento del proprio SSR (art. 117, co. 3, d.l. n. 34/2020).

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.5 Qualora si sia verificata la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica degli adempimenti regionali, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono stati registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

7.6 É stato accertato ed impegnato nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.7 É stato accertato ed impegnato nel corso dell'esercizio, per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria, l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento, ai sensi dell'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.8 Per l'esercizio 2020, é stato redatto e approvato dalla giunta regionale il bilancio sanitario consolidato del conto della gestione sanitaria accentrata e degli enti del servizio sanitario, ai sensi degli artt. 22, co. 3, e 32, d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 110, d.l. n. 34/2020?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.9 In caso di istituzione della GSA, sono stati assicurati, dal responsabile della gestione accentrata e dal responsabile della predisposizione del bilancio regionale, l'integrale raccordo e la riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 22, co. 3, d.lgs. n. 118/2011?

In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

7.10 C'è corrispondenza tra i crediti vantati dagli enti sanitari e le somme destinate al finanziamento della sanità che la Regione/Provincia autonoma deve erogare agli enti stessi?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.11 La Regione/Provincia autonoma ha in corso contenziosi giudiziari in materia di accordi contrattuali per la remunerazione di prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati?

In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti specificando il valore complessivo del contenzioso:

7.12 La Regione/Provincia autonoma ha effettuato una stima prudenziale degli eventuali oneri derivanti da tali contenziosi?

In caso di risposta affermativa, indicare le modalità di copertura del rischio e della conseguente rappresentazione contabile, nonché il valore complessivo in euro:

7.13 Al di fuori dai casi previsti ai quesiti precedenti, la Regione/Provincia autonoma è a conoscenza di altri contenziosi giudiziari in materia sanitaria che possano avere riflessi sul bilancio regionale?

In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti specificando il valore complessivo del contenzioso:

7.14 La Regione/Provincia autonoma ha rispettato il tetto per la spesa farmaceutica convenzionata nella misura stabilita dall'art. 1, co. 399, l. n. 232/2016?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.15 La Regione/Provincia autonoma ha rispettato il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti nella misura stabilita dall'art. 1, co. 398, l. n. 232/2016?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.16 La Regione/Provincia autonoma ha rispettato il tetto per l'acquisto di dispositivi medici, pari al 4,4% del Fondo sanitario regionale (art. 15, co. 13 lett. f, d.l. 95/2012)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.17 La Regione/Provincia autonoma ha verificato che sia rispettata la soglia di accreditabilità e sottoscrivibilità degli accordi contrattuali con le strutture ospedaliere private, pari ad almeno 60 posti letto per acuti (art. 1, punto 2.5, dell'allegato al d.m. 2 aprile 2015, n. 70)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.18 Le strutture sanitarie già accreditate al 1 gennaio 2014, che non soddisfino i requisiti indicati nella precedente domanda e, quindi, interessati da processi di riconversione e/o fusione, raggiungono il requisito complessivo minimo di 80 posti letto per acuti (art. 1, punto 2.5, dell'allegato al d.m. 2 aprile 2015, n. 70)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.19 Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biosimilari, la Regione/Provincia autonoma ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 1, co. 407, l. n. 232/2016?

In caso di risposta negativa, è stato verificato che eventuali oneri economici aggiuntivi non siano stati posti a carico del Servizio sanitario nazionale?
Fornire eventuali chiarimenti:

7.20 Nel corso del 2020 è stata effettuata una riorganizzazione degli enti sanitari regionali ovvero l'istituzione di nuovi enti?

In caso di risposta affermativa, illustrare la riorganizzazione, le motivazioni sottese alla nuova scelta organizzativa e l'indicazione degli enti presenti:
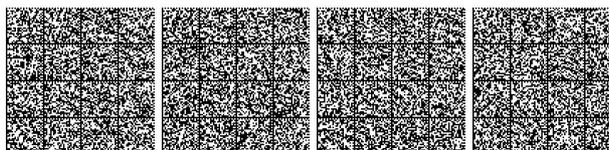
SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PARTE II - EMERGENZA COVID

7.21 La Regione/Provincia autonoma, nel 2020, ha aperto il centro di costo "COV 20", garantendo la tenuta distinta delle rilevazioni contabili legate alla gestione dell'emergenza (art. 18, co. 1, d.l. n. 18/2020 e art. 1, co. 11, d.l. n. 34/2020)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, compilare le seguenti tabelle:

Codifica piano dei conti All. 6 al d.lgs. n. 118/2011	Descrizione	dati di rendiconto Regione 2020
	Totale spese "COV 20"	
	- di cui:	
	Spese correnti	
U.1.01.00.00.000	Spese per lavoro dipendente	
U.1.01.01.01.006	*di cui Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato*	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	
U.1.03.01.05.000	*di cui Materiali e altri beni di consumo sanitario*	
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	
U.1.03.02.18.000	*di cui Servizi sanitari*	
U.1.03.02.12.000	*di cui Lavoro flessibile, quota LSU, acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale*	
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti ad amministrazioni locali	
Somma codici in nota A	*di cui Trasferimenti ad enti del SSR*	
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni risarcimenti e indennizzi	
	Spese in conto capitale	
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	
U.2.02.01.04.000	*di cui Impianti e macchinari*	
U.2.02.01.05.000	*Attrezzature*	
U.2.02.01.09.000	*Beni immobili*	
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a amministrazioni locali	
Somma codici in nota B	*di cui Contributi agli investimenti di enti del SSR*	
U.2.04.00.00.000	*Altri trasferimenti in conto capitale*	

(A) U.1.04.01.02.011-U.1.04.01.02.012-U.1.04.01.02.013-U.1.04.01.02.014-U.1.04.01.02.015-U.1.04.01.02.020-U.1.04.01.02.021-U.1.04.01.02.022-U.1.04.01.02.025-U.1.04.01.02.026-U.1.04.01.02.027-U.1.04.01.02.030-U.1.04.01.02.031-U.1.04.01.02.032-U.1.04.01.02.033-U.1.04.01.02.034-U.1.04.01.02.035

(B) U.2.03.01.02.011-U.2.03.01.02.023-U.2.03.01.02.012-U.2.03.01.02.028-U.2.03.01.02.013-U.2.03.01.02.014-U.2.03.01.02.036-U.2.03.01.02.015

CODICE	DESCRIZIONE	dati di bilancio consolidato del servizio sanitario regionale:
	Totale costi "COV 20"	
	- di cui:	
BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	
BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	
BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	
BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	
BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	
BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	
BA0400	***B.2.A) Acquisti servizi sanitari***	
BA0580	*B.2.A.3.8) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privato*	
BA0960	*B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F*	
BA1560	***B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari***	
BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	
BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	
BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	
BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	
BA2660	**B.13) Variazione delle rimanenze**	
BA2690	**B.14) Accantonamenti dell'esercizio**	

7.22 Sono state utilizzate risorse dell'Unione Europea per far fronte all'emergenza COVID?

In caso di risposta affermativa, indicare l'importo complessivamente impegnato e pagato:

Importo impegnato	
Importo pagato	

7.23 All'esito delle verifiche (anche a campione) effettuate dell'organo di revisione sugli atti di spesa regionali, le tipologie di beni e servizi acquistati in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili sono risultate conformi a quelle previste dalla legislazione emergenziale di cui al d.l. n. 18/2020, d.l. n. 34/2020 e d.l. n. 104/2020 (vedi anche "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19", Del. n. 18/SEZAUT/2020/INPR)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:
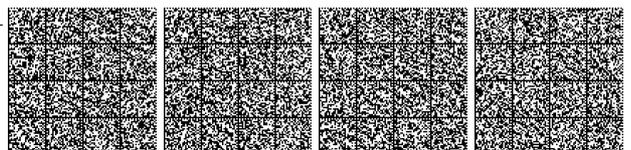
Misure per il potenziamento dell'assistenza sanitaria:

7.24 La Regione/Provincia autonoma ha adottato il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 (art. 18, co. 1, d.l. n. 18/2020)?

In caso di risposta affermativa allegare il programma sul sistema Con.Te.; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.24.1 Il programma è stato approvato da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 18, co. 1, d.l. n. 18/2020)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

A - Rete ospedaliera

7.25 La Regione/Provincia autonoma ha adottato il piano di riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza Covid-19, secondo le prescrizioni dell'art. 2, d.l. n. 34/2020?

In caso di risposta affermativa allegare il piano di riordino sul sistema Con.Te.; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.25.1 Il piano di riordino è stato approvato da parte del Ministero della salute (art. 2, d.l. n. 34/2020)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.26 La Regione/Provincia autonoma, nel corso del 2020, ha incrementato la dotazione di posti letto in terapia intensiva e in aree ad alta intensità di cure ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 34/2020? (v. anche linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19 del Ministero della Salute)

In caso di risposta affermativa, compilare la tabella:

Descrizione	**31/12/2019**	**31/12/2020**
Numero posti letto terapie intensive		
Numero posti letto aree ad alta intensità di cure		
Totale posti letto	**0**	**0**

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

B - Rete assistenza territoriale

7.27 La Regione/Provincia autonoma ha adottato il piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale (art. 1, co. 1, d.l. n. 34/2020)?

In caso di risposta affermativa allegare il piano di potenziamento e riorganizzazione sul sistema Con.Te.; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.28 La Regione/Provincia autonoma, nell'ambito del piano per la riorganizzazione della rete assistenziale, ha intensificato le prestazioni domiciliari potenziando l'assistenza integrata territoriale "ADI" (art. 1, co. 4, d.l. n. 34/2020)?

Fornire chiarimenti:
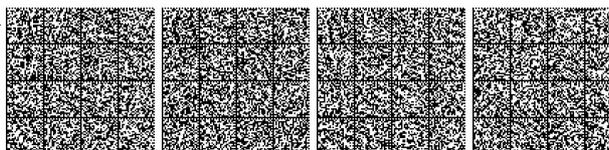
7.29 La Regione/Provincia autonoma ha istituito, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero c.d. "USCA" (art. 4-bis, d.l. n. 18/2020)?

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento di istituzione e il numero di USCA complessivamente operanti nella Regione/Provincia autonoma; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

C- Liste d'attesa

7.30 Per l'accesso alle risorse di cui all'art. 29, co. 8, d.l. n. 104/2020, la Regione/Provincia autonoma ha presentato un Piano Operativo per il recupero delle liste di attesa?

In caso di risposta affermativa allegare il Piano Operativo sul sistema Con.Te.; in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti.

Misure funzionali all'incremento dei servizi sanitari:

A - Personale

7.31 La Regione/Provincia autonoma ha rideterminato i piani di fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 2-quater, d.l. n. 18/2020)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.32 Il finanziamento aggiuntivo per incentivi al personale dipendente del SSN, di cui all'art. 1, co. 1, d.l. n. 18/2020, è stato incrementato dalla Regione/Provincia autonoma con proprie risorse disponibili a legislazione vigente (art. 1, co. 2, d.l. n. 18/2020)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.32.1 Nel caso di risposta affermativa, la Regione/Provincia autonoma ha salvaguardato l'equilibrio economico del proprio sistema sanitario (art. 1, co. 2, d.l. n. 18/2020)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.32.2 Per l'anno 2020, indicare l'ammontare del finanziamento per incentivi al personale dipendente del SSN (art. 1, d.l. n. 18/2020):

Descrizione	Stanziamenti definitivi	Impegni	Pagamenti
Finanziamento aggiuntivo a valere sul fondo sanitario corrente (co. 1)			
Finanziamento aggiuntivo con risorse proprie disponibili (co.2)			
Totale Finanziamento aggiuntivo	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.33 Per l'anno 2020, in deroga ai vincoli legislativi, la Regione/Provincia autonoma ha incrementato la spesa per il personale per le finalità e nei limiti delineati dall'art. 1, co. 10, d.l. n. 34/2020?

In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare dell'incremento rilevato sul rendiconto regionale 2020 rispetto all'esercizio 2019:

In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare dell'incremento rilevato sul bilancio consolidato 2020 rispetto all'esercizio 2019:

7.34 La Regione/Provincia autonoma si è avvalsa degli strumenti straordinari di cui all'art. 29, co. 1, d.l. n. 104/2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale?

In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare complessivo della spesa in deroga a valere sul bilancio regionale (impegni):

In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare complessivo della spesa in deroga a valere sul bilancio consolidato del servizio sanitario regionale:

Contratti e acquisti di beni e servizi

7.35 Sono stati sottoscritti contratti ai sensi dell'art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 con operatori accreditati o autorizzati, in deroga al limite di spesa vigente di cui all'art. 45, co. 1-ter, d.l. n. 124/2019, per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia (art. 3, cc. 1 e 2, d.l. n. 18/2020)?

In caso di risposta affermativa, indicare il numero dei contratti sottoscritti, il relativo ammontare e la natura (operatore accreditato o solamente autorizzato) dei contraenti:

7.36 La Regione/Provincia autonoma ha attivato, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19 (art. 4, d.l. n. 18/2020)?

In caso di risposta affermativa, indicare le risorse impegnate nel 2020 a valere sul bilancio regionale.

7.37 La Regione/Provincia autonoma, in qualità di soggetto attuatore individuato dall'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, ha acquisito dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, anche in deroga al d.lgs. n. 50/2016 (art. 5-bis, d.l. n. 18/2020)?

In caso di risposta affermativa compilare la tabella, indicando le risorse impegnate direttamente sul bilancio regionale e la tipologia dei dispositivi acquistati:

Descrizione	Impegni anno 2020	Quantità
Mascherine chirurgiche		
Mascherine FFP2		
Mascherine FFP3		
Tute di protezione		
Occhiali e visiere		
Altro		
Totale	**0,00**	**0**

7.37.1 Nel caso di pagamenti, anche anticipati, dell'intera fornitura per l'acquisito dispositivi di protezione individuali (DPI) e di altri dispositivi medicali, il fornitore ha eseguito puntualmente le prestazioni contrattuali previste?

Totale dei pagamenti anticipati	

In caso di risposta negativa, fornire anche chiarimenti.

7.38 È stata attuata una rendicontazione separata, per la spesa a seguito di erogazioni liberali (art. 99, co.5, d.l. n. 18/2020)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.38.1 È stata assicurata la completa tracciabilità delle operazioni?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.39 Al fine di disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, la Regione/Provincia autonoma ha stipulato contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili, con efficacia limitata al 31 dicembre 2020 (art. 1, co. 2, d.l. n. 34/2020)?

In caso di risposta affermativa, indicare:

Totale risorse impegnate	
Totale risorse pagate	

7.40 A seguito della sospensione delle attività sanitarie differibili e non urgenti (art. 5-*sexies* , co. 1, d.l. n. 18/2020), la Regione/Provincia autonoma ha riconosciuto agli operatori privati accreditati acconti in misura complessivamente non superiore al 90 per cento dei budget di spesa attribuiti a ciascuno di essi con i relativi contratti e salvo conguaglio (art. 4, co. 5, d.l. n. 34/2020)?

In caso di risposta affermativa, indicare:

Totale risorse impegnate	
Totale risorse pagate	

7.40.1 In caso di riconoscimento, nell'ambito del contributo massimo del 90 per cento, del contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi sostenuti dalle strutture private accreditate, è stata richiesta la prescritta rendicontazione? (art. 4, co. 5-bis, d.l. n. 34/2020)?

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

INDICE SEZIONE VIII - DATI CONTABILI

Nella sezione X (Note) sarà possibile inserire informazioni integrative.

8.7 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

8.7.1 Compilare la tabella seguente relativa alla movimentazione nell'anno 2020 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2016.

Importi in euro

Residui attivi ante 2016	Titolo 1		Titolo 3		Titolo 9 (esclusi depositi di/presso terzi, cat. 9020400)	
	Dati provvisori 2020	Rendiconto 2020	Dati provvisori 2020	Rendiconto 2020	Dati provvisori 2020	Rendiconto 2020
Iniziali da riscuotere (+)						
Riscossi (-)						
Stralciati o cancellati (-)						
Totale finali da riscuotere	0	0	0	0	0	0

8.7.2 Compilare la tabella seguente relativa al dettaglio della gestione contabile inerente ai residui attivi antecedenti al 2016, iscritti in contabilità mediante ruoli.

Importi in euro

Residui attivi iscritti a ruolo ante 2016	Residui attivi	
	Dati provvisori 2020	Rendiconto 2020
Somme iscritte a ruolo al 01/01/**2020**		
Somme riscosse nell'anno **2020**		
Sgravi richiesti nell'anno **2020**		
Somme conservate al 31/12/**2020**	0	0

8.7.3 Compilare la tabella seguente relativa al dettaglio dei minori residui attivi derivanti dall'operazione di riaccertamento disaggregata per gestione contabile di origine (esercizio 2020).

Importi in euro

Insussistenze derivanti da:	Minori residui attivi	
	Dati provvisori 2020	Rendiconto 2020
- Gestione corrente non vincolata		
- Gestione corrente vincolata		
- Gestione in conto capitale		
- Gestione servizi c/terzi		
- Altro		
TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI	0	0

8.7.4 Indicare gli importi dei residui attivi del Titolo 9, non compensativi di residui passivi del Titolo 7 eliminati per prescrizione o dubbia esigibilità:

	Importi in euro
Dubbia esigibilità	
Prescrizione	

8.7.5 Compilare la tabella seguente relativa all'analisi sulla "anzianità" dei residui.

Importi in euro

Residui	Residui provenienti da esercizi precedenti	Residui provenienti da esercizio 2016	Residui provenienti da esercizio 2017	Residui provenienti da esercizio 2018	Residui provenienti da esercizio 2019	Residui provenienti da esercizio 2020 dati provvisori	Residui provenienti da esercizio 2020 dati da rendiconto	Totale
Attivi Titolo 1								0
Attivi Titolo 2								0
Attivi Titolo 3								0
Attivi Titolo 4+5								0
Attivi Titolo 6+7								0
Attivi Titolo 9								0
Totale Attivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivi Titolo 1								0
Passivi Titolo 2+3								0
Passivi Titolo 4+5								0
Passivi Titolo 7								0
Totale Passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
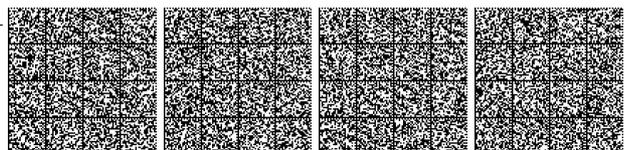
8.7.6 Compilare la tabella seguente relativa alla movimentazione nell'anno 2020 dei residui passivi anteriori al 2016.

Importi in euro

Residui passivi ante 2016	Spesa Corrente		Spesa c/capitale		Rimborso prestiti		Partite di giro	
	Dati provvisori 2020	Rendiconto 2020	Dati provvisori 2020	Rendiconto 2020	Dati provvisori 2020	Rendiconto 2020	Dati provvisori 2020	Rendiconto 2020
Iniziali da pagare (+)								
Pagati (-)								
Perenti (-)								
Insussistenze* (-)								
Totale finali da pagare	0	0	0	0	0	0	0	0

* Comprende tutti i residui eliminati non perenti

8.7.7 Compilare la tabella seguente relativa al dettaglio dei minori residui passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento disaggregata per gestione contabile di origine (esercizio 2020).

Importi in euro

Insussistenze derivanti da:	Minori residui passivi			
	Dati provvisori 2020		Rendiconto 2020	
	Perenti	Insussistenze*	Perenti	Insussistenze*
- Gestione corrente non vincolata				
- Gestione corrente vincolata				
- Gestione in conto capitale				
- Gestione servizi c/terzi				
- Altro				
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	0	0	0	0

* Comprende tutti i residui eliminati non perenti

8.7.8 Con riferimento alla consistenza e al grado di copertura dei residui perenti, compilare la seguente tabella (art. 60, d.lgs. n. 118/2011):

GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI 2016-2021 E INCIDENZA PAGAMENTI ANNI 2016-2020

Importi in euro

Esercizio finanziario	Consistenza dei residui passivi perenti alla fine dell'esercizio (a)	Esercizio finanziario successivo	Copertura iniziale dei residui passivi perenti (b)	% grado di copertura dei residui perenti (c)=(b)/(a)	Somme reclamate	Copertura finale dei residui passivi perenti	pagamenti di residui perenti (d)	% pagamenti su fondi perenti (e)=(d)/(b)	% pagamenti su consistenza (f)=(d)/(a)
2015		**2016**							
2016		**2017**							
2017		**2018**							
2018		**2019**							
2019		**2020**							
2020		**2021**							

8.10 INDEBITAMENTO

8.10.1 - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE

INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in euro

ANNO	MUTUI		OBBLIGAZIONI		ALTRO *		TOTALE DEBITO A CARICO DELLA REGIONE	
	totale (a)	di cui sanità (1)	totale (b)	di cui sanità (2)	totale (c)	di cui sanità (3)	totale d=a+b+c	di cui sanità
2018								
2019								
2020								

* Nella voce altro sono valorizzate le operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, l. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni , oltre alle forme, tipiche e atipiche, di garanzia del credito, nonché le anticipazioni di liquidità incassate ai sensi del d.l. n. 35/2013, d.l. n. 102/2013, l. n. 147/2013, d.l. n. 66/2014, d.l. n. 78/2015, l. n. 160/2019 e d.l. n. 34/2020.

Indicare, nella Sezione X - Note, tipologia e relativi importi delle operazioni che compongono la voce "altro"
Si precisa che le obbligazioni di tipo *Bullet* vanno iscritte nella colonna b) al valore nominale di emissione, mentre, i relativi accantonamenti dovranno essere inseriti nella Tab 8.10.5 *Bis* alla lettera b)

8.10.2 - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLO STATO

INDEBITAMENTO A CARICO DELLO STATO

Importi in euro

ANNO	MUTUI		OBBLIGAZIONI		ALTRO		TOTALE DEBITO A CARICO DELLO STATO	
	totale (a)	di cui sanità (1)	totale (b)	di cui sanità (2)	totale (c)	di cui sanità (3)	totale d=a+b+c	di cui sanità
2018								
2019								
2020								

8.10.3 - MUTUI A CARICO DELLA REGIONE - ENTI CREDITORI

Importi in euro

ANNO	TOTALE MUTUI a carico Regione	Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa DD.PP e altri Istituti pubblici equiparati	Istituti di credito ordinario
	A = (1)+(2)	1	2
2018			
2019			
2020			

8.10.4 - INDEBITAMENTO - TIPOLOGIA TASSI

Importi in euro

ANNO	Debito complessivo a carico Regione	Tasso fisso 1	Tasso variabile 2
	(A)= (1)+(2)		
2018			
2019			
2020			
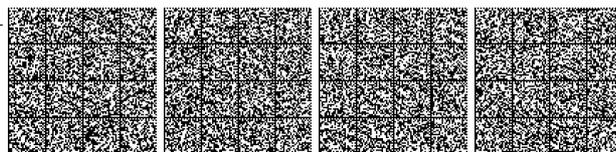
8.10.5 - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

Compilare le tabelle sottostanti e fornire le ulteriori informazioni, dettagliate per singolo contratto)

Importi in euro

ANNO	Debito complessivo a carico Regione: Valore nominale	Mutui		Obbligazioni					ALTRO		Flussi in uscita e in entrata correlati a strumenti di finanza derivata	
		Mutui a carico Regione	IRS su mutui	Obbligazioni a carico Regione	IRS su obbligazioni	CURRENCY	Derivati pluristruttura	Tot. Strumenti di finanza derivata	TOTALE	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata
	(A)=(1)+(2)+(3)	1	(1a)	2	(2a)	(2b)	(2c)	(2a+2b+2c)	3	3a		
2018												
2019												
2020												

Questa tabella esamina le principali tipologie di strumenti finanziari derivati utilizzati dalle Regioni; in particolare dopo aver fornito la consistenza complessiva del debito a carico Regione (prima colonna) bisogna specificare il valore nozionale di ciascuno degli strumenti finanziari derivati descritti e, infine, i flussi in uscita e in entrata generati da tali strumenti di gestione attiva del debito. Nella colonna "Flussi in uscita" andranno inseriti gli importi che la Regione paga (denominazione anche usata per tali somme:"con derivato") e nella colonna "Flussi in entrata"gli importi che la Regione riceve (denominazione anche usata per tali somme:"senza derivato"). Per quel che riguarda i dati relativi agli strumenti di finanza derivata si rammenta l'obbligo per gli enti, ai sensi dell'art. 62, co. 8, del d.l. n. 112/2008, di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8.10.5 bis - RACCORDO TRA VALORE NOMINALE ED EFFETTIVO DEL DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE

Importi in euro

ANNO	Debito complessivo a carico Regione: Valore nominale	Accantonamenti per ammortamento: operazioni Bullet (Sinking Fund/amortizing swap)	Debito complessivo a carico Regione: consistenza effettiva
	(A)	(B)	(C) = (A) - (B)
2018			
2019			
2020			

Si dovrà indicare unitamente al valore nominale del debito complessivo a carico della Regione, contraddistinto dalla lettera a) anche il valore degli accantonamenti previsti ai fini dell'ammortamento delle obbligazioni di tipo *Bullet* , consistenti in fondi di ammortamento c.d. *sinking fund* oppure nella sottoscrizione di uno *amortizing swap* di cui alla lettera b).

8.10.5 ter - MARK TO MARKET STRUMENTI DERIVATI (ultimo valore disponibile 2020)

Importi in euro

Descrizione	Valore nozionale degli strumenti finanziari	Valore Mark to market (ultimo valore disponibile 2020)	
		valore positivo	valore negativo
Mutui			
Obbligazioni			
Altro			
Totale			

Andrà inserito l'ultimo valore disponibile, il c.d. valore *mark to market,* di segno positivo o negativo, in riferimento alle singole voci indicate nella colonna della descrizione.

8.10.6 - DEBITI A BREVE TERMINE

Importi in euro

ANNO	VERSO STATO, COMUNI E ALTRI ENTI PUBBLICI		VERSO ALTRE REGIONI E AZIENDE SANITARIE EXTRAREGIONE		VERSO FORNITORI		ALTRI DEBITI		TOTALE DEBITO A BREVE TERMINE	
	totale	di cui sanità	totale	di cui sanità	totale	di cui sanità	totale	di cui sanità	totale	di cui sanità
31/12/2018										
31/12/2019										
31/12/2020										

Inserire gli importi dei debiti a breve termine desumibili dalla contabilità economico-patrimoniale (Stato patrimoniale passivo). Qualora nei questionari riferiti alle annualità 2018 e 2019 siano stati indicati i residui, riportare nella Sezione X - Note gli importi desumibili dalla contabilità economico-patrimoniale per le predette annualità.

8.13 - SANITÀ

8.13.1 - Fornire i seguenti dati relativi all'erogazione per cassa agli enti del SSR:

Importi in euro

	Esercizio corrente bilancio	Anno precedente
Risorse da Stato		
a) Risorse incassate da stato (FSN annualità bilancio)		
b) Risorse incassate da stato (FSN residui anni precedenti)		
Risorse Regione o Provincia autonoma		
a) risorse proprie del bilancio impegnate per gli enti sanitari regionali (competenza)		
b) risorse proprie del bilancio impegnate negli esercizi precedenti per gli enti sanitari regionali e pagate nell'esercizio di riferimento		
Erogazioni di cassa agli enti sanitari effettuate entro il 31/12		
a) erogazioni di cassa (competenza)		
b) erogazioni di cassa (conto residui)		
Erogazioni di cassa agli enti sanitari effettuate entro il 31/03 dell'anno successivo		
a) erogazioni di cassa (competenza)		
b) erogazioni di cassa (conto residui)		

8.13.2 Nel caso di contenziosi giudiziari in materia di accordi contrattuali per la remunerazione di prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati che si sono conclusi nell'anno 2020 con esito sfavorevole alla Regione compilare la tabella.

Importi in euro

Ammontare complessivo delle sentenze di condanna per contenzioso con gli operatori accreditati	Importo pagato nell'esercizio 2020 (comprensivo dei pagamenti relativi a sentenze di anni precedenti)	Importo residuo da pagare (comprensivo degli importi relativi a sentenze di anni precedenti)

8.13.3 Indicare distintamente gli importi degli interessi e degli altri oneri correlati ai ritardati pagamenti verso i fornitori sostenuti direttamente dalla Regione in ambito sanitario.

Importi in euro

Importo totale degli oneri (interessi + altri oneri) liquidati nel 2020	Interessi	Altri oneri (es. spese legali)
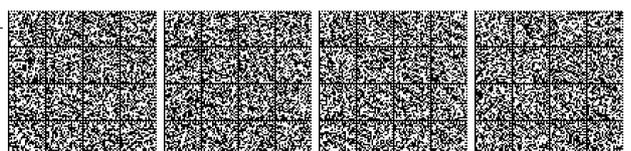
8.14 - BILANCIO SANITARIO CONSOLIDATO

elaborato sulla base dei nuovi schemi CE e SP previsti dal DM 20 marzo 2013, aggiornati e modificati dal DM 24 maggio 2019

Indicare i dati del bilancio sanitario consolidato per gli esercizi 2019/2020, relativi al consolidamento del conto della gestione sanitaria accentrata e degli enti del servizio sanitario (ai sensi degli artt. 22, co. 3, e 32, d.lgs. n. 118/2011):

8.14.5 SCHEMA DI RACCORDO RISULTATI CONSOLIDATI DEL SSR

Importi in euro

	Anno 2020	**Anno 2019**
(A) Somma algebrica dei risultati di esercizio esposti nei modelli CE delle singole aziende		
(B) Risultato di esercizio esposto nel modello CE della GSA (000)		
(C) Risultato di esercizio aggregato del SSR (A+B)	**0,00**	**0,00**
(D) Differenze emerse in sede di consolidamento (E-C)	**0,00**	**0,00**
(E) Risultato di esercizio esposto nel modello CE consolidato (999)		
(F) "Risultato di gestione" del SSR come rideterminato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e, per le regioni in piano di rientro, dal Comitato LEA		
(G) Scostamento tra Risultato di esercizio esposto nel modello CE consolidato e "Risultato di gestione" rideterminato dal Tavolo (E-F)	**0,00**	**0,00**
(H) Composizione dello scostamento:	**0,00**	**0,00**
(H1) Esclusione contributi da regione extra fondo per la copertura di LEA (codice CE AA0080)		
(H2) Esclusione di eventuali utili conseguiti dalle aziende e non destinati, con atto formale della regione, alla copertura delle perdite dell'intero SSR		
(H3) Rettifiche relative al finanziamento sanitario ordinario corrente (quota indistinta)		
(H4) Rettifiche relative al finanziamento sanitario vincolato e per obiettivi di piano		
(H5) Rettifiche relative a contributi da regione extra fondo per la copertura di extra LEA		
(H6) Rettifiche relative alla mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva		
(H7) Rettifiche relative alla quadratura delle partite infragruppo		
(H8) Rettifiche relative al payback		
(H9) Rettifiche relative ai ticket		
(H10) Rettifiche relative alle quote di contributi in conto esercizio destinate a investimento e quindi da stornare al patrimonio netto		
(H11) Rettifiche relative a svalutazioni dei crediti		
(H12) Rettifiche relative ad accantonamenti per personale dipendente e convenzionato		
(H13) Rettifiche relative ad accantonamenti su contenzioso		
(H14) Rettifiche relative ad altri accantonamenti		
(H15) Rettifiche relative a proventi straordinari		
(H16) Rettifiche relative a oneri straordinari		
(H17) Altro (illustrare nella Sez.X - Note)		

8.15 FONDO DI CASSA

8.15.1 - Saldo fondo di cassa (anno 2020)

Importi in euro

Anno 2020	Da Rendiconto	Da Siope	Dal conto del Tesoriere
Fondo di cassa iniziale (01/01/2020)			
Riscossioni			
Pagamenti			
Saldo di cassa finale (31/12/2020)			
di cui **Conto Gestione Regione**			
di cui **Conto Gestione Sanità**			

8.15.2 - Riconciliazione fondo di cassa (rendiconto-siope)

Importi in euro

		Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Dati Provvisori 2020	Rendiconto 2020
(a)	***Fondo di cassa finale (da rendiconto)***				
(b)	***Fondi di cassa finale (da SIOPE - cod. 1400)***				
(c)=(a-b)	**Differenza**	**0**	**0**	**0**	**0**
	di cui:				
(d)	- Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti				
(e)	- Riscossioni effettuate dal tesoriere/cassiere e non contabilizzate dalla Regione				
(f)	- Pagamenti effettuati dal tesoriere/cassiere e non contabilizzate dalla Regione				
(g)	- Incassi contabilizzati dalla Regione e non dal tesoriere/cassiere				
(h)	- Pagamenti contabilizzati dalla Regione e non dal tesoriere/cassiere				
(i)	ALTRE POSTE RETTIFICATIVE (+/-) *eventualmente da indicare in nota*				
(l)=(d-e+f+g-h+i)	**TOTALE**	**0**	**0**	**0**	**0**
(m)=(c-l)	**Delta**	**0**	**0**	**0**	**0**

8.15.3 - Altri fondi dell'ente

Compilare solamente se ricorre la casistica

Importi in euro

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Dati Provvisori 2020	Rendiconto 2020
Fondi dell'ente presso il Tesoriere al di fuori del conto di tesoreria				
Fondi dell'ente presso altri istituti di credito				

SEZIONE IX - ANALISI FONDI PER EVENTI SISMICI DEL 2016
(DA COMPILARE SOLO PER LE REGIONI INTERESSATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016)

9.1. Tipologia fondi

Risorse erogate nel 2020 provenienti da:	*Importi in euro*
a) Fondi Regionali	
b) Fondi ex art. 1, co. 363, l. n. 232/2016	
c) Fondi comunitari	
d) Fondi da liberalità di privati	
e) Altri fondi	
TOTALE	**0,00**

Specificare nel box sottostante per ogni tipologia di fondi, le appostazioni contabili (titolo, tipologia, categoria, capitolo). Per la lett. e) specificare anche la previsione normativa, la provenienza e l'importo dei singoli fondi. Se necessario utilizzare anche la sez. X "NOTE".

9.2. Forme di utilizzazione dei fondi erogati nel 2020:

Importi in euro

Tipologia di spesa	Impegnato	FPV	Erogato	Da erogare
Trasferimenti ad altri enti				
Contributi a privati				
Gestione diretta				
Altre forme				
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Specificare nel box sottostante per ogni tipologia di spesa le appostazioni contabili (missione, programma titolo). Se necessario utilizzare anche la sez. X "NOTE.

9.3. Forme di controllo

Precisare nel box sottostante le forme di controllo poste in essere dalla Regione in ordine alla gestione dei fondi erogati nel 2020 destinati agli interventi connessi agli eventi sismici
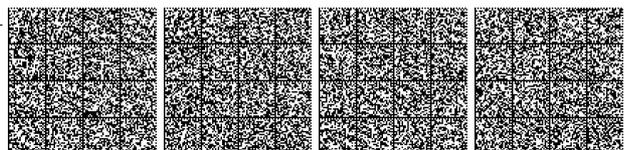
Data di compilazione:

	li	

Il Collegio dei revisori	Responsabile della ragioneria e/o dell'ufficio bilancio della Regione

21A02429

DELIBERA 31 marzo 2021.

Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020. (Delibera n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 31 marzo 2021;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-*bis* del TUEL, così come introdotto dalla lettera *e)*, del comma 1, art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;

Vista la legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie per gli enti territoriali e il territorio»;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto decreto-legge 31 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Vista la delibera n. 18, del 7 ottobre 2020, della Sezione delle autonomie contenente le «Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Viste le note del presidente della Sezione delle autonomie, preposto alla funzione di coordinamento, con le quali le bozze delle linee guida e del questionario, relative al rendiconto dell'esercizio 2020 sono state trasmesse ai presidenti dell'ANCI e dell'UPI ed al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Esaminate le argomentazioni esposte, dall'ANCI – IFEL con nota acquisita con protocollo n. 11713 del 18 marzo 2021 e dall'UPI, con nota acquisita con protocollo n. 6483 del 2 marzo 2021, nonché quelle espresse, in data 15 marzo 2021, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Vista la nota del presidente della Corte dei conti n. 11448 del 16 marzo 2021 di convocazione in video conferenza dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Uditi i relatori, consiglieri Rinieri Ferone e Dario Provvidera;

Delibera

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato nell'adunanza del 31 marzo 2021.

Il presidente: CARLINO

I relatori: FERONE - PROVVIDERA

Depositata in segreteria il 12 aprile 2021

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA E RELATIVO QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

1. Le «Linee guida», con il questionario per le relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali che gli organi di revisione economico-finanziaria devono inviare alle Sezioni regionali di controllo, costituiscono un essenziale strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte di comuni, province e città metropolitane.

Rappresentano, quindi, un riferimento per le attività di controllo demandate ai Collegi dei revisori dei conti degli enti locali, nell'ottica di una più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno.

In tal senso è da valutarsi positivamente l'interlocuzione con le associazioni rappresentative degli enti locali e con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, al fine di individuare opportunità di semplificazione degli adempimenti informativi richiesti agli enti senza, tuttavia, inficiare la completezza e la chiarezza dei dati forniti.

Destinatarie delle «Linee guida» sono anche le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate. I criteri di orientamento forniti mirano ad assicurare l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza per l'unitarietà d'indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte.

Resta, comunque, ferma la distinzione tra la relazione che l'organo di revisione deve inviare alle Sezioni regionali di controllo *ex* art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quella che gli stessi revisori trasmettono ai consigli degli enti di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), tanto per il profilo procedimentale che per quello sostanziale.

Nel nuovo sistema dei controlli interni, delineato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, è attribuita all'organo di revisione anche una funzione a tutela di interessi generali dello Stato-ordinamento. In tal senso, il revisore

dell'ente è titolare degli obblighi e delle responsabilità connessi alla funzione, non solo nell'interesse dell'ente locale affidatario, ma con riferimento ad un più ampio interesse pubblico alla sana e corretta gestione.

Al riguardo, non appare ultroneo richiamare anche in questa sede quanto evidenziato da questa Sezione nella deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, relativa alle «Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19», emergenza senza precedenti che ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, a causa dei possibili riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio.

La Sezione delle autonomie con la ricordata deliberazione n. 18/2020 ha richiamato l'attenzione degli organi di controllo interno al fine di accompagnare e stimolare l'azione degli enti rivolta a due fondamentali obiettivi: erogare i servizi necessari a sostenere i bisogni della cittadinanza nel mutato contesto dovuto all'emergenza e mettere in sicurezza il bilancio.

Gli organi di revisione contabile vigilano costantemente sul rispetto dei principi contabili sanciti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata. In una prospettiva estesa ai risultati della gestione, spetta agli stessi esprimere anche valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate e alla qualità dei servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti.

L'adempimento da parte degli enti degli obblighi di natura informativa è un supporto indispensabile allo svolgimento dei controlli, anche considerando che per le inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL) sono previste misure sanzionatorie dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, decreto-legge n. 113/2016. È altresì rilevante la correttezza e la tempestività dei flussi informativi che confluiscono nella «Banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP), e nelle altre banche dati pubbliche: si tratta, infatti, non già di mere rilevazioni statistiche, ma di strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica, giacché le informazioni ivi presenti costituiscono un ausilio strumentale indispensabile per le decisioni di politica finanziaria. La piena conformità dei dati inseriti nelle «banche dati» con i documenti prodotti dai *software* gestionali dei singoli enti, oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari, è un obiettivo basilare che può essere realizzato attraverso lo sviluppo dell'amministrazione digitale. A tal fine – ed in vista dello svolgimento da parte delle Sezioni regionali dei prescritti controlli – è compito dell'organo di revisione verificare la coerenza dei dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente, sia con quelli indicati nel questionario annesso alle presenti «Linee guida», sia con i dati trasmessi alla BDAP, i quali dovrebbero essere resi agevolmente accessibili ai revisori al fine di garantire la massima fruizione possibile delle informazioni di interesse.

Le presenti «Linee guida» intervengono in un quadro di finanza pubblica caratterizzato dall'emergenza sanitaria, in ragione della quale sono stati assunti dal Governo numerosi provvedimenti, fra i quali quelli volti ad alleggerire, mediante rinvii e sospensioni, gli adempimenti fiscali a carico dei cittadini e degli enti.

Pertanto, se da una parte gli enti sono chiamati ad una attenta valutazione dell'incidenza di tali provvedimenti sulla gestione finanziaria, dall'altra il ruolo dell'organo di revisione diventa ancor più rilevante nell'ottica di un equo contemperamento tra le finalità degli anzidetti provvedimenti e l'esigenza di mantenimento degli equilibri, anche prospettici, di bilancio.

Gli effetti derivanti dall'emergenza provocata dalla pandemia da COVID-19 hanno interessato anche le società a partecipazione pubblica, e quelle che, già in precedenza, mostravano segnali di crisi strutturale, in molti casi, potrebbero non riuscire a garantire la necessaria continuità aziendale. In siffatta evenienza gli enti, avendo monitorato la situazione dei loro organismi partecipati, potrebbero aver adottato misure di sostegno tese a lenire, nell'immediato, gli effetti critici sulle gestioni. Nel caso, infatti, in cui l'instabilità dell'impresa pubblica non dipenda da scelte gestionali imprudenti, bensì da fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali, la stessa legislazione d'urgenza emergenziale ha posto disposizioni ispirate a un principio conservativo.

L'adozione dei provvedimenti richiesti a seguito dell'emersione di indicatori di crisi aziendale (art. 14, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175-TUSP) richiede ponderate valutazioni, atteso che i tempi per l'uscita dalla crisi sanitaria non sono ancora delineati e la stessa stima della portata delle effettive conseguenze sconta aspetti di incertezza.

1.1. Le «Linee guida» e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale, come detto, anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare — agli organi elettivi degli enti controllati — la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente.

Gli esiti del controllo sono di supporto alle decisioni che gli organi di governo dell'ente intenderanno responsabilmente assumere e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare). Detta attività, oltre ad assicurare le verifiche sulla correttezza formale della gestione delle risorse pubbliche, può spingersi alla verifica degli esiti effettivi dell'azione amministrativa, anche a livello aggregato, ponendo a confronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente stabiliti.

Il rendiconto della gestione costituisce una fonte di informazioni comparative e uno strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, in grado di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le cause. La rendicontazione, pertanto, certifica i risultati dell'esercizio trascorso e si pone come presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione.

2. Nella definizione del questionario allegato alle presenti «Linee guida», si è conservata, per la maggior parte delle sezioni, l'impostazione delle precedenti edizioni, dedicando, comunque, uno spazio, sia pur limitato, alla rilevazione di informazioni sui principali interventi normativi introdotti per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia virale da COVID-19. Si è tuttavia tenuto conto, senza appesantire il questionario, anche di quelle novità in materia di amministrazione degli enti locali, quali i nuovi vincoli in materia di spesa per il personale, la riforma della riscossione, la riformulazione di nuovi schemi contabili, che proprio nel 2020 cominciavano a produrre gli effetti delle relative disposizioni. Si fa riferimento alle nuove regole sugli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, legge n. 145/2018, in attuazione del quale, con il decreto ministeriale 1° agosto 2019, sono stati individuati i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo. Si fa, tuttavia, riferimento anche alle disposizioni approvate a fine 2019, quali il «Decreto fiscale» (decreto-legge n. 124/2019), la «Legge di bilancio» (legge n. 160/2019) e il «Milleproroghe» (decreto-legge n. 162/2019).

2.1. Lo spazio del questionario dedicato alle domande correlate alla normativa emergenziale è molto contenuto, ma vale in questa sede sottolineare gli aspetti sistematici che dovranno ispirare una valutazione sulla sana gestione, tenendo conto dei possibili effetti cumulati, sulla gestione finanziaria 2020, delle varie misure che richiedono uno sguardo in prospettiva.

Infatti, per effetto delle innovazioni normative, in gran parte collegate all'emergenza sanitaria, l'esercizio 2020 è stato caratterizzato da particolari misure di flessibilità e di deroga alle ordinarie regole di gestione che governano gli sviluppi della programmazione finanziaria. Le deroghe hanno in particolar modo riguardato, in termini sistematici, i principi che individuano nel bilancio le fonti delle risorse di parte corrente per dare copertura alla spesa corrente. Dette misure hanno avuto la finalità, per un verso, di sostenere le esigenze di cassa secondo specifici meccanismi di provvista, quali
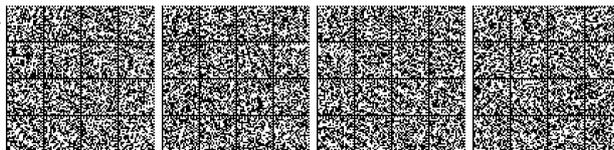
la messa a disposizione di liquidità anticipata e l'erogazione di contributi compensativi di possibili perdite di gettito; per altro verso, di convogliare nei flussi di spesa corrente risorse diverse da quelle ordinariamente poste a copertura di tale spesa. E così va detto per l'utilizzazione dei resti di amministrazione, per la destinazione di economie di spesa finanziata da risorse vincolate, e ancora, per il recupero delle risorse da rimodulazione dell'indebitamento e da sospensione dei pagamenti della quota capitale delle rate, che hanno contestualmente liberato spazi di spesa corrente.

Questa peculiarità della gestione amministrativa dell'esercizio 2020 impone, non tanto e non solo, la valutazione dell'incidenza sulla situazione di competenza finanziaria programmata e su quella realizzata a rendiconto, quanto la verifica della sussistenza dei presupposti e della corretta finalizzazione delle risorse rese disponibili. Con riguardo a queste ultime, particolare attenzione deve essere posta ai trasferimenti statali ricevuti dall'ente locale nel corso del 2020, distinguendo in particolare il fondo di cui all'art. 106, decreto-legge n. 34/2020 e all'art. 39 decreto-legge n. 104/2020 (Fondo funzioni fondamentali) rispetto ai diversi Fondi Covid ricevuti nel corso del 2020 come ristori per minore entrata e per maggiore spesa.

Il questionario, dunque, è articolato in maniera tale da consentire questo sguardo complessivo nei termini appena esposti.

2.2. Le novelle «emergenziali» sono intervenute in avanzato esercizio provvisorio, (il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato differito al 31 ottobre 2020), con misure, come appena ricordato, essenzialmente tese a garantire liquidità al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni, così come la compensazione di specifiche perdite di gettito di competenza, anche se di non generale spettanza per l'intero comparto. Perdite stimate nella loro entità e quindi soggette a successiva verifica. Sul versante delle entrate proprie, sono intervenute varie misure che hanno ridotto o bloccato l'ordinario accertamento di imposte: si pensi alle esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo, alla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco nonché del contributo di soggiorno, così come alla mancata riscossione della TOSAP e all'alternativo canone di concessione. Si è trattato di effetti registrati, in modo diversificato, su specifiche basi imponibili, probabilmente più evidenti su quella componente della capacità fiscale ascrivibile al gettito residuo, e cioè a quello delle entrate extratributarie, ma anche al gettito impositivo minore. Effetti che hanno inciso in misura inferiore, invece, per le altre importanti componenti della già menzionata capacità, come l'IMU sulle abitazioni che vi sono assoggettate o l'addizionale all'Irpef. Per tali ultime risorse, come per la Tasi, i risultati pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato, che raffrontano gli esercizi 2019 e 2020, non fanno registrare variazioni significative, per quanto attiene alla attività di gestione ordinaria. È evidente che le risorse rese disponibili a titolo compensativo per la perdita di gettito non scontano gli effetti di «attrito» che normalmente accompagnano i procedimenti di accertamento e riscossione. È altrettanto evidente che la limitazione, all'esercizio trascorso ed in parte al 2021 di questa eccezione del meccanismo finanziario di realizzazione delle risorse esaurisce i suoi effetti. Ciò suggerisce, anche nella prospettiva della continuità degli esercizi, una verifica della coerenza con il *trend* storico, onde evitare possibili sovrastime nello scorrimento della programmazione triennale.

Resta aperto, invece, il tema dell'impatto sulla competenza 2020 degli effetti della sospensione della riscossione di carichi pregressi e del forte rallentamento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, che, però, potranno leggersi soprattutto negli esercizi successivi.

In proposito, ai fini del calcolo dell'FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all'applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto «accertamenti riscossione 2019» (art. 107-*bis*, decreto-legge n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l'eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell'FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione.

2.3. Alla luce di quanto fin qui considerato, va annotato che il questionario, per quel che riguarda la gestione finanziaria, conserva la struttura già utilizzata negli esercizi precedenti per esaminare i cosiddetti «fondamentali» degli equilibri complessivi di bilancio, mentre prevede il rilevamento di dati inerenti il ricorso ad una parte di quelle misure straordinarie su cui ci si è soffermati in precedenza che hanno incidenza sugli equilibri di parte corrente, soprattutto perché non potendosi escludere ipotesi di eccessi compensativi nella realtà effettiva della gestione 2020 rispetto agli ordinari andamenti delle dinamiche di bilancio, questi eccessi potrebbero dissimulare condizioni di sofferenza finanziaria da approfondire nelle cause che l'hanno determinata.

Sul versante della spesa, si è avuto un incremento dei relativi spazi finanziari di parte corrente destinata all'emergenza sanitaria, qualificandola spesa a «carattere non permanente» da poter coprire, in parziale deroga ai criteri di cui all'art. 187, comma 2, del TUEL, con l'utilizzo dell'avanzo libero, nonché con i proventi da concessioni edilizie o da sanzioni in materia edilizia. È evidente che risulta essenziale la verifica della natura non permanente della spesa assunta, che porta ad escludere in linea di principio anche il carattere pluriennale della stessa.

Le novità normative appena richiamate hanno avuto, inoltre, effetti sul risultato di amministrazione, sia per le predette misure di flessibilità sull'utilizzo degli avanzi, sia, soprattutto, per le forti iniezioni di liquidità utilizzabili dagli enti anche per l'estinzione delle anticipazioni «brevi» previste dalla precedente legislazione finanziaria, oltre che per i debiti commerciali al 31 dicembre 2019 e i debiti fuori bilancio. Non deve sfuggire la facoltà riconosciuta, anche agli enti in disavanzo di amministrazione di poter applicare al bilancio di previsione la quota del risultato di amministrazione accantonata nel FAL, possibilità che di conseguenza rende più cogente una verifica della copertura finanziaria della spesa per il rimborso delle rate di ammortamento che, in base all'art. 116, comma 3, del decreto «rilancio», deve essere attestata dal rappresentante legale dell'ente.

La situazione dell'indebitamento a chiusura 2020 potrebbe aver risentito delle ampie facoltà di rinegoziazioni e di sospensione del pagamento della quota capitale sia dei cosiddetti «mutui Mef» gestiti da Cassa depositi e prestiti (Cdp), prevista dal decreto «Cura Italia» (art. 112, decreto-legge n. 18/2020), sia dei mutui bancari in scadenza nel 2020, prevista dal «decreto rilancio» (art. 113, decreto-legge n. 34/2020), con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 204, comma 2, TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge n. 448/2001.

Si tratta di situazioni che vanno comunque valutate nella prospettiva della sostenibilità finanziaria, la quale potrebbe evidenziare limiti di cui tenere conto ai fini delle regole della sana gestione preordinate alla provvista di risorse sui mercati.

In sostanza, per l'esercizio 2020, la verifica della sana gestione si confronta con una serie di parametri finanziari di carattere provvisorio, che possono, però, avere ricadute, nel breve e medio termine e delle quali vanno apprezzate, in termini prognostici, le influenze sugli equilibri.

3. Nell'esercizio 2020 hanno avuto efficacia le novità introdotte dal decreto interministeriale del 7 settembre, concernente «aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118/2011», in vigore dal 2 ottobre 2020.

Il decreto citato ha modificato gli allegati n. 4/1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per aggiornare i principi contabili applicati riguardanti il ripiano del disavanzo di amministrazione e le anticipazioni di liquidità degli enti locali.

Per rispondere alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, sono stati anche aggiornati i prospetti degli allegati n. 9 e n. 10 del decreto legislativo n. 118/2011, riguardanti la verifica degli equilibri delle regioni e degli enti locali, nonché gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione, a/1, a/2 e a/3.
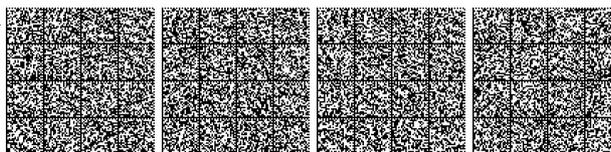
Nella Sezione gestione finanziaria, inoltre, sono state inserite alcune domande relative alla gestione dell'IMU e all'attività di controllo fiscale svolta in materia dal comune, allo scopo di acquisire maggiori informazioni sull'azione sviluppata nel settore delle entrate.

Fondamentale resta il profilo dell'attendibilità degli esiti, la cui valutazione deve ispirarsi a principi di ragionevolezza e proporzionalità, ammettendo una percentuale di tolleranza d'errore, nelle previsioni, secondo il postulato della significatività e rilevanza (Postulati nn. 49-52), affinché non sia di portata tale «da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari» (Corte dei conti SSRR in speciale composizione, n. 25/2016/EL). Il criterio dell'affidabilità garantisce la regolarità degli atti presupposti dei procedimenti di spesa seguiti dalle amministrazioni; quello della veridicità rappresenta la conformità delle scritture contabili alle sottostanti operazioni finanziarie e, soprattutto, la corrispondenza delle scritture a poste effettive; infine, i criteri della chiarezza e della pubblicità del bilancio garantiscono che tutti i cittadini possano venire a conoscenza delle scritture contabili (Corte costituzionale, sentenza n. 138 del 2013).

Nella Sezione «Stato Patrimoniale» le domande sono volte a richiamare l'attenzione sulle corrette modalità di classificazione e di valutazione delle voci patrimoniali in conformità con i principi contabili vigenti. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare l'avvenuta riclassificazione delle riserve riguardanti le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile (dalla voce PAIIc alla voce PAIId), per evitare duplicazioni di valori tra le «Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali» e la «Riserva da permessi di costruire», da depurare dalle quote che hanno finanziato opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile (*cfr.*: FAQ 45 Arconet).

4. Lo schema di relazione sul rendiconto degli enti locali per l'esercizio 2020 è strutturato in un questionario a risposta sintetica da compilare *on-line* mediante l'applicativo Con.Te. (Contabilità territoriale), organizzato in due Parti, a cui si accompagna l'Appendice per gli enti c.d. «terremotati» e una Sezione denominata «Note» in cui è possibile inserire, ad integrazione della relazione, elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti.

Anche al fine di permettere la comparabilità nel tempo dei dati acquisiti, la struttura del questionario è stata mantenuta conforme a quella dell'esercizio precedente (salvo un'integrazione delle domande preliminari con un «*focus*» sugli effetti connessi all'emergenza sanitaria riscontrabili nella gestione 2020), nell'ambito della quale le domande e i quadri contabili vengono modificati in coerenza con le novità nel frattempo intervenute.

Il sistema del questionario è distinto in due macro-funzioni: la parte «quesiti», dedicata alle informazioni di carattere essenzialmente testuale, compilabile mediante fogli di lavoro, e la parte «quadri contabili», dedicata all'acquisizione di dati numerici, sviluppata per consentire la successiva gestione ed elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo.

Quindi lo schema di relazione-questionario presenta una parte «fissa», contenente «quadri contabili» destinati ad alimentare la banca dati, affiancata da una parte «variabile», recante «quesiti» relativi a informazioni di carattere qualitativo su profili gestionali potenzialmente idonei ad incidere sulla sana gestione economico-finanziaria dell'ente.

I quadri contabili conservati all'interno dell'apposita Parte II, Sezioni da I a III, sono relativi a dati non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato, ma attinenti a profili di particolare rilievo della gestione degli enti locali, di cui si ritiene necessaria l'acquisizione. Anch'essi conservano l'impostazione delle precedenti edizioni salvo qualche piccola precisazione. In questa sede si richiama, altresì, l'attenzione dei revisori sulle finalità della tabella 2.2 «Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio», che mira ad effettuare una prima verifica (che sarà approfondita in sede istruttoria dalle Sezioni regionali di controllo) del calcolo del FCDE, tenendo conto dell'andamento della percentuale di riscossione dei residui di determinate voci di entrate. Il totale residui conservati al 31 dicembre 2020 rappresenta il totale dei residui attivi risultante dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, comprensivo dei residui di competenza; le colonne relative agli anni precedenti sono compilate automaticamente dal sistema, riprendendo i dati della consistenza iniziale, del riscosso al 31 dicembre e della percentuale di riscossione, risultanti dai questionari inviati per gli anni precedenti. Eventuali osservazioni o precisazioni in relazione ai dati di ciascuna annualità vanno segnalate nel foglio specificatamente dedicato alle «Annotazioni».

Nella consueta ottica di semplificazione e razionalizzazione dei questionari, finalizzata ad alleggerire l'onere informativo, la spesa per il personale continua ad essere monitorata attraverso poche domande volte a verificare la compatibilità della stessa spesa con le risorse correnti, anche in base alle innovazioni normative introdotte del decreto-legge n. 34 del 2019. Parimenti non sono state richieste le informazioni generali sul rispetto dei saldi di finanza pubblica e i dati di natura contabile sugli organismi partecipati, in quanto gli stessi sono altrimenti reperibili e/o acquisibili, tramite rispettivamente: il Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche – SICO, la Banca dati della Ragioneria generale dello Stato – IGEPA e l'applicativo «Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro.

Per gli enti colpiti da eventi sismici, in ragione della specifica analisi agli stessi dedicata, è presente una sezione *ad hoc* del questionario. In ogni caso, le Sezioni regionali di controllo potranno effettuare tutte le necessarie integrazioni istruttorie, laddove i canali informativi sopra richiamati non siano adeguatamente alimentati dagli enti e quando ne ravvisino la necessità per il compiuto esercizio delle proprie competenze.

5. A livello operativo, per procedere alla compilazione della relazione-questionario nell'applicativo Con.Te, occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma di finanza territoriale FITNET, tramite utenza SPID di 2° livello.

Si ricorda, infatti, che, dalla data del 13 ottobre 2020, l'accesso a tutti i servizi di finanza locale e territoriale che l'Istituto rende disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai revisori contabili è consentito solo attraverso utenza SPID.

Gli utenti già abilitati che non dispongano di SPID, dovranno prioritariamente dotarsene e, al momento dell'accesso, il sistema riconoscerà il profilo attivo o i profili attivi a lui già associato/i in precedenza. Nessuna nuova abilitazione dovrà essere richiesta.

I nuovi utenti FITNET dovranno, sempre provvisti di utenza SPID di 2° livello, accedere al sistema, al fine di procedere alla registrazione e alla profilazione di competenza.

La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà «*step by step*» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *provider*, mentre nell'applicativo FITNET sarà possibile, come in passato, contattare l'assistenza attraverso l'inserimento di una segnalazione nella dedicata maschera d'inserimento.

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Come di consueto, questa Sezione comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione *on-line*, attraverso la piattaforma FitNet-Con.TE.
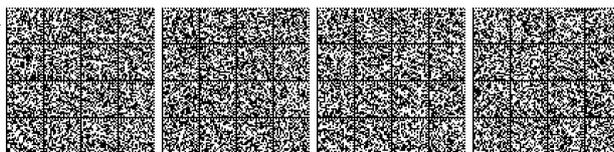
QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

INDICE GENERALE

Scheda_anagrafica

Parte I - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005) dell'organo di revisione contabile della Provincia/Città metropolitana/Comune di

Codice fiscale dell'Ente:

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione

Nome: **Cognome:**

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: **Fax:**

Posta elettronica:

Estremi della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto di gestione 2020 (DA ALLEGARE*):

Verbale n. **del**

Estremi della deliberazione di approvazione del rendiconto 2020 (DA ALLEGARE*):

Deliberazione n. **del**

Ente in dissesto? **dal**

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in corso? **dal** *(data della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio pubblicata)*

Popolazione alla data del 01/01/2020

**Allegare i documenti tramite la funzione "CONTE: Documenti > Invio da EETT"*
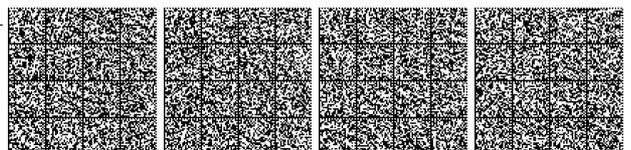
Parte I - NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione?

2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione?

3. Ente ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del d.l. n. 189/2016?

3.1 Sisma del

Per gli enti terremotati, in considerazione delle molteplici norme che li riguardano, è allegata specifica appendice da compilare.

4. Ente terremotato diverso da quelli ricompresi nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del d.l. n. 189/2016, che gestisce risorse assegnate

4.1 Sisma del

5. L'Ente partecipa ad un'Unione o ad un Consorzio di Comuni?

5.a) Unione di Comuni:

5.b) Consorzio di Comuni:

5.1 In caso di risposta positiva indicare denominazione:

Parte I - DOMANDE PRELIMINARI

1. L'organo di revisione, nel corso del 2020, ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?

1.1 In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite dall'organo di revisione economico-finanziaria e le motivazioni addotte dall'organo consiliare a giustificazione dell'eventuale mancata adozione di dette misure, quantificando approssimativamente l'impatto negativo delle irregolarità.

2. L'Ente, ai sensi del co. 7, art. 4, d.lgs n. 118/2011, ha trasmesso le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla BDAP, al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni?

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3. L'organo di revisione ha verificato che al Rendiconto 2020 trasmesso alla BDAP, siano stati allegati i documenti elencati all'art. 11, co. 4, d.lgs. n. 118/2011 al cui invio sono tenuti gli enti locali?

3.1 In caso di riscontrata mancata allegazione, indicare quali tra i documenti elencati nell'art. 11, comma 4, non sono stati trasmessi, indicandone le ragioni.

3.2 L'Ente ha, altresì, allegato la relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto trasmesso in BDAP?

4. In ordine all'eventuale utilizzo, nel corso dell'esercizio 2020, dell'avanzo di amministrazione, l'organo di revisione ha accertato in sede di applicazione dell'avanzo libero che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-*bis* , art. 187 dello stesso Testo unico?

5. In ordine all'eventuale applicazione, nel corso del 2020, dell'avanzo vincolato presunto sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 187, co. 3 e 3-*quater, 3-quinquies, 3-sexies del* TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011)?

5.1 Quali componenti dell'avanzo vincolato sono state utilizzate?

5.1.1 quota vincolata ex lege

5.1.2 quota relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

5.1.3 quota relativa ai vincoli derivanti da trasferimenti

5.1.4 quota relativa ai vincoli derivanti da contrazione di mutui

6. Nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento? [Per il titolo V limitatamente per la parte eccedente il saldo ex art. 162 co. 6, TUEL]

Domande preliminari

7. L'organo di revisione ha accertato che per l'attivazione degli investimenti siano state utilizzate tutte le fonti di finanziamento di cui all'art. 199 TUEL?

7.1. In particolare, in caso di utilizzo di entrate Titoli IV, V e VI, l'attestazione di copertura contiene gli estremi delle determinazioni di accertamento delle relative entrate?

7.1.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

8. In caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio 2020 e/o di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, l'Ente, nella Relazione sulla gestione, ha fornito le indicazioni richieste dal punto 13.10.3, dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, recante "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" come modificato dall'art. 1 del DM 07.09.2020, predisponendo le tabelle ivi previste?

9. L'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016?

9.1 In caso di risposta affermativa, indicare in particolare se una o più tra le seguenti:

		Partenariato pubblico/privato
9.1.a) Leasing immobiliare		
9.1.b) Leasing immobiliare in costruendo		
9.1.c) *Lease-back*		
9.1.d) *Project financing*		
9.1.e) Contratto di disponibilità		
9.1.f) Società di progetto		
9.1.g) Riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà o dell'illuminazione pubblica		

10. È stata data attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013?

10.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

11. L'Ente ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, co. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 o di cui all'articolo 116 del d.l. n. 34/2020 e norme successive di rifinanziamento?

12. Qualora l'Ente si sia, in passato, avvalso della facoltà di sovrapporre il FAL al FCDE, ha correttamente applicato quanto disposto dall'39-*ter*, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162?
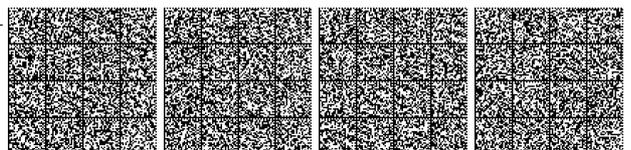
13. Nel corso dell'esercizio l'Ente ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo:

13.1 disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente

13.2 da riaccertamento straordinario

13.3 disavanzo tecnico (art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

13.4 disavanzo da procedura ex art. 243-*bis* Tuel

13.5 disavanzo derivante dallo stralcio delle cartelle esattoriali con importo inferiore ad euro 1.000,00

13.6 disavanzo da accantonamento al FAL ex art. 39-*ter , d.l.* 30 dicembre 2019, n. 162

13.7 disavanzo da rideterminazione dell'FCDE ex art. 39-*quater, d.l.* 30 dicembre 2019, n. 162

13.8 disavanzo da mancato trasferimento dei fondi da altri livelli di governo

14. Il responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari?

15. Nel corso dell'esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, co. 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio?

15.1 In caso di risposta affermativa, quale è stato l'esito di tali segnalazioni?

16. L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo così come prescritto dall'art. 1, co. 821, legge n. 145/2018?

17. Nel corso dell'esercizio 2020, l'Ente ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, d.l. n. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17/03/2020?

In caso di risposta affermativa:

17.1 è stato previsto un aumento di spesa nel limite del valore soglia di riferimento?

17.1.1 Indicare la percentuale di incremento nell'esercizio 2020: %

17.2 L'organo di revisione ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ?

17.2.1 In caso di mancata asseverazione spiegarne le ragioni:

Gest.Finanz_Emergenza_sanit

EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2020 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA

1. L'Ente ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020)?

1.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare delle anticipazioni di liquidità richieste:

2. Ai fini dello svincolo delle quote vincolate dell'avanzo, l'Ente si è avvalso della facoltà concessa dal co. 1-*ter* , art. 109, d.l. n. 18/2020?

2.1 In caso di risposta positiva, indicare l'ammontare delle quote di avanzo svincolato

3. L'ente ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020?

3.1 in caso di risposta positiva, indicare l'ammontare della quota libera utilizzata

4. L'Ente ha applicato i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale?

5. L'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020?

6. L'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui?

7. Durante l'esercizio 2020, l'Ente è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP)

7.1 In caso di risposta positiva:

7.1.1 Sono state utilizzate le somme assegnate, ex art. 106, co. 1, d.l. n. 34/2020 e art. 39, co. 1, d.l. n. 104/2020 (c.d"Fondone") per l'esercizio delle funzioni dell'Ente?

7.1.1.1 L'Ente è stato in grado di valutare che l'integrazione prezzo o il contributo in conto esercizio assegnato fosse determinato da minori ricavi e/o maggiori costi dovuti all'emergenza?
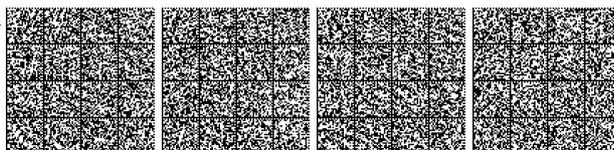
Parte I) SEZIONE I - GESTIONE FINANZIARIA

1. Flussi e risultato di cassa

1.1 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2020, risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente?

1.1.1 In caso di eventuale discordanza tra Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere) e Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili) riportare l'importo e le ragioni:

Importo:

Ragioni:

2. Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria

2.1. L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020?

2.2. L'Ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria all'esito dell'esercizio 2020?

2.2.1. In caso di risposta negativa, ha provveduto alla iscrizione del residuo passivo per importo corrispondente all'anticipazione inestinta?

2.3 Eventuale cassa vincolata utilizzata ai sensi dell'art. 195 Tuel è stata regolarmente reintegrata entro il 31.12.2020?

2.4 Per l'eventuale utilizzo della cassa vincolata, sono state seguite le procedure di cui paragrafo 10.2 Principio di competenza finanziaria All. 4/2, d.lgs n. 118/2011 e smi?

3. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

3.1 Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria, così come modificato dal DM 1 marzo 2019?

3.2 La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2020, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa?

3.2.1 In caso di risposta negativa, indicare le ragioni:

3.3 A chiusura dell'esercizio 2020 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 5.4 del principio contabile della contabilità finanziaria a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

3.3.a) vincolato

3.3.b) destinato ad investimenti

3.3.c) libero

3.3.1 In caso di risposta negativa, esporre le motivazioni:

3.4 Indicare per quali tipologie di spesa corrente è stato attivato, in sede di rendiconto 2020, il FPV:

Voce di spesa		Importo
Salario accessorio e premiante		
Trasferimenti correnti		
Incarichi a legali		
Altri incarichi		
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente		
"Fondone" Covid-19 DM 3/11/2020		
"Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4/2"		
Altro(**)		
Totale FPV 2020 spesa corrente		0

(**) Specificare:

4. Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

4.1 L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità?

4.1.1 In caso di mancato rispetto fornire spiegazioni:

4.2 L'Ente di è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-*bis* , d.l. n. 18/2020, che consente di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020?

4.3 Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti?

4.3.1 In caso di risposta affermativa:

4.3.1.1 Indicare l'importo:

4.3.1.2 È stato allegato al rendiconto l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del Bilancio?

4.3.1.3. L'importo dei crediti inesigibili è stato indicato nell'Allegato C al rendiconto ai fini della definizione del fondo svalutazione crediti?

4.3.1.4 Sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale i crediti dichiarati inesigibili e non prescritti, come previsto dall'art. 230, co. 5, TUEL?

4.3.1.4.1 In caso di risposta positiva alla domanda precedente indicare l'importo dei crediti mantenuti nello Stato Patrimoniale:

4.4. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 39-*quater* , 1° comma, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Ente ha previsto il ripiano del maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti?

4.4.1 Nel caso di risposta affermativa indicare importo ed estremi della delibera di Consiglio:

Delibera n. *del* *importo:*

5. Gestione dei residui

5.1 L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza all'art. 228 TUEL che rinvia per le modalità all'art. 3, co. 4, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

5.2 I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio?

5.2.1 In caso di risposta affermativa:

5.2.1.1. Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito è stato adeguatamente motivato?

5.2.1.1.1 In caso di risposta positiva indicare in che modo:

a) attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale

b) indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione

5.2.1.2 È stato conseguentemente ridotto il FCDE?

5.3 Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale?

5.4 È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria?

6. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti

6.1 L'Ente, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 183, co. 8, TUEL?

6.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.2 L'Ente, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33, d.lgs. n. 33/2013?

6.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.3 L'organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-*bis* , d.l. n. 35/2013?

6.3.1 In caso di non corretta attuazione formulare le proprie osservazioni in proposito:

7. Accantonamenti – verifica congruità

7.1 L'Ente ha accantonato fondi per passività potenziali?

7.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.2 Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?

7.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.3 Le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, co. 551, legge n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi?

7.3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.4 È stato costituito un fondo per l'indennità di fine mandato?

7.4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.4.2 In caso di risposta affermativa l'organo di revisione ha verificato la congruità di predetto fondo?

7.5 La costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione?

7.5.1 In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

7.6 Entro il 31/12/2020 è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo?

7.6.1 In caso di risposta negativa, l'Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme?

7.6.2 In caso di risposta positiva, l'accordo decentrato integrativo reca il parere dell'Organo di revisione?
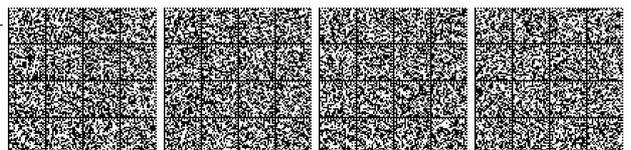
8. Servizi conto terzi e partite di giro

8.1 L'organo di revisione, con riferimento alla gestione di competenza, ha accertato l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi?

8.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.2. La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n. 118/2011?

8.2.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

9. La riscossione a seguito di attività di verifica e controllo: IMU

9.1 L'Ente ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n. 160/2019?

9.2 Il competente Ufficio dell'Ente ha disciplinato, anche in via informale, le modalità di affidamento del carico nelle more del DM. attuativo di cui all'art. 1, co. 792, lett. b), legge n. 160/2019?

9.3 L'Ente ha adeguato i propri strumenti regolamentari in materia di rateazione delle entrate ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., legge n. 160/2019?

9.4 La riscossione dell'IMU, nel periodo 2017-2020, è stata gestita direttamente dall'Ente?

9.4.1. Nel caso di risposta negativa specificare le modalità di gestione, indicando se si è fatto ricorso all'intervento di soggetti privati iscritti all'albo ex art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, ovvero attraverso società in house o miste pubblico-privato o, ancora, attraverso l'Unione di appartenenza o altro:

	Modalità di riscossione
2017	
2018	
2019	
2020	

9.5 Specificare le modalità di gestione della riscossione coattiva dell'IMU:

	Modalità di gestione
2017	
2018	
2019	
2020	

9.6 L'ente dispone di un software che consente di determinare il valore di riferimento del gettito potenziale lordo e il correlato valore del mancato gettito?

9.7 Indicare i volumi di attività di accertamento fiscale svolta nel quadriennio ed i relativi importi accertati e riscossi:

	Rilevazione dati relativi all'attività di verifica e controllo								Totali			
	2017		2018		2019		2020					
Anno di notifica degli avvisi	Accertamenti notificati (numero)	Maggiore imposta accertata	Accertamenti notificati (numero)	Maggiore imposta accertata	Accertamenti notificati (numero)	Maggiore imposta accertata	Accertamenti notificati (numero)	Maggiore imposta accertata	Anno d'imposta	Numero avvisi di accertamento notificati	Totale maggiore imposta accertata	Totale incassato
2017									2017		0	
2018									2018		0	
2019									2019		0	
2020									2020		0	

Parte I) SEZIONE II - INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

1. Verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità

Nota: si ricorda che per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione e che il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

1.1 L'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, ha rispettato le condizioni poste dall'art. 203 TUEL, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

1.1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

1.2. Nel corso dell'esercizio considerato si è reso necessario attuare nuovi investimenti finanziati da debito o variare quelli in atto?

1.2.1 In caso di risposta affermativa: l'Ente ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 203, comma 2, TUEL?

1.3 L'Ente nell'esercizio considerato ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui?

1.4 Sono state concesse garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati?

1.5. L'Ente ha in essere garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati?

1.5.1 In caso di risposta affermativa fornire dettagli (sui destinatari delle operazioni, l'ammontare previsto, nonché il piano delle erogazioni ed il piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi) allegando le relative deliberazioni.

1.6 Fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale)?

1.6.1 Nel caso di risposta positiva. compilare la tabella sottostante:

Categorie di soggetti	Importi complessivi dei prestiti in sofferenza al 31/12/2020
Imprese	
Famiglie	
Organismi partecipati	
Totale	

2. Rispetto del limite di indebitamento*

2.1 L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel ottenendo le seguenti % d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2018	2019	2020
%	%	%

*Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito. Non concorrono, altresì, al predetto limite gli interessi afferenti alle anticipazioni di liquidità.

3. Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

3.1 L'Ente ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati?

3.1.1 In caso di risposta affermativa l'Ente ha predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8, d.l. n. 112/2008 per evidenziare chiaramente sia i costi sostenuti che quelli stimati?

3.1.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.2 È stato costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi, al fine tutelare l'Ente dai rischi futuri dei contratti in essere?

3.2.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:
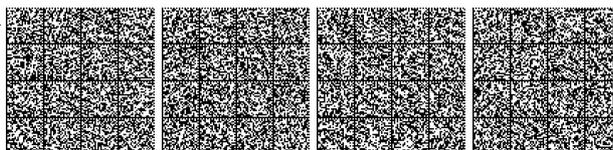
Parte I) SEZIONE III - ORGANISMI PARTECIPATI

1. L'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, con l'adozione dei relativi provvedimenti, nel termine previsto dall'art. 20, co. 3, Tusp?

2. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, l'Ente ha provveduto ad approvare entro il 31 dicembre una relazione sull'attuazione del piano, con indicazione dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 20, co. 4, Tusp?

3. Qualora in sede di ricognizione delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, sia stato deliberato il mantenimento di partecipazioni societarie, dirette o indirette, risultano rispettati i vincoli di scopo pubblico di cui all'art. 4, co. 1?

4. Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, l'Ente ha provveduto a ricollocare il personale di società per le quali sono state dismesse le quote di partecipazione?

4.1 Descrivere le procedure di ricollocamento:

*5. L'*Ente, nel 2020, ha costituito o acquisito partecipazioni in società, consorzi o altri organismi?

5.1 Nel caso di risposta positiva l'operazione ha implicato il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 30, legge n. 244/2007

5.2. Nel caso di risposta positiva, è stato rispettato quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31, 32, legge n. 244/2007

6. L'Ente, nel 2020, ha effettuato la dismissione di organismi partecipati?

6.1 In caso di risposta affermativa, fornire dettagli sulle dismissioni effettuate:

7. Indicare quali servizi pubblici locali sono gestiti in ambiti territoriali ottimali (ATO), ai sensi dell'art. 3-*bis*, commi 1 e 1-*bis* , d.l. n. 138/2011:

7.1 Sono stati posti in essere nuovi affidamenti da parte degli Enti di governo degli ATO?

7.1.1 In caso di risposta affermativa indicare quali:

8. L'Ente si è astenuto dall'effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infra-annuali (art. 14 co. 5, d.lgs. n. 175/2016)?

8.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

9. In caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale dell'organismo al di sotto del limite legale, con la determinazione di ricapitalizzazione, è stata valutata la reddittività futura della società in perdita?

10. In caso di risultato economico negativo conseguito nei tre esercizi precedenti, è stata disposta la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori (art. 21, co. 3, d.lgs. n. 175/2016)?

11. Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate?

11.1 In caso di risposta affermativa, il sistema informativo consente anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi finanziari, economici e patrimoniali):

12. I prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardo la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette o di controllo?

12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

12.2 In caso di risposta positiva, la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG ?

13. Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati?

13.1. Nel caso si siano rilevate mancate conciliazioni l'ente ha assunto, comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie?

14. I dati inviati dagli enti nella banca dati OOPP del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione (che è a sua volta un allegato al rendiconto)?

14.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

15. Nel corso del 2020, sono stati addebitati all'Ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse da società dallo stesso partecipate?

15.1 Nel caso di risposta affermativa indicare l'importo cumulato e il numero delle società:
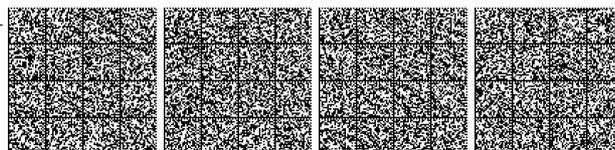
Parte I) SEZIONE IV - STATO PATRIMONIALE

A) Per gli enti (con popolazione ≤ 5.000 abitanti).

1. L'Ente si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le indicazioni del DM 10/11/2020 ?

In caso di risposta affermativa

1.1 ha provveduto a trasmettere la delibera di Giunta, con la quale ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, alla BDAP?

1.2 ha aggionato, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, gli inventari al 31 dicembre 2020?

B) Per gli enti con popolazione > 5.000 abitanti.

2. L'Ente ha provveduto a:

a) adottare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali?

b) tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011?

c) adottare il bilancio consolidato?

d) rideterminare le voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale?

e) adottare la matrice di correlazione, pubblicata sul sito Arconet, per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale?

2. 1 Nel caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

3. L'Ente ha aggiornato gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio?

3.1 Nel caso di risposta positiva indicare la data di ultimo aggiornamento:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- inventario dei beni immobili	
- inventario dei beni mobili	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	

4. I crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, sono stati individuati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo?

4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5. L'Ente ha provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali?

5.1 In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

5.2 Nel caso di risposta positiva specificare il criterio seguito nella determinazione del valore dei beni patrimoniali:

6. La struttura del patrimonio netto è conforme con i principi che richiedono la distinzione delle sue componenti in fondo di dotazione, riserve di capitale, riserve da concessioni edilizie e riserve da risultati economici?

6.1 Nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto si dà conto:

a) delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali?

b) delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia?

7. L'Ente ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio?

7.1 Nel caso di risposta affermativa indicare quali:
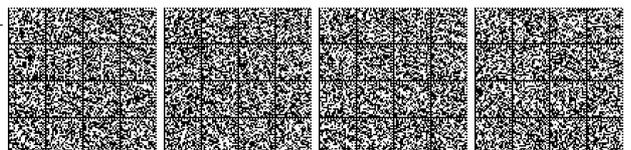
Parte I) SEZIONE V - SEZIONE AGGIUNTIVA PROVINCE

1. La Provincia ha ricevuto trasferimenti dalla Regione per la copertura finanziaria della spesa relativa all'esercizio di funzioni non fondamentali comprensiva della spesa di personale?

1.1 Nel caso di risposta affermativa si indichi la percentuale derivante dal rapporto di copertura tra i trasferimenti e la spesa %

2. È stato definito, a mente del disposto di cui al co. 844 dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56?

2.1 In caso di risposta negativa indicare in sintesi i motivi:

2.2 In caso di risposta affermativa, il piano di riassetto organizzativo è stato definito, e/o aggiornato, tenendo conto degli aspetti quantitativi (numero di assunzioni e fabbisogno finanziario coerente con la salvaguardia degli equilibri di bilancio) e qualitativi (tipologie professionali utili all'ente per l'evoluzione organizzativa come indicato dalla legge – art. 1, co. 845, legge n. 205/2017)?

2.3 In caso di risposta affermativa l'Ente ha proceduto, ai sensi del co. 845 dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), ad assunzioni a tempo indeterminato da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica e di alto contenuto tecnico - professionale?

2.4 In caso di risposta affermativa le predette assunzioni rispettano il limite di cui al co. 845 dell'articolo unico della richiamata legge di Bilancio 2018 determinato anche in base all'art. 3, co. 5 sexies, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, inserito dall'art. 14–bis, d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26 / 2019?

3. L'Ente avvalendosi della facoltà assunzionale prevista dal co.1-*ter*, art. 33, d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge 58/2019, inserito dall'art. 17, co. 1, d.l. n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020, si è avvalso di personale con rapporto di lavoro flessibile?

3.1 In caso di risposta affermativa è stato rispettato il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009?

Parte II - *Dati contabili*

Importante: In alcune Tabelle si richiede di inserire solo i dati relativi all’esercizio 2020. I dati contabili relativi agli esercizi precedenti, all’interno delle Tabelle, saranno visualizzati automaticamente, con i dati recuperati dall’ultima versione del Questionario Consuntivo 2019 protocollato su "Con.Te". Pertanto, si richiede, per le tabelle in questione, di verificare i dati inseriti nel Questionario precedente e in caso, richiederne la sostituzione.

II-Sez.I Risultati_Gest.Fin

Parte II) SEZIONE I - DATI CONTABILI: Risultati della Gestione Finanziaria

1. Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2018	2019	2020
Risultato d'amministrazione (A)	0,00	0,00	0,00
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	0,00	0,00	0,00
Parte vincolata (C)	0,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	0,00	0,00	0,00

2. Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1. (vanno compilate le celle colorate)

Risultato d'amministrazione al 31.12. anno n-1 valore complessivo:												
Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione	***Totale parte disponibile***	*Parte accantonata*				*Parte vincolata*					***Totale parte destinata agli investimenti***	***Totali***
		FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	***Totale parte accantonata***	**Ex lege**	**Trasferimenti**	**Mutuo**	**Ente**	***Totale parte vincolata***		
Copertura dei debiti fuori bilancio	*0,00*											***0,00***
Salvaguardia equilibri di bilancio	*0,00*											***0,00***
Finanziamento spese di investimento	*0,00*											***0,00***
Finanziamento di spese correnti non permanenti	*0,00*											***0,00***
Estinzione anticipata dei prestiti	*0,00*											***0,00***
Altra modalità di utilizzo	*0,00*											***0,00***
Utilizzo parte accantonata		0,00	0,00	0,00	***0,00***							***0,00***
Utilizzo parte vincolata						0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***		***0,00***
Utilizzo parte destinata agli investimenti											***0,00***	***0,00***
Totale delle parti utilizzate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
Totale delle parti non utilizzate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
Totali	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d'amministrazione dell' anno n-1 al termine dell'esercizio n:												
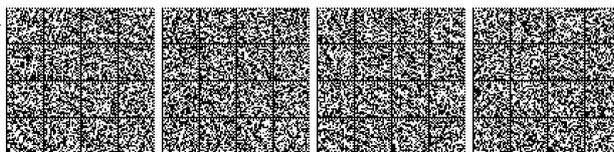
3. Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	0,00	0,00
Gestione corrente vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	0,00
Gestione servizi c/terzi	0,00	0,00
MINORI RESIDUI	0,00	0,00

4. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	**2020**
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	0,00
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa	0,00
SALDO FPV	0,00
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati (+)	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	0,00
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	0,00
SALDO FPV	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	0,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	0,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICA	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	0,00

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

II-Sez. I.I-Gest. Finanz. Cass
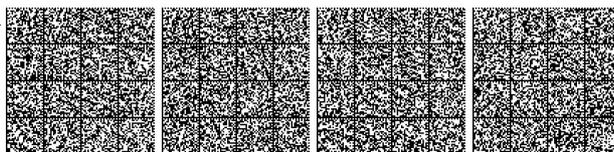
Parte II) SEZIONE I.I - DATI CONTABILI: CASSA

1. Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2020					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale **(A)**		0,00			0,00
Entrate Titolo 1.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 2.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - *Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp.* ***(B1)***	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
*di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)*		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - *Spese correnti*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - *Altri trasferimenti in conto capitale*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - *Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza D (D=B-C)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti **(G)**	+	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.00 - *Entrate in conto capitale*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.00 - *Entrate da rid. attività finanziarie*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 6.00 - *Accensione prestiti*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche **(B1)**	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7 **(S)** - *Anticipazioni da tesoriere*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 5 **(T)** - *Chiusura Anticipazioni tesoriere*	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9 **(U)** - *Entrate c/terzi e partite di giro*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 7 **(V)** - *Uscite c/terzi e partite di giro*	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	0,00	0,00	0,00	0,00

* Trattasi della quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui

II-Sez. I.I-Gest. Finanz. Cass

2. Consistenza del fondo cassa al 31 dicembre	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)	0,00

3. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

	2018	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	0,00	0,00	
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria.

4. Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata	+/-	2018	2019	2020
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	0,00	0,00	300,00
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	0,00	0,00	300,00
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	0,00	0,00	0,00
Decrementi per pagamenti vincolati	-	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati al 31.12	=	0,00	0,00	300,00
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	0,00	0,00	300,00

5. Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio:

	2018	2019	2020
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0,00	0,00	0,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	0,00	0,00	0,00
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	0,00	0,00

*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa
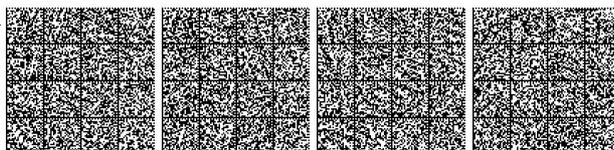
Parte II) SEZIONE I.II - DATI CONTABILI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

1. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

1.1 Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi 'ammessi dal principio contabile *			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			0,00
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile			0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			0,00

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;
(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

1.2 Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti			0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			0,00

Parte II) SEZIONE I.III - DATI CONTABILI: ENTRATE

1. Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali

Entrate	Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni definitive di competenza %
	(A)	(B)	(B/A*100)
Titolo I	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo II	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo III	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo IV	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo V	0,00	0,00	#DIV/0!

2. Efficienza della riscossione e versamento

(da compilarsi solo da parte dei Comuni)

2.1 Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonato	FCDE
			Competenza Esercizio 2020	Rendiconto 2020
Recupero evasione IMU/TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

II-Sez. I.III - Gest. ENTRATE

2.2 Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale residui conservati al 31.12.2020 (1)	FCDE al 31.12.2020
IMU/TASI	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TARSU/TIA/TARI/TARES	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Proventi acquedotto	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

(1) sono comprensivi dei residui di competenza
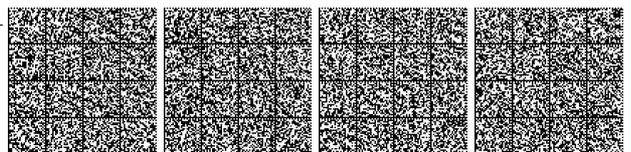
Parte II) SEZIONE II - DATI CONTABILI: INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

1. Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2018	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0,00	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	0,00	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	0,00	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2018	0,00	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	0	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2020		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2020[1]	0,00	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	0,00	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	0,00	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2018 (G/A)*100		#DIV/0!

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

2. Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO[2]		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019	+	0,00
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020 (comprese le estinzioni anticipate)	-	0,00
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020	+	0,00
TOTALE DEBITO	=	0,00

2) Il totale del debito si riferisce allo stock complessivo dei mutui in essere (quota capitale)

3. Nel caso in cui l'ente abbia effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui, compilare la tabella sottostante:

	IMPORTI
Mutui estinti e rinegoziati	
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	
di cui destinate a spesa corrente	
di cui destinate a spesa in conto capitale	
Contributi ricevuti ai sensi ex art. 115 c. 2 del DL. 34/2020 (decreto rilancio) e art. 55 del d.l. n. 104/20 (decreto agosto), ottenuta da Cassa Depositi e Prestiti (indicare importo ed estremi delibera di Giunta)	

4. Nel caso in cui siano state concesse fideiussioni o lettere di patronage "forte" a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati, compilare la tabella sottostante:

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causale	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2020	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2020	Accantonamenti previsti nel bilancio 2020
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTALE		0,00		0,00	0,00

Appendice_Enti colpiti da sisma

Enti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1 , 2 e 2-*bis*, del d.l. n. 189/2016 nonché, per quanto di interesse, Province in cui detti enti ricadono

Gestione entrate

1. Nel corso dell'esercizio 2020 sono pervenute all'Ente (Comune/Provincia), in relazione agli eventi sismici, le seguenti risorse:

Soggetto erogante	Importo
Regione (contabilità speciale)	€ 0,00
Regione (risorse proprie)	€ 0,00
Regione (fondi comunitari)	€ 0,00
Altro	€ 0,00

1.1 Specificare per ogni tipologia di risorse le modalità di regolazione contabile delle stesse con riguardo alla loro appostazione ed alla loro gestione in caso di esercizio provvisorio.

2. Verifica dell'impatto degli eventi sismici sul bilancio dell'Ente nell'esercizio 2020

2.1 Effetti della sospensione del pagamento dei tributi locali

Tipologia di tributo	*Previsioni definitive*	*Accertamenti*	*Minori accertamenti*	*Minori riscossioni*
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2.2 L'Ente, in ragione della sospensione del pagamento dei tributi locali, è stato destinatario di trasferimenti compensativi?

2.2.1 In caso di risposta positiva fornire i dati di dettaglio:

Indebitamento

3. L'Ente (Comune/Provincia) ha in essere contratti di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per i quali è stato disposta, ai sensi dell'art. 44 del d.l. n. 189/2016 - come novellato dall'art. 15 del d.l. 28 maggio 2018, n. 55, conv. con legge 24 luglio 2018, n. 89 nonché da ultimo dall'art. 8, co.1, lett. a), d.l. n. 123/2019 - la sospensione del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019 e 2020?

3.1 In caso di risposta positiva fornire i dati di cui alla tabella che segue :

Esercizio Finanziario	*Importo rate sospese*	*Termine differimento*
	0,00	
	0,00	
	0,00	

Gestione della cassa

4. Risultato di cassa

Fondo di cassa complessivo al 31/12/2020	0,00
di cui fondi vincolati	0,00
di cui Fondi sisma	0,00
Fondi liberi	0,00

4.1. L'Organo di revisione ha verificato la corretta costituzione dei vincoli in relazione alle risorse afferenti agli eventi sismici?

Spese di personale

5. Nel corso dell'esercizio 2020 il Comune, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1-*ter* del d.l. 123/2019, ha proceduto ad assunzioni di personale in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 1, del d.l. n. 189/2016 s.m.i. ?

5.1 In caso di risposta positiva:

5.1.1 Indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo del Commissario straordinario

5.1.2 Indicare le modalità di reclutamento adottate tra quelle previste dal co. 3 del citato art. 50-*bis d.l. n. 189/2016*

5.1.3 Specificare la consistenza del personale al 31 dicembre 2016 e il numero di unità di personale a tempo determinato assunto ex art. 50-bis, negli esercizi 2017-2020

Anno	U.d.p. in servizio al 31/12	Personale assunto ex art. *50-bis* del d.l. n. 189/2016

5.2 In relazione alle predette assunzioni l'Ente ha beneficiato delle risorse di cui al comma 1 e 1-*ter* del citato art. 50-*bis* d.l. n. 189/2016?

5.2.1 In caso di risposta positiva indicare l'importo:

6. L'Organo di revisione ha formulato rilievi in ordine alle assunzioni poste in essere dall'Ente in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito l'Ente?

6.1 In caso di risposta positiva fornire elementi informativi:

Firma

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel rendiconto relativo all'esercizio 2020 dell'Ente:

approvato con la delibera indicata nella scheda anagrafica, nonché agli omologhi dati trasmessi alla BDAP

Luogo e data di compilazione

lì

SOTTOSCRIZIONE

NOME

COGNOME

21A02430

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colecalciferolo Doc»

Estratto determina AAM/AIC n. 60 del 15 aprile 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: COLECALCIFEROLO DOC, nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, CAP 20121 - Milano, Italia.

Confezioni:

«10.000 U.I. capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042754097 (in base 10), 18SS1K (in base 32);

«10.000 U.I. capsule molli» 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042754109 (in base 10), 18SS1X (in base 32);

«25.000 U.I. capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042754111 (in base 10), 18SS1Z (in base 32);

«25.000 U.I. capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042754123 (in base 10), 18SS2C (in base 32);

«50.000 U.I. capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042754135 (in base 10), 18SS2R (in base 32);

«50.000 U.I. capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042754147 (in base 10), 18SS33 (in base 32);
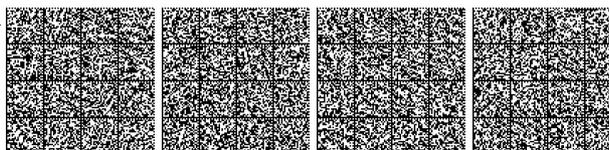
«100.000 U.I. capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042754150 (in base 10), 18SS36 (in base 32);

«100.000 U.I. capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042754162 (in base 10), 18SS3L (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Validità prodotto integro: dodici mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Composizione:

principio attivo: colecalciferolo;

eccipienti: olio di oliva raffinato, glicerolo, gelatina succinato, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

«Colecalciferolo Doc» 10.000 U.I. capsule molli

Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D.

Il medicinale è indicato negli adulti

«Colecalciferolo Doc» 25.000 U.I. capsule molli

Prevenzione della carenza di vitamina D nell'adulto nei soli casi in cui l'aderenza terapeutica non sia ottenuta mediante la somministrazione giornaliera di bassi dosaggi di colecalciferolo.

Trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto

«Colecalciferolo Doc» 50.000 U.I. capsule molli

«Colecalciferolo Doc» 100.000 U.I. capsule molli

Trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02401

Rettifica della determina AAM/PPA n. 628/2020 del 26 ottobre 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cuvitru».

Estratto determina AAM/PPA n. 274/2021 del 14 aprile 2021

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/PPA n. 628/2020 del 26 ottobre 2020 pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 dell'11 novembre 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni, relativamente al medicinale CUVITRU, della società Baxalta Innovations GmbH, con sede legale in Industriestrasse 67, A-1221, Vienna, come di seguito indicato:

laddove riportato:

«200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 20 flaconcini in vetro da 10 m - A.I.C. n. 044244147- (base 10) 1B675M (base 32);

leggasi:

«200 mg/ml soluzione per iniezione sottocutanea» 20 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 044244147- (base 10) 1B675M (base 32).

Decorrenza di efficacia della determina: sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02403

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Germed».

Estratto determina AAM/PPA n. 271/2021 del 14 aprile 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/1014.

Cambio nome: C1B/2020/3414.

Numero procedura europea: DK/H/1025/01-02/IB/039/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Germed Pharma s.r.l. con sede legale in via Venezia n. 2, 20834 Nova Milanese, Monza Brianza - MB, codice fiscale n. 03227750969.

Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE GERMED.

Confezioni:

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318135;

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318162;

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318097;

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318147;

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318109;
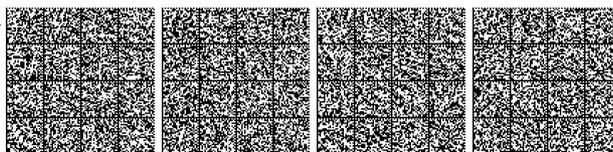
«100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318111;

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318085;

«100 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318123;

«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318073;

«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318150;

«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318022;

«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318034;

«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318059;

«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318046;

«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318010;

«50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 038318061,

alla società S.F. Group s.r.l. con sede legale in via Tiburtina, n. 1143, 00156 Roma, codice fiscale n. 07599831000.

Con variazione della denominazione del medicinale in: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE GIT.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A02404

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aftab»

Con la determina n. aRM - 57/2021 - 6137 del 19 aprile 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Rottapharm S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: AFTAB;

confezione: 028478016 - descrizione: «25 microgrammi compresse» 10 compresse;

confezione: 028478030 - descrizione: 6 compresse buccali muco-adesive 0,025 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A02482

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etideme»

Con la determina n. aRM - 63/2021 - 1331 del 19 aprile 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Montefarmaco OTC S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ETIDEME;

confezione: 033653027;

descrizione: «200 mg compresse effervescenti» 10 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A02483

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vasoretic»

Con determina aRM - 64/2021 - 3923 del 19 aprile 2021 è stata revocata, su rinuncia della General Pharma Solutions S.p.a., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: VASORETIC.

Confezione: 043955020.

Descrizione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Paese di provenienza: Bulgaria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A02484

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Aristo».

Con la determina n. aRM - 66/2021 - 3773 del 19 aprile 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA ARISTO;

confezione: 045522012 - descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 045522024 - descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 045522036 - descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 045522048 - descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 60(2x30) compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 045522051 - descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 90(3x30) compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A02485

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice Istat FOI *ex*-tabacchi relativo a febbraio 2021, è pari a: 103,00. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

21A02502

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/014185/XVJ/CE/C del 12 aprile 2021, l'esplosivo denominato «Boîtier multivoies unidirectionnel (10 voies) [PN BM0012AA00100] è classificato nella V categoria, gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)* del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0432, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» in data 10 settembre 2020.

L'esplosivo denominato «Chaine de découpage SEP ½ VEGA C [PN JD0153AA00100] è classificato nella II categoria di cui al citato art. 82 ed iscritto nell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0288 1.1D, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» in data 7 novembre 2018.

Per i citati esplosivi il sig. Salvatore Spinosa, titolare in nome e per conto della società «Avio S.p.a.» delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200, ha prodotto rispettivamente gli attestati di esame UE del tipo n. 0080.EXP.15.0009 del 24 giugno 2019 e n. 0080.EXP.07.0009 del 22 febbraio 2007, rilasciati dall'organismo notificato «Ineris».

Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «Pyroalliance» presso lo stabilimento sito in Les Mureaux - Cedex (Francia).

Tali prodotti esplodenti sono sottoposti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio degli stessi deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A02424

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-100) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
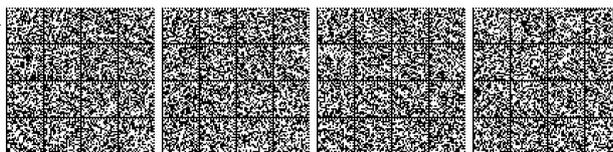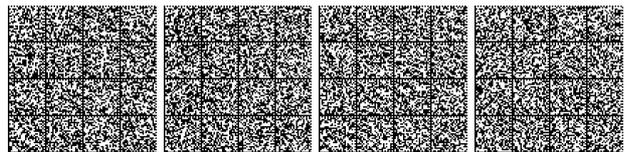
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
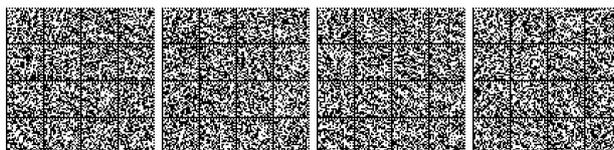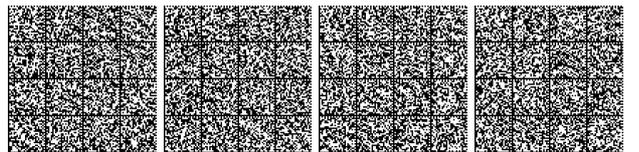
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.